

GIUDIZIO

in materia di

**URBANISTICA ED EDILIZIA
DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO
ESPROPRIAZIONE PER P.U.**

raccolta di giurisprudenza
2008-2010

GIUDIZIO

in materia di

**URBANISTICA ED EDILIZIA
DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ**

raccolta di giurisprudenza **2008-2010**



Abstract: la presente opera è una raccolta, organizzata in una tassonomia tematica, di massime giurisprudenziali (denominate 'sintesi') in materia processuale nell'ambito del governo del territorio (urbanistica ed edilizia, espropriazione per pubblica utilità, demanio e patrimonio pubblico), elaborate dalla redazione delle riviste giuridiche Esproprioonline.it, Urbium.it, Patrimoniopubblico.it, tratte da pronunce recensite dalla medesima rivista appartenenti agli anni 2008, 2009, 2010. Alle massime seguono gli estratti pertinenti delle pronunce a cui si riferiscono.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza.

Copyright © 2014 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale. Licenza d'uso: **il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente e dai suoi stretti collaboratori professionali, o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.**

Edizione: febbraio 2014 - collana: OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA, a cura di Paolo Loro, direttore del network giuridico e professionale www.territorio.it e direttore scientifico della rivista giuridica telematica www.esproprioonline.it - materia: espropriazione per pubblica utilità - tipologia: repertori - formato: digitale, pdf - dimensione: A4 - ISBN: 978-88-97916-91-8 - codice: JRE59 - nic: 144 - prezzo: € 50,00 - Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 DUNS 339162698 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova - sede operativa via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco (PD) info@exeo.it. Luogo di elaborazione: sede operativa.

SOMMARIO

[GIUDIZIO](#)

[ACCERTAMENTO --> LEGITTIMITÀ DELLA FUNZIONE PUBBLICA](#)

[ACCERTAMENTO --> ONERI E CONTRIBUTI](#)

[ACCESSO AGLI ATTI](#)

[ACQUIESCENZA](#)

[ANNULLAMENTO](#)

[ANNULLAMENTO --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> EFFETTI](#)

[ANNULLAMENTO --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RINNOVO](#)

[ANNULLAMENTO --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO](#)

[ANNULLAMENTO --> ATTI PLURIMI](#)

[ANNULLAMENTO --> ATTI PLURIMI --> COMPROPRIETARI](#)

[ANNULLAMENTO --> ATTI PLURIMI --> DICHIARAZIONE P.U.](#)

[ANNULLAMENTO --> ATTI PLURIMI --> VARIANTE](#)

[ANNULLAMENTO --> ATTO PRESUPPOSTO](#)

[ANNULLAMENTO --> DECRETO DI ESPROPRIO --> EFFETTI](#)

[ANNULLAMENTO --> DECRETO DI ESPROPRIO --> EFFETTI --> TRASCRIZIONI](#)

[ANNULLAMENTO --> DECRETO DI OCCUPAZIONE](#)

[ANNULLAMENTO --> DECRETO DI OCCUPAZIONE --> EFFETTI](#)

[ANNULLAMENTO --> DECRETO DI OCCUPAZIONE --> EFFETTI SUL DECRETO DI ESPROPRIO](#)

[ANNULLAMENTO --> DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ](#)

[ANNULLAMENTO --> DINIEGO RILASCIO TITOLO EDILIZIO](#)

[ANNULLAMENTO --> EFFETTI](#)

[ANNULLAMENTO --> EFFETTI --> CONFORMATIVO](#)

[ANNULLAMENTO --> EFFETTI --> IN RELAZIONE AL CONTENUTO DELL'ATTO](#)

[ANNULLAMENTO --> EFFETTI --> RIPRISTINATORIO](#)

[ANNULLAMENTO --> PIANI URBANISTICI](#)

[ANNULLAMENTO --> PIANI URBANISTICI --> PEEP](#)

[ANNULLAMENTO --> PIANI URBANISTICI --> PIANO REGOLATORE --> CONSEGUENZE](#)

[ANNULLAMENTO --> PIANI URBANISTICI --> PIANO REGOLATORE --> CONSEGUENZE --> OBBLIGO DI RIPIANIFICAZIONE](#)

[ANNULLAMENTO --> PIANI URBANISTICI --> PIANO REGOLATORE --> CONSEGUENZE --> OBBLIGO DI RIPIANIFICAZIONE --> MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO](#)

[ANNULLAMENTO --> PIANI URBANISTICI --> PIANO REGOLATORE --> CONSEGUENZE --> REVIVISCENZA](#)

[ANNULLAMENTO --> PIANI URBANISTICI --> PIP](#)

[ANNULLAMENTO --> PREGIUDIZIALITÀ DELL'ANNULLAMENTO](#)

[ANNULLAMENTO --> PREGIUDIZIALITÀ DELL'ANNULLAMENTO --> IN CASO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA](#)

[ANNULLAMENTO --> PREGIUDIZIALITÀ DELL'ANNULLAMENTO --> IN CASO DI CONTESTAZIONE DI COMPORTAMENTO OMISSIVO](#)

[ANNULLAMENTO --> PREGIUDIZIALITÀ DELL'ANNULLAMENTO --> RISPETTO A SUCCESSIVA TUTELA RESTITUTORIA O RISARCITORIA](#)

[ANNULLAMENTO --> PREGIUDIZIALITÀ DELL'ANNULLAMENTO --> RISPETTO A SUCCESSIVA TUTELA RESTITUTORIA O RISARCITORIA --> NON SUSSISTE](#)

[ANNULLAMENTO --> PREGIUDIZIALITÀ DELL'ANNULLAMENTO --> RISPETTO A SUCCESSIVA TUTELA RESTITUTORIA O RISARCITORIA --> SUSSISTE](#)

[ANNULLAMENTO --> PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DEGLI ATTI](#)

[ANNULLAMENTO --> PROCEDURA DI GARA --> AMMISSIONE --> GARA A DUE PARTECIPANTI](#)

[ANNULLAMENTO --> PROCEDURA DI GARA --> CADUCAZIONE DEL CONTRATTO](#)

[ANNULLAMENTO --> PROGETTAZIONE](#)

[ANNULLAMENTO --> PROGETTAZIONE --> PROGETTO DEFINITIVO --> IN VARIANTE](#)

[ANNULLAMENTO --> PROGETTAZIONE --> PROGETTO PRELIMINARE --> EFFETTI](#)

[ANNULLAMENTO --> PUBBLICA UTILITÀ --> CADUCAZIONE AUTOMATICA DECRETO DI OCCUPAZIONE](#)

[ANNULLAMENTO --> PUBBLICA UTILITÀ --> CADUCAZIONE AUTOMATICA DECRETO](#)

[ESPROPRIO/ASSERVIMENTO](#)

[ANNULLAMENTO --> PUBBLICA UTILITÀ --> EFFETTI](#)

[ANNULLAMENTO --> PUBBLICA UTILITÀ --> PROROGA](#)

[ANNULLAMENTO --> PUBBLICA UTILITÀ --> PROROGA --> ANNULLAMENTO/NULLITÀ, EFFETTI](#)

[ANNULLAMENTO --> REGOLAMENTI](#)

[ANNULLAMENTO --> RINNOVO ATTO ANNULLATO](#)

[ANNULLAMENTO --> VAM](#)

[ANNULLAMENTO --> VINCOLO ESPROPRIATIVO --> EFFETTI](#)

[ATTI AMMINISTRATIVI, INTERPRETAZIONE](#)

[ATTI PROCESSUALI](#)

[ATTI PROCESSUALI --> CANCELLAZIONE DI ESPRESSIONI OFFENSIVE](#)

[ATTI PROCESSUALI --> ELEMENTI](#)

[ATTI PROCESSUALI --> ELEMENTI --> FORMA](#)

[ATTI PROCESSUALI --> ELEMENTI --> FORMULE DI STILE](#)

[ATTI PROCESSUALI --> ELEMENTI --> SOTTOSCRIZIONE](#)

[ATTI PROCESSUALI --> TERMINI](#)

[AZIONI REALI --> AZIONI POSSESSORIE](#)

[CERTIFICAZIONE URBANISTICA](#)

[CONDIZIONI DELL'AZIONE](#)

[CONSULENZE TECNICHE](#)

[COSTITUZIONALITÀ](#)

[COSTITUZIONALITÀ --> DECRETO-LEGGE/LEGGE DI CONVERSIONE](#)

[COSTITUZIONALITÀ --> DELEGA LEGISLATIVA](#)

[COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ](#)

[COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ --> NEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA](#)

[COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ -->](#)

[SUL PROVVEDIMENTO](#)

[COSTITUZIONALITÀ --> LEGGE-PROVVEDIMENTO](#)

[COSTITUZIONALITÀ --> QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE](#)

[COSTITUZIONALITÀ --> RICORSO IN VIA PRINCIPALE --> CONTENUTO](#)

[COSTITUZIONALITÀ --> RICORSO IN VIA PRINCIPALE --> COSTITUZIONE IN GIUDIZIO](#)

[COSTITUZIONALITÀ --> RICORSO IN VIA PRINCIPALE --> DEPOSITO](#)

[COSTITUZIONALITÀ --> RICORSO IN VIA PRINCIPALE --> MODIFICHE LEGISLATIVE SOPRAVVENUTE](#)

[COSTITUZIONALITÀ --> SENTENZE DI RIGETTO](#)

[COSTITUZIONALITÀ --> SOSPENSIONE FERIALE](#)

[COSTITUZIONE IN GIUDIZIO](#)

[DECISIONE --> CESSAZIONE MATERIA DEL CONTENDERE](#)

[DECISIONE --> CONDANNA AL FACERE](#)

[DECISIONE --> CONDANNA AL FACERE --> STIPULA DI CONTRATTO](#)

[DECISIONE --> CONDANNA AL RISARCIMENTO \(ART. 34 C.P.A.\) --> STATUZIONE SULLA PROPRIETÀ](#)

[DECISIONE --> CONDANNA AL RISARCIMENTO \(ART. 35 D.LGS. 80/1988\)](#)

[DECISIONE --> CONDANNA CONDIZIONALE](#)

[DECISIONE --> CONDANNA GENERICA](#)

[DECISIONE --> CONTENUTO PRECETTIVO](#)

[DECISIONE --> DIFETTO DI MOTIVAZIONE SENTENZA](#)

[DECISIONE --> OMESSA PRONUNCIA](#)

[DECISIONE --> RETTIFICAZIONE](#)

[DECISIONE --> SENTENZA IN FORMA SEMPLIFICATA](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> ART. 40 LEGGE 2359/1865](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> CONDANNA AL PAGAMENTO O AL DEPOSITO](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> CONDANNA AL PAGAMENTO O AL DEPOSITO --> BENE INDIVISO](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> CONDIZIONI --> DECRETO DI ESPROPRIO](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> CONDIZIONI --> DECRETO DI ESPROPRIO --> ONERE DELLA PROVA](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> CONDIZIONI --> DECRETO DI ESPROPRIO --> SOPRAGGIUNTO ANNULLAMENTO](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> CONDIZIONI --> DECRETO DI ESPROPRIO --> TARDIVO](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> CONDIZIONI --> DECRETO DI OCCUPAZIONE](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> CONDIZIONI --> DEFINITIVITÀ DELLA STIMA AMMINISTRATIVA](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> CONDIZIONI --> DEFINITIVITÀ DELLA STIMA AMMINISTRATIVA --> COLLEGIO DEI TECNICI](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> CONDIZIONI --> INDENNITÀ DI ESPROPRIO](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> CONDIZIONI --> INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> SALVO CONGUAGLIO](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> CONDIZIONI --> LEGITTIMITÀ PROCEDIMENTO](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> CONDIZIONI --> NON ACCETTAZIONE INDENNITÀ](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> CONDIZIONI --> SOPRAGGIUNTO ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE INDENNITÀ](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> CTU](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> DIFESE E RICHIESTE DELLE PARTI](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> DIFESE E RICHIESTE DELLE PARTI - -> DOMANDA RICONVENZIONALE](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> DOMANDA --> QUALIFICAZIONE](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> DOMANDA RISARCITORIA, COMPATIBILITÀ](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> DOMANDA RISARCITORIA, CONVERSIONE](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> DOMANDA RISARCITORIA, DIFFERENZA](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> INDENNITÀ DEL FITTAVOLO](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> CONDIZIONI](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> CONDIZIONI --> DECRETO DI ESPROPRIO](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> CONDIZIONI --> DECRETO DI OCCUPAZIONE](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> CONDIZIONI --> IMMISSIONE IN POSSESSO](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> CONDIZIONI --> INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> CONDIZIONI --> INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> INDENNITÀ DI ESPROPRIO, DIFFERENZA](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> LEGITTIMATI ATTIVI](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> LITISCONSORZIO](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> MAGGIORAZIONI E INDENNITÀ AGGIUNTIVE](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> NATURA](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> OGGETTO](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> POTERI DEL GIUDICE](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> POTERI DEL GIUDICE --> CRITERI ESTIMATIVI](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> POTERI DEL GIUDICE --> REFORMATIO IN PEJUS](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> POTERI DEL GIUDICE --> RILEVABILITÀ D'UFFICIO, CRITERI INDENNITARI](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> POTERI DEL GIUDICE --> RILEVABILITÀ D'UFFICIO, VALORE ICI](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> POTERI DEL GIUDICE -->](#)

[UTILIZZABILITÀ FATTO NOTORIO](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> PREGIUDIZIALITÀ](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> SENTENZA, IMPOSTA DI REGISTRO](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> SOPRAGGIUNTA STIMA DEFINITIVA AMMINISTRATIVA](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> TERMINE DECADENZIALE](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> TERMINE DECADENZIALE --> ECCEZIONE DI DECADENZA](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> TERMINE DECADENZIALE --> PER IL PROPRIETARIO EFFETTIVO](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> TERMINE DECADENZIALE --> PER L'ESPROPRIANTE](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> TERMINE DECADENZIALE --> RILEVABILITÀ D'UFFICIO](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> TERMINE DECADENZIALE --> SOSPENSIONE](#)

[DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELL'INDENNITÀ --> UNITÀ DELL'INDENNITÀ](#)

[DIFESA IN GIUDIZIO](#)

[DOMANDA --> AZIONI INCOMPATIBILI IN UNICO RICORSO](#)

[DOMANDA --> DOMANDA RICONVENZIONALE](#)

[DOMANDA --> INTERPRETAZIONE](#)

[DOMANDA --> OCCUPAZIONE ACQUISITIVA/USURPATIVA](#)

[DOMANDA --> OCCUPAZIONE ACQUISITIVA/USURPATIVA --> DIVERSITÀ](#)

[DOMANDA --> OCCUPAZIONE ACQUISITIVA/USURPATIVA --> LEGITTIMAZIONE ATTIVA](#)

[DOMANDA --> OMESSO ESAME](#)

[DOMANDA --> PETITUM E CAUSA PETENDI](#)

[DOMANDA --> RISARCITORIA](#)

[DOMANDA --> RISARCITORIA --> BENE INDIVISO](#)

[DOMANDA --> RISARCITORIA --> CONDIZIONI](#)

[DOMANDA --> RISARCITORIA --> CONDIZIONI --> IRREVERSIBILE TRASFORMAZIONE](#)

[DOMANDA --> RISARCITORIA --> LEGITTIMATI ATTIVI](#)

[DOMANDA --> RISARCITORIA --> PROPOSIZIONE IN CORSO DI GIUDIZIO](#)

[DOMANDA --> RISARCITORIA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA](#)

[DOMANDA --> RISARCITORIA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> A DISCREZIONE DEL DANNEGGIATO](#)

[DOMANDA --> RISARCITORIA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> A DISCREZIONE DEL DANNEGGIATO --> NEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA](#)

[DOMANDA --> RISARCITORIA / DEMOLITORIA](#)

[DOMANDA --> RIVALUTAZIONE, INTERESSI MORATORI E COMPENSATIVI](#)

[DURATA DEL PROCESSO](#)

[DURATA DEL PROCESSO --> CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO](#)

[DURATA DEL PROCESSO --> DANNO MORALE](#)

[DURATA DEL PROCESSO --> DANNO PATRIMONIALE](#)

[DURATA DEL PROCESSO --> DANNO PATRIMONIALE --> DERIVANTE DA CAMBIO DEL CRITERIO LEGALE INDENNITARIO E RISARCITORIO](#)

[DURATA DEL PROCESSO --> DANNO PATRIMONIALE --> DERIVANTE DA SOPRAVVENIENZE DI DIRITTO](#)

[DURATA DEL PROCESSO --> DANNO PATRIMONIALE --> SPESE DEL GIUDIZIO](#)

[DURATA DEL PROCESSO --> INDENNIZZO, QUANTIFICAZIONE](#)

[DURATA DEL PROCESSO --> QUANDO SI VERIFICA](#)

[DURATA DEL PROCESSO --> RELATIVITÀ](#)

[DURATA DEL PROCESSO --> RINVII](#)

[ECCEZIONI](#)

[ECCEZIONI --> ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE](#)

[ELEZIONE DI DOMICILIO](#)

[FORO](#)

[GIUDICATO](#)

[GIUDICATO --> DECISIONI CONSIGLIO DI STATO](#)

[GIUDICATO --> DEDOTTO E DEDUCIBILE](#)

[GIUDICATO --> GIUDICATO ESTERNO](#)

[GIUDICATO --> GIUDICATO INTERNO](#)

[GIUDICATO --> GIUDICATO PENALE](#)

[GIUDICATO --> GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE](#)

[GIUDICATO --> GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE --> CASISTICA](#)

[GIUDICATO --> GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE --> EFFICACIA ESTERNA](#)

[GIUDICATO --> GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE --> GIUDICE DI MERITO](#)

[GIUDICATO --> IRRETRATTABILITÀ](#)

[GIUDICATO --> LIMITI OGGETTIVI](#)

[GIUDICATO --> LIMITI SOGGETTIVI](#)

[GIUDICATO --> OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE](#)

[GIUDICATO --> OTTEMPERANZA](#)

[GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> COMMISSARIO AD ACTA](#)

[GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA](#)

[GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> POTERI DEL GIUDICE](#)

[GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> POTERI DELL'AMMINISTRAZIONE SOSTITUITA](#)

[GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> PROCEDURA](#)

[GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> RAPPORTO CON L'AZIONE DI NULLITÀ](#)

[GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA](#)

[GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> SOPRAVVENIENZE](#)

[GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> TERMINI PER PROVVEDERE](#)

[GIUDICATO --> PRESUPPOSTI](#)

[GIUDICATO --> RIGETTO DELLA DOMANDA](#)

[GIUDICATO --> SENTENZE DI PRIMO GRADO](#)

[GIUDICATO --> SUL RISARCIMENTO DANNI](#)

[GIUDICATO --> SULLA INDENNITÀ](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ACCERTAMENTO INCIDENTALE DI DIRITTI SOGGETTIVI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ACCESSO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTO --> ACCORDI SOSTITUTIVI DI CONCESSIONE DEMANIALE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTO --> CONVENZIONE URBANISTICA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ACCORDI TRANSATTIVI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> DANNO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> GIUDICE DELL'OTTEMPERANZA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> TERZO COMMA --> DOMANDA DEL PROPRIETARIO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> TERZO COMMA --> DOMANDA DELLA PA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ALIENAZIONE DI BENI PUBBLICI --> PRELAZIONE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ALLUVIONE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ANTICHE REGOLE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ARBITRATO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ART. 133 LETT. F\) C.P.A.](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ART. 133 LETT. F\) C.P.A. --> ABUSI EDILIZI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ART. 133 LETT. F\) C.P.A. --> ABUSI EDILIZI --> SU BENI DEMANIALI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ART. 133 LETT. F\) C.P.A. --> DISTANZE TRA COSTRUZIONI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ART. 133 LETT. F\) C.P.A. --> INERZIA DELLA PA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ART. 133 LETT. F\) C.P.A. --> ONERI DI URBANIZZAZIONE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ART. 133 LETT. F\) C.P.A. --> SERVITÙ](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ART. 133 LETT. F\) C.P.A. --> URBANISTICA CONTRATTATA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ART. 133 LETT. G\) C.P.A.](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ART. 35 D.LGS. 80/1998](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ART. 5 C.P.C.](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ART. 5 C.P.C. --> DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ART. 5 C.P.C. --> MOMENTO DELLA DOMANDA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ART. 53 DPR 327/2001](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ART. 53 DPR 327/2001 --> APPLICABILE AI GIUDIZI PROMOSSI DOPO IL 30 GIUGNO 2003](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ART. 53 DPR 327/2001 --> COMPORTAMENTI, NOZIONE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ART. 53 DPR 327/2001 --> COSTITUZIONALITÀ](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ART. 53 DPR 327/2001 --> COSTITUZIONALITÀ --> ILLEGITTIMO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ART. 53 DPR 327/2001 --> COSTITUZIONALITÀ --> SENT. 204/2004](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ART. 53 DPR 327/2001 --> NON APPLICABILE AI COMPORTAMENTI ANTE TU](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ART. 53 DPR 327/2001 --> NON APPLICABILE AI PROGETTI ANTE TU](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ATTI NULLI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ATTO DI CESSIONE VOLONTARIA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> AUTORIZZAZIONE AL PASSO CARRAIO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> AUTOTUTELA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> AZIONI DI NUNCIAZIONE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> AZIONI POSSESSORIE/DI RIVENDICAZIONE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> AZIONI POSSESSORIE/DI RIVENDICAZIONE --> GIUDICE AMMINISTRATIVO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> AZIONI POSSESSORIE/DI RIVENDICAZIONE --> GIUDICE ORDINARIO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> BENI CONFISCATI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> BENI PATRIMONIALI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> BENI PATRIMONIALI --> BENI OSPEDALIERI E SANITARI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CERTIFICAZIONE URBANISTICA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CLASSAMENTO CATASTALE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> COMPETENZE DEI PROFESSIONISTI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONCESSIONE AMMINISTRATIVA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI --> CONCESSIONE CIMITERIALE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI --> CONTROVERSIE CONCESSIONARIO-TERZI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI --> CONTROVERSIE PATRIMONIALI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI --> CONVENZIONE --> CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI --> OCCUPAZIONE ALLOGGI DI SERVIZIO --> GIUDICE AMMINISTRATIVO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI --> OCCUPAZIONE ALLOGGI DI SERVIZIO --> GIUDICE ORDINARIO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI --> PROCEDURA DI GARA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI --> PROCEDURA DI GARA --> SORTE DEL CONTRATTO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI --> RECUPERO DEL BENE ALLA SCADENZA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI --> SUBCONCESSIONE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONFLITTO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONTRIBUTO DI RICOSTRUZIONE POST-SISMA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONTRIBUTO PER L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> COOPERATIVE EDILIZIE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CORTE DEI CONTI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> COSAP E TOSAP](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> D.I.A.](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DANNO DA REALIZZAZIONE DELL'OPERA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DANNO DA REALIZZAZIONE DELL'OPERA --> DANNO DA CANTIERE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DANNO DA RITARDO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DECRETO DI ESPROPRIO --> TARDIVO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DEMANIALITÀ DEL BENE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DEMANIALITÀ DEL BENE --> CONFINE DEMANIO MARITTIMO PROPRIETÀ PRIVATE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DEMANIALITÀ DEL BENE --> INSERIMENTO ELENCO ART. 58 D.L. 112/2008](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DIFETTO DI COMPETENZA --> PROCESSO CIVILE --> RIASSUNZIONE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DIFETTO DI GIURISDIZIONE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DIFETTO DI GIURISDIZIONE --> DIFETTO ASSOLUTO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DIFETTO DI GIURISDIZIONE --> RIASSUNZIONE --> PRECLUSIONI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DIFETTO DI GIURISDIZIONE --> RILEVABILITÀ D'UFFICIO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DIRITTI SOGGETTIVI E INTERESSI LEGITTIMI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DISMISSIONI E CARTOLARIZZAZIONI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DISMISSIONI E CARTOLARIZZAZIONI --> OPZIONE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DISTANZE TRA COSTRUZIONI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> EDILIZIA RESIDENZIALE AGEVOLATA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA --> RECUPERO ONERI ASSEGNATARI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> FIRMA DEL PROGETTO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIUDICE AMMINISTRATIVO, IN GENERALE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIUDICE AMMINISTRATIVO, IN GENERALE --> COGNIZIONE SULL'ATTO AMMINISTRATIVO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIUDICE AMMINISTRATIVO, IN GENERALE --> COGNIZIONE SULL'ATTO AMMINISTRATIVO --> DISAPPLICAZIONE ATTI ILLEGITTIMI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIUDICE AMMINISTRATIVO, IN GENERALE --> ESERCIZIO DEL POTERE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIUDICE AMMINISTRATIVO, IN GENERALE --> MERITO RISERVATO ALLA PA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIUDICE AMMINISTRATIVO, IN GENERALE --> PARTECIPAZIONE DELLA PA AL GIUDIZIO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIUDICE AMMINISTRATIVO, IN GENERALE --> RUOLO DELL'ART. 23-BIS L. TAR](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIUDICE AMMINISTRATIVO, IN GENERALE --> SOGGETTI PRIVATI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIUDICE AMMINISTRATIVO, IN GENERALE --> TUTELA RISARCITORIA E DEMOLITORIA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIUDICE AMMINISTRATIVO, IN GENERALE --> TUTELA RISARCITORIA E DEMOLITORIA --> DOMANDA RISARCITORIA SEPARATA E SUCCESSIVA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIUDICE AMMINISTRATIVO, IN GENERALE --> TUTELA RISARCITORIA E DEMOLITORIA --> OMESSO/RITARDATO ESERCIZIO DEL POTERE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIUDICE AMMINISTRATIVO, IN GENERALE --> TUTELA RISARCITORIA E DEMOLITORIA --> RIFIUTO DELLA TUTELA RISARCITORIA AUTONOMA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIUDICE ORDINARIO, IN GENERALE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIUDICE ORDINARIO, IN GENERALE --> COGNIZIONE SULL'ATTO AMMINISTRATIVO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIUDICE ORDINARIO, IN GENERALE --> RISARCIMENTO DEL DANNO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIUDICE TRIBUTARIO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIURISDIZIONE, INDIVIDUAZIONE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIURISDIZIONE, INDIVIDUAZIONE --> DOMANDA ED ECCEZIONI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIURISDIZIONE, INDIVIDUAZIONE --> PETITUM SOSTANZIALE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> IMMISSIONE IN POSSESSO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> IMPIANTI PUBBLICITARI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> IMPUGNAZIONE DI PROVVEDIMENTI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INCOMPETENZA, ECCEZIONE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INDENNITÀ](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INDENNITÀ --> ART. 22 BIS DPR 327/2001](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INDENNITÀ --> ART. 40 LEGGE 2359/1865](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INDENNITÀ --> ART. 44 DPR 327/2001](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INDENNITÀ --> ART. 46 L. 2359/1865](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INDENNITÀ --> ART. 99 D.LGS. 42/2004](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INDENNITÀ --> CONGUAGLIO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INDENNITÀ --> CONTESTAZIONE SOSTANZIALE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INDENNITÀ --> CORTE D'APPELLO, COMPETENZA SPECIALE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INDENNITÀ --> CORTE D'APPELLO, COMPETENZA SPECIALE --> CONDIZIONI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INDENNITÀ --> CORTE D'APPELLO, COMPETENZA SPECIALE --> IN SEDE DI GRAVAME](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INDENNITÀ --> ESPROPRIO PARZIALE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INDENNITÀ --> GIUNTA SPECIALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INDENNITÀ --> INDENNITÀ DEL FITTAVOLO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INDENNITÀ --> INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INDENNITÀ --> INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> CONNESSIONE CON DOMANDA RISARCITORIA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INDENNITÀ --> INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> OCCUPAZIONE LEGITTIMA PRECEDENTE ALL'ILLEGITTIMA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INDENNITÀ --> INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> RICERCHE ARCHEOLOGICHE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INDENNITÀ --> INDENNIZZO DA REITERAZIONE DEI VINCOLI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INDENNITÀ --> INDENNIZZO DA REITERAZIONE DEI VINCOLI --> PRESUPPOSTO PROCESSUALE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INDENNITÀ --> MAGGIORAZIONI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INDENNITÀ --> PROCEDIMENTO DI DETERMINAZIONE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INDENNITÀ --> QUANTIFICAZIONE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INDENNITÀ --> RIVALSA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INDENNITÀ --> SOPRASSUOLI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INDENNITÀ --> SVINCOLO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> MATERIE E BLOCCHI DI MATERIE --> MATERIA URBANISTICA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> MATERIE E BLOCCHI DI MATERIE --> MATERIE PARTICOLARI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ABUSIVA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> AGO O GA ?](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> ANNULLAMENTO DECRETO DI ESPROPRIO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> ANNULLAMENTO DECRETO DI OCCUPAZIONE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> AREA NON PREVISTA NEL DECRETO DI ESPROPRIO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> AREA NON](#)

PREVISTA NEL DECRETO DI OCCUPAZIONE

GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> AREA NON PREVISTA NEL PIANO DI ESPROPRIO

GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> ASSENZA CONTRATTO COMPRAVENDITA

GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> ASSERVIMENTI

GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> COMPORTAMENTO MATERIALE, NOZIONE

GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> DANNO ALLA PROPRIETÀ RESIDUA

GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> DECRETO DI ESPROPRIO TARDIVO

GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> DICHIARAZIONE DI PU

GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> DICHIARAZIONE DI PU --> ANNULLAMENTO GIUDIZIALE

GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> DICHIARAZIONE DI PU --> ASSENZA

GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> DICHIARAZIONE DI PU --> OMESSA INDICAZIONE DEI TERMINI

GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> DICHIARAZIONE DI PU --> PERDITA DI EFFICACIA

GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> ESERCIZIO/CARENZA DI POTERE

GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> INTERVENTI SU PATRIMONIO DISPONIBILE

GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> IRREVERSIBILE TRASFORMAZIONE

GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> IRREVERSIBILE TRASFORMAZIONE --> CON

GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> IRREVERSIBILE TRASFORMAZIONE --> DURANTE IL PERIODO DI OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA

GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> IRREVERSIBILE TRASFORMAZIONE --> DURANTE IL PERIODO DI OCCUPAZIONE LEGITTIMA

GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> IRREVERSIBILE

[TRASFORMAZIONE --> MOMENTO --> IRRIVELANZA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> IRREVERSIBILE TRASFORMAZIONE --> SENZA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> MATERIALE APPRENSIONE OLTRE IL TRIMESTRE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA ED USURPATIVA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA ED USURPATIVA --> IRRILEVANZA DELLA DISTINZIONE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA ED USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA ED USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> CONTROVERSIE INIZIATE ANTE 1 LUGLIO 1998](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA ED USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> CONTROVERSIE INIZIATE DAL 1 LUGLIO 1998 AL 10 AGOSTO 2000](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA ED USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> CONTROVERSIE INIZIATE DAL 10 AGOSTO 2000](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA ED USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> DANNO ALLA PROPRIETÀ RESIDUA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA ED USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> PUBBLICA UTILITÀ INTERVENUTA DAL 1 LUGLIO 2003](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA ED USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> TRIBUNALE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA ED USURPATIVA --> OCCUPAZIONE USURPATIVA O SINE TITULO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE LEGITTIMA DIVENUTA ILLEGITTIMA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OMESSA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OPERA DIVERSA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> RESTITUZIONE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> RICONDUCIBILITÀ ALLA PROCEDURA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> RICONDUCIBILITÀ ALLA PROCEDURA --> ACCERTAMENTO PROPRIETÀ](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> SCADENZA DEI TERMINI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> SUSSISTENZA VINCOLO ESPROPRIATIVO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> TITOLO EFFICACE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ORDINANZA DI SGOMBERO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ORDINANZA DI SGOMBERO --> CONTESTAZIONE DELLA CONTESTUALE TOSAP](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ORDINANZA DI SGOMBERO --> CONTESTAZIONE DELLA DEMANIALITÀ](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> PIANI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI --> RECUPERO ONERI ASSEGNATARI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> REGOLAMENTO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> REQUISIZIONE --> SCADENZA DEI TERMINI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> RETROCESSIONE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> RIVALSA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SANZIONI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SANZIONI --> ART. 22 BIS L. 689/1981](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SANZIONI --> CAVE E MINIERE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SANZIONI --> IMPIANTI PUBBLICITARI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO --> ALLACCIAMENTO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO --> TARIFFE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SFRATTO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SILENZIO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> STRADE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> STRADE --> CLASSIFICAZIONE DI STRADE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TELECOMUNICAZIONI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TRAP](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TRASFERIMENTO DI BENI TRA ENTI PUBBLICI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> CHIUSURA POZZI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> CONCESSIONE DEMANIO IDRICO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> DETERMINAZIONE CANONE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> DIRETTA INCIDENZA REGIME ACQUE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> DIRITTI DI PESCA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> FASCIA DI RISPETTO IDRICA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> IPOTESI ESCLUSE --> ACCERTAMENTO PROPRIETÀ](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> IPOTESI ESCLUSE --> CAVE E ACQUE TERMALI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> IPOTESI ESCLUSE --> IN GENERALE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> IPOTESI ESCLUSE --> OPERE IDRAULICHE, AFFIDAMENTO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> IPOTESI ESCLUSE --> PIANO TUTELA ACQUE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> IPOTESI ESCLUSE --> RETE FOGNARIA](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> IPOTESI ESCLUSE --> RIMOZIONE RIFIUTI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> IPOTESI ESCLUSE --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> OPERE IDRAULICHE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> OPERE IDRAULICHE -->](#)

[ESPROPRIAZIONE E OCCUPAZIONE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> OPERE IDRAULICHE --> TITOLO EDILIZIO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> SILENZIO RIFIUTO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> TITOLO EDILIZIO](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> V.I.A.](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> USI CIVICI](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> USUCAPIONE](#)

[GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE](#)

[IMPUGNAZIONE --> ACCESSO AI FONDI](#)

[IMPUGNAZIONE --> ACCESSO AI FONDI --> AVVISO DI ACCESSO](#)

[IMPUGNAZIONE --> ACCESSO AI FONDI --> DECRETO DI ACCESSO](#)

[IMPUGNAZIONE --> ACCORDO DI PROGRAMMA](#)

[IMPUGNAZIONE --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001](#)

[IMPUGNAZIONE --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> LEGITTIMAZIONE ATTIVA](#)

[IMPUGNAZIONE --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> LEGITTIMAZIONE PASSIVA](#)

[IMPUGNAZIONE --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> PREGIUDIZIALITÀ GIUDIZIO CIVILE](#)

[IMPUGNAZIONE --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> QUANTUM DEL RISARCIMENTO](#)

[IMPUGNAZIONE --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> QUANTUM DEL RISARCIMENTO --> SOSPENSIONE](#)

[IMPUGNAZIONE --> AGIBILITÀ](#)

[IMPUGNAZIONE --> ATTI IMPUGNABILI NELL'ESPROPRIAZIONE](#)

[IMPUGNAZIONE --> ATTI IMPUGNABILI NELL'ESPROPRIAZIONE --> UNA VOLTA INTERVENUTA LA CESSIONE VOLONTARIA](#)

[IMPUGNAZIONE --> ATTI NON ESECUTORI](#)

[IMPUGNAZIONE --> ATTI NORMATIVI](#)

[IMPUGNAZIONE --> ATTI NORMATIVI --> REGOLAMENTO EDILIZIO](#)

[IMPUGNAZIONE --> ATTI NORMATIVI --> REGOLAMENTO SCAVI](#)

[IMPUGNAZIONE --> AUTOTUTELA POSSESSORIA](#)

[IMPUGNAZIONE --> CERTIFICAZIONE URBANISTICA](#)

[IMPUGNAZIONE --> CLASSAMENTO CATASTALE](#)

[IMPUGNAZIONE --> COMUNICAZIONE ART. 10 BIS L. 241/90](#)

[IMPUGNAZIONE --> COMUNICAZIONE ART. 21.2 DPR 327/2001](#)

[IMPUGNAZIONE --> COMUNICAZIONE ART.17 DPR 327/2001](#)

[IMPUGNAZIONE --> COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO](#)

[IMPUGNAZIONE --> CONCESSIONI DEMANIALI](#)

[IMPUGNAZIONE --> CONFERENZA DI SERVIZI](#)

[IMPUGNAZIONE --> CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI](#)

[IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO](#)

[IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> CONCESSIONE DEMANIALE](#)

[IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> EDILIZIA RESIDENZIALE](#)

[IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE](#)

[IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> IMPUGNAZIONE DEL PIANO CAVE](#)

[IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> IMPUGNAZIONE DEL TITOLO EDILIZIO](#)

[IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> IMPUGNAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO](#)

[IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> IMPUGNAZIONE SANZIONE EDILIZIA](#)

[IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> INDIVIDUAZIONE](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> APPELLO INCIDENTALE](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> DIFETTO DI ISTRUTTORIA](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> INTERESSE AD IMPUGNARE](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> PROCESSO TRIBUTARIO](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> SPECIFICITÀ DEI MOTIVI](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> TERMINE](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> THEMA DECIDENDUM](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> THEMA DECIDENDUM --> RIMESIONE ADUNANZA PLENARIA](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> THEMA PROBANDUM](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ACCERTAMENTO DI FATTO](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ART. 360 CPC](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ART. 360 CPC --> MOTIVI DI GIURISDIZIONE](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ART. 360 CPC --> VIOLAZIONE DI LEGGE](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ART. 360 CPC --> VIZIO DI MOTIVAZIONE](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> AUTOSUFFICIENZA](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> CONTESTAZIONI ALLA CONSULENZA TECNICA](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> CONTRATTI, INTERPRETAZIONE](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> CONTRATTI, NULLITÀ](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> CONTROLLO SULLA CONGRUITÀ E LOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> CRITERI ESTIMATIVI](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> DECISIONI CONSIGLIO DI STATO](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> DECISIONI CONSIGLIO DI STATO --> IN SEDE DI OTTEMPERANZA](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> EDIFICABILITÀ](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> MEMORIE](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> MOTIVI NUOVI](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> PROCURA](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> RICORSO --> CONTENUTO](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> RICORSO --> INCIDENTALE](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> RICORSO --> NOTIFICA](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> RICORSO --> NOTIFICA --> PERFEZIONAMENTO](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> RISERVA DI RICORSO](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> SENTENZE COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> SENTENZE GIUNTA SPECIALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> SENTENZE TSAP](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> THEMA DECIDENDUM](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> VIOLAZIONE DI CIRCOLARI, IRRILEVANZA](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> GIUDIZIO DI RINVIO](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> GIUDIZIO DI RINVIO --> PRINCIPIO DI DIRITTO](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> NOTIFICA](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> OPPOSIZIONE DI TERZO --> COMPETENZA](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> OPPOSIZIONE DI TERZO --> CONVENZIONE URBANISTICA](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> OPPOSIZIONE DI TERZO --> LEGITTIMAZIONE](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> ORDINANZE ISTRUTTORIE](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> POTERI DEL GIUDICE --> REFORMATIO IN PEIUS](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> REVOCAZIONE](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> REVOCAZIONE --> ALTERNATIVITÀ RISPETTO ALL'APPELLO](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> REVOCAZIONE --> ERRORE REVOCATORIO](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> REVOCAZIONE --> FALSITÀ DELLA PROVA](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> REVOCAZIONE --> SCOPERTA DOCUMENTALE](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECRETO DI ESPROPRIO --> INUTILITER DATUM](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECRETO DI ESPROPRIO --> VOLTURA](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECRETO DI OCCUPAZIONE](#)

[IMPUGNAZIONE --> DECRETO DI OCCUPAZIONE --> SCELTA TRA OCCUPAZIONE PERMANENTE E TEMPORANEA](#)

[IMPUGNAZIONE --> DETERMINAZIONE INDENNITÀ](#)

[IMPUGNAZIONE --> DETERMINAZIONE INDENNITÀ --> ART. 22 DPR 327/2001](#)

[IMPUGNAZIONE --> DICHIARAZIONE DI P.U.](#)

[IMPUGNAZIONE --> EFFETTI SUL PROCEDIMENTO](#)

[IMPUGNAZIONE --> FINANZIAMENTO DELL'OPERA](#)

[IMPUGNAZIONE --> IMMISSIONE IN POSSESSO](#)

[IMPUGNAZIONE --> IMMISSIONE IN POSSESSO --> AVVISO](#)

[IMPUGNAZIONE --> IMMISSIONE IN POSSESSO --> VERBALE](#)

[IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ](#)

[IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> OMESSA IMPUGNAZIONE ATTI SOPRAVVENUTI](#)

[IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> OMESSA IMPUGNAZIONE ATTI SOPRAVVENUTI --> CONCESSIONE DEMANIALE](#)

[IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> OMESSA IMPUGNAZIONE ATTI SOPRAVVENUTI --> MISURE DI SALVAGUARDIA](#)

[IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE](#)

[IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA](#)

[IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> CONVALIDA](#)

[IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> IN CASO DI ATTI RIPETIBILI](#)

[IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> INGIUNZIONE DI SGOMBERO](#)

[IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> ORDINANZA CAUTELARE PROPULSIVA](#)

[IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> PERSISTENZA DELL'INTERESSE RISARCITORIO](#)

[IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> PIANIFICAZIONE DEMANIALE](#)

[IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> RICORSO AVVERSO SANZIONI EDILIZIE](#)

[IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> RICORSO AVVERSO SANZIONI PAESAGGISTICHE](#)

[IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ](#)

[IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> ATTI APPLICATIVI](#)

[IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> ATTI CONFERMATIVI](#)

[IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> ATTI CONFERMATIVI --> DISTINZIONE CON LA CONFERMA IMPUGNABILE](#)

[IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> ATTI ENDOPROCEDIMENTALI](#)

[IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> ATTI ENDOPROCEDIMENTALI --> ATTI](#)

SOPRASSESSORI

IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> ATTI ENDOPROCEDIMENTALI --> CASISTICA

IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> CLAUSOLA DI STILE

IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> DICHIARAZIONI DI SCIENZA

IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> MANCATA NOTIFICA

IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> OMESSA IMPUGNAZIONE ATTI PRESUPPOSTI

IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> OMESSA IMPUGNAZIONE ATTI PRESUPPOSTI --> NOZIONE DI ATTO PRESUPPOSTO

IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> PROVVEDIMENTI INOPPUGNABILI

IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> PROVVEDIMENTI INOPPUGNABILI --> SDEMANIALIZZAZIONE

IMPUGNAZIONE --> MOTIVI

IMPUGNAZIONE --> MOTIVI --> ASSORBIMENTO

IMPUGNAZIONE --> MOTIVI --> GENERICITÀ

IMPUGNAZIONE --> MOTIVI --> INDICAZIONE PER RELATIONEM

IMPUGNAZIONE --> MOTIVI --> ORDINE DI TRATTAZIONE

IMPUGNAZIONE --> NOTIFICAZIONE

IMPUGNAZIONE --> PARERI --> PARERE C.E.C.

IMPUGNAZIONE --> PARERI --> PARERE SOPRINTENDENZA

IMPUGNAZIONE --> PERIZIA CONTRATTUALE

IMPUGNAZIONE --> PIANI PAESAGGISTICI

IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI

IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> PIANI ATTUATIVI

IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> PIANI ATTUATIVI --> PIANO DI LOTTIZZAZIONE

IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> PIANI ATTUATIVI --> PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO

IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> PIANI GENERALI

[IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> PIANI GENERALI --> ADOZIONE](#)

[IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> PIANI GENERALI --> ADOZIONE E/O APPROVAZIONE](#)

[IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> PIANI GENERALI --> CONTRODEDUZIONE OSSERVAZIONI](#)

[IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> RISPOSTE SULLA NATURA DEL VINCOLO](#)

[IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> VARIANTE URBANISTICA](#)

[IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> VARIANTE URBANISTICA --> ART. 19 DPR 327/2001](#)

[IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> VARIANTE URBANISTICA --> DIVIETO DI MUTAMENTO DI DESTINAZIONE](#)

[IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> VARIANTE URBANISTICA --> IMPOSITIVA DI VINCOLO](#)

[IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> VARIANTE URBANISTICA --> REITERATIVA DI VINCOLO](#)

[IMPUGNAZIONE --> PIANO PARTICELLARE](#)

[IMPUGNAZIONE --> PROCEDURE DI GARA --> BANDI DI GARA](#)

[IMPUGNAZIONE --> PROGETTAZIONE](#)

[IMPUGNAZIONE --> PROGETTAZIONE --> ELENCO TRIENNALE E AGGIORNAMENTO ANNUALE](#)

[IMPUGNAZIONE --> PROGETTAZIONE --> INCARICO DI PROGETTAZIONE](#)

[IMPUGNAZIONE --> PROGETTAZIONE --> PROGETTAZIONE DEFINITIVA](#)

[IMPUGNAZIONE --> PROGETTAZIONE --> PROGETTAZIONE DEFINITIVA --> ADOZIONE E/O APPROVAZIONE](#)

[IMPUGNAZIONE --> PROGETTAZIONE --> PROGETTAZIONE DEFINITIVA --> OMESSA FASE PRELIMINARE](#)

[IMPUGNAZIONE --> PROGETTAZIONE --> PROGETTAZIONE PRELIMINARE](#)

[IMPUGNAZIONE --> PROGETTAZIONE --> PROGETTAZIONE PRELIMINARE --> OPERE STRATEGICHE](#)

[IMPUGNAZIONE --> PROGETTAZIONE --> PROJECT FINANCING](#)

[IMPUGNAZIONE --> PROGETTAZIONE --> STUDIO DI FATTIBILITÀ](#)

[IMPUGNAZIONE --> PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE, IN GENERALE](#)

[IMPUGNAZIONE --> RICORSI AMMINISTRATIVI --> RICORSO GERARCHICO](#)

[IMPUGNAZIONE --> RICORSI AMMINISTRATIVI --> RICORSO STRAORDINARIO](#)

[IMPUGNAZIONE --> RICORSI AMMINISTRATIVI --> RICORSO STRAORDINARIO --> ATTI NON DEFINITIVI, INAMMISSIBILITÀ](#)

[IMPUGNAZIONE --> RICORSI AMMINISTRATIVI --> RICORSO STRAORDINARIO --> PRINCIPIO DI ALTERNATIVITÀ](#)

[IMPUGNAZIONE --> RICORSI AMMINISTRATIVI --> RICORSO STRAORDINARIO --> SOTTOSCRIZIONE](#)

[IMPUGNAZIONE --> RIMESSIONE IN PRISTINO](#)

[IMPUGNAZIONE --> RISERVA DI IMPUGNAZIONE](#)

[IMPUGNAZIONE --> SANZIONI AMMINISTRATIVE](#)

[IMPUGNAZIONE --> SANZIONI EDILIZIE](#)

[IMPUGNAZIONE --> SANZIONI PAESAGGISTICHE](#)

[IMPUGNAZIONE --> SILENZIO SIGNIFICATIVO](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> ATTO NULLO](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> COMPROPRIETARI](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> ACCORDO DI PROGRAMMA](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> CONFERENZA DI SERVIZI](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> ELEMENTI ACCIDENTALI --> CONDIZIONE](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> ELEMENTI ACCIDENTALI --> TERMINE](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> IRRILEVANZA DELLA PARTECIPAZIONE](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> NOTIFICA](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> ONERI DI URBANIZZAZIONE](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI --> N.T.A.](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI --> PEEP](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI --> PIANI ATTUATIVI](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI --> PIANO DI RECUPERO](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI --> PIANO PARTICOLAREGGIATO](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI --> PIANO REGOLATORE](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI --> PIANO REGOLATORE --> VINCOLO ESPROPRIATIVO](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI --> PIP](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANO IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA --> CONOSCENZA ACQUISITA DA CONIUGE O PARENTE](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA --> CONOSCENZA ACQUISITA DAL DIFENSORE](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA --> DEPOSITO DEI DOCUMENTI](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA --> ELEMENTI ESSENZIALI](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA --> ESISTENZA E LESIVITÀ DELL'ATTO](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA](#)

[CONOSCENZA --> FORMULAZIONE OSSERVAZIONI E RICHIESTE](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA --> MENZIONE IN ALTRO ATTO](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA --> MOTIVAZIONE](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA --> PROVA RIGOROSA](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA --> PROVA RIGOROSA --> ONERE](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PROCEDURE DI AFFIDAMENTO](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PROGETTAZIONE](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PROGETTAZIONE -> PERIZIA DI VARIANTE](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PUBBLICA UTILITÀ](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PUBBLICA UTILITÀ --> COMUNICAZIONE ART. 17 DPR 327/2001](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PUBBLICA UTILITÀ --> DEPOSITO ART. 10 L 865/71](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PUBBLICAZIONE IN ALBI](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PUBBLICAZIONE IN ALBI --> AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PUBBLICAZIONE NEL BUR](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PUBBLICITÀ PLURIMA](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> REGOLAMENTI --> REGOLAMENTO IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> REGOLAMENTI --> REGOLAMENTO URBANISTICO COMMERCIALE](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> SILENZIO RIFIUTO](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TARIFFE DEI SERVIZI MARITTIMI](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> ACCESSO AGLI ATTI](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> CARTELLO AFFISSO IN CANTIERE](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> CONCESSIONE EDILIZIA](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> DIA/SCIA](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> FINE LAVORI](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> INIZIO LAVORI](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> PROPOSIZIONE AZIONE CIVILE](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> STAMPA LOCALE](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TITOLO EDILIZIO --> TITOLI EDILIZI IN SENSO LATO](#)

[IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> RIMESSIONE IN TERMINI](#)

[IMPUGNAZIONE --> TITOLO EDILIZIO](#)

[IMPUGNAZIONE --> TITOLO EDILIZIO --> ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ --> SILENZIO DINIEGO](#)

[IMPUGNAZIONE --> TITOLO EDILIZIO --> DIA/SCIA](#)

[IMPUGNAZIONE --> TITOLO EDILIZIO --> DIA/SCIA --> ATTO PRIVATO](#)

[IMPUGNAZIONE --> TITOLO EDILIZIO --> DIA/SCIA --> PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO](#)

[IMPUGNAZIONE --> TITOLO EDILIZIO --> IN DEROGA](#)

[IMPUGNAZIONE --> TITOLO EDILIZIO --> TITOLI EDILIZI IN SENSO LATO](#)

[IMPUGNAZIONE --> TRASFERIMENTO BENI ALLE USL](#)

[IMPUGNAZIONE --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE](#)

[IMPUGNAZIONE --> VINCOLI](#)

[IMPUGNAZIONE --> VINCOLI --> VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO](#)

[INDEBITO ARRICCHIMENTO](#)

[INTERESSE AD AGIRE](#)

[INTERESSE AD AGIRE --> ACCORDO DI PROGRAMMA](#)

[INTERESSE AD AGIRE --> ACQUISIZIONE SANANTE](#)

[INTERESSE AD AGIRE --> ALIENAZIONE DI BENI PUBBLICI](#)

[INTERESSE AD AGIRE --> CERTIFICATO DI AGIBILITÀ](#)

[INTERESSE AD AGIRE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA](#)

[INTERESSE AD AGIRE --> CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE](#)

[INTERESSE AD AGIRE --> CONDONO](#)

[INTERESSE AD AGIRE --> DECRETO DI ESPROPRIO](#)

[INTERESSE AD AGIRE --> DECRETO DI OCCUPAZIONE --> NOTIFICA](#)

[INTERESSE AD AGIRE --> EVIDENZA PUBBLICA](#)

[INTERESSE AD AGIRE --> IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE](#)

[INTERESSE AD AGIRE --> INTERESSE STRUMENTALE](#)

[INTERESSE AD AGIRE --> NON ESPROPRIATI](#)

[INTERESSE AD AGIRE --> PROGETTAZIONE](#)

[INTERESSE AD AGIRE --> RATIONES DECIDENDI](#)

[INTERESSE AD AGIRE --> RATIONES DECIDENDI --> INATTACCABILITÀ DI ALMENO UNA](#)

[INTERESSE AD AGIRE --> RATIONES DECIDENDI --> OMESSA IMPUGNAZIONE DI TUTTE](#)

[INTERESSE AD AGIRE --> REALIZZAZIONE DELL'OPERA](#)

[INTERESSE AD AGIRE --> RETROCESSIONE](#)

[INTERESSE AD AGIRE --> SANZIONI EDILIZIE](#)

[INTERESSE AD AGIRE --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO](#)

[INTERESSE AD AGIRE --> STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE](#)

[INTERESSE AD AGIRE --> STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE --> PIANI PEREQUATIVI](#)

[INTERESSE AD AGIRE --> TITOLO EDILIZIO](#)

[INTERESSE AD AGIRE --> TITOLO EDILIZIO --> DISTANZE TRA COSTRUZIONI](#)

[INTERESSE AD AGIRE --> TITOLO EDILIZIO --> PROPRIETARIO DEL FONDO SERVENTE](#)

[INTERESSE AD AGIRE --> TITOLO EDILIZIO --> VARIANTI](#)

[INTERESSE LEGITTIMO, TUTELA](#)

[INTERRUZIONE](#)

[INTERVENTO](#)

[INTERVENTO --> PROCESSO TRIBUTARIO](#)

[IURA NOVIT CURIA](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> ABUSIVA OCCUPAZIONE DEMANIO MARITTIMO](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> AZIONI A TUTELA DELLA COSA COMUNE](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> DETERMINAZIONE CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> DETERMINAZIONE TARIFFE AUTOSTRADALI](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> GIUSTO PROCEDIMENTO](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> IMPUGNAZIONE DECISIONE](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> IMPUGNAZIONE DEL TITOLO EDILIZIO](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> IMPUGNAZIONE STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> RAPPORTI CON INTERESSE AD AGIRE](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> ACQUIRENTE CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> COMITATI](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> COMUNE](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> CONDOMINIO](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> CONDUTTORE](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> EREDE](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> LIVELLARIO](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> ORGANIZZAZIONI SINDACALI](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> PROPRIETARIO](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> PROPRIETARIO CONFINANTE](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> PROPRIETARIO CONFINANTE --> BASE
NORMATIVA](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> PROPRIETARIO CONFINANTE -->
STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> PROPRIETARIO CONFINANTE --> VICINITAS](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> STRUTTURE COMMERCIALI](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> TRASFERIMENTO COATTIVO TRATTI STRADALI](#)

[LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> TUTELA DELL'AMBIENTE](#)

[LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> AGENZIE FISCALI](#)

[LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> ALLOGGI DI SERVIZIO](#)

[LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> CLASSIFICAZIONE STRADE](#)

[LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> CONFERENZA DI SERVIZI](#)

[LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> DANNO DA ANIMALI](#)

[LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> DELEGA DI FUNZIONI](#)

[LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> DEMANIO MARITTIMO](#)

[LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> DISTANZE LEGALI](#)

[LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> ESPROPRIAZIONE --> DECRETO DI ESPROPRIO](#)

[LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> IMPIANTI DI RADIOTELEFONIA](#)

[LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> IN GENERALE](#)

[LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> LOTTIZZAZIONE](#)

[LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> NORMATIVA ANTISISMICA](#)

[LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> ONERI DI URBANIZZAZIONE](#)

[LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI](#)

[LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> TITOLO EDILIZIO](#)

[LITISCONSORZIO](#)

[LITISCONSORZIO --> ATTRIBUZIONE RENDITA CATASTALE](#)

[LITISCONSORZIO --> AVVISO DI LIQUIDAZIONE](#)

[LITISCONSORZIO --> CONIUGI](#)

[LITISCONSORZIO --> IN GIUDIZIO RELATIVO AD OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA](#)

[LITISCONSORZIO --> VIOLAZIONE DI DISTANZE LEGALI, COMPROPRIETARI](#)

[LITISPENDENZA](#)

[MISURE CAUTELARI](#)

[MISURE CAUTELARI --> NUOVO ESERCIZIO DEL POTERE](#)

[MISURE CAUTELARI --> ORDINANZA CAUTELARE PROPULSIVA](#)

[MOTIVI AGGIUNTI](#)

[MUTATIO/EMENDATIO LIBELLI](#)

[OPPOSIZIONE R.D. 639/1910](#)

[PRECLUSIONI](#)

[PROCURA AD AGIRE](#)

[PROVE --> COMPORTAMENTO PROCESSUALE](#)

[PROVE --> DOCUMENTAZIONE](#)

[PROVE --> DOCUMENTAZIONE --> PRODUZIONE](#)

[PROVE --> FATTI AMMESSI](#)

[PROVE --> INTAVOLAZIONE](#)

[PROVE --> MANCATA CONTESTAZIONE DEDUZIONI AVVERSE](#)

[PROVE --> MANCATO ADEMPIMENTO A RICHIESTE ISTRUTTORIE](#)

[PROVE --> ONERE DELLA PROVA](#)

[PROVE --> PROCESSO TRIBUTARIO](#)

[PROVE --> PROVE FORMATE IN ALTRO PROCESSO](#)

[PROVE --> PRUDENTE APPREZZAMENTO](#)

[PROVE --> RILEVAZIONI AEREE](#)

[PROVE --> SANABILITÀ DELL'ABUSO EDILIZIO](#)

[PROVE --> TESTIMONIANZA --> INCAPACITÀ](#)

[PROVE --> UTILIZZABILITÀ](#)

[RAPPRESENTANZA PROCESSUALE](#)

[RETROCESSIONE --> ACCERTAMENTO PRESUPPOSTI](#)

[RETROCESSIONE --> POTERI DEL GIUDICE](#)

[RICORSO COLLETTIVO](#)

[RICORSO CUMULATIVO](#)

[RICORSO INCIDENTALE](#)

[RICORSO INCIDENTALE --> ORDINE DI TRATTAZIONE](#)

[RINVIO PREGIUDIZIALE COMUNITARIO --> ORDINANZA DI RIMESSIONE --> CONTENUTO](#)

[RINVIO PREGIUDIZIALE COMUNITARIO --> OSSERVAZIONI DELLE PARTI](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO ALLA SALUTE](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO AMBIENTALE](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> FUNZIONE](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> POTERI DEL GIUDICE](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> POTERI DEL GIUDICE --> DIVIETO DELLA REFORMATIO IN PEIUS](#)

[RISARCIMENTO DEL DANNO --> POTERI DEL GIUDICE --> PERSONALIZZAZIONE](#)

[RIUNIONE](#)

[SILENZIO RIFIUTO](#)

[SILENZIO RIFIUTO --> AMMISSIBILITÀ RICORSO](#)

[SILENZIO RIFIUTO --> COMMISSARIO AD ACTA](#)

[SILENZIO RIFIUTO --> FINALITÀ](#)

[SILENZIO RIFIUTO --> IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO](#)

[SILENZIO RIFIUTO --> INDENNITÀ](#)

[SILENZIO RIFIUTO --> ISTANZA DI ACCERTAMENTO DEMANIALITÀ](#)

[SILENZIO RIFIUTO --> ISTANZA MANIFESTAMENTE INFONDATA](#)

[SILENZIO RIFIUTO --> LEGITTIMAZIONE AD AGIRE](#)

[SILENZIO RIFIUTO --> POTERI DEL GIUDICE](#)

[SILENZIO RIFIUTO --> POTERI DELL AMMINISTRAZIONE](#)

[SILENZIO RIFIUTO --> PRESUPPOSTI](#)

[SILENZIO RIFIUTO --> PRESUPPOSTI --> ATTIVITÀ PROVVEDIMENTALE](#)

[SILENZIO RIFIUTO --> PRESUPPOSTI --> DIFFIDA](#)

[SILENZIO RIFIUTO --> PRESUPPOSTI --> OBBLIGO DI PROVVEDERE](#)

[SILENZIO RIFIUTO --> PRESUPPOSTI --> SILENZIO NON SIGNIFICATIVO](#)

[SILENZIO RIFIUTO --> RISARCIMENTO DEL DANNO](#)

[SILENZIO RIFIUTO --> THEMA DECIDENDUM](#)

[SILENZIO RIFIUTO --> VALUTAZIONE D'INCIDENZA --> REGIONI E PROVINCE --> SICILIA](#)

[SOSPENSIONE](#)

[SOSPENSIONE --> PERENZIONE](#)

[SOSPENSIONE --> PREGIUDIZIALITÀ](#)

[SOSPENSIONE --> PROCESSO TRIBUTARIO](#)

[SPESE E DANNI PROCESSUALI](#)

[SUCCESSIONE](#)

[TERMINI PROCESSUALI DIMIDIATI](#)

[TERMINI PROCESSUALI DIMIDIATI --> ART. 43 DPR 327/2001](#)

[TERMINI PROCESSUALI DIMIDIATI --> AZIONE RISARCITORIA](#)

[TERMINI PROCESSUALI DIMIDIATI --> CONCESSIONE DEMANIALE, INAPPLICABILITÀ](#)

[TERMINI PROCESSUALI DIMIDIATI --> CONTENUTO DELLA CONTROVERSIA](#)

[TERMINI PROCESSUALI DIMIDIATI --> DISMISSIONE PATRIMONIO PUBBLICO](#)

[TERMINI PROCESSUALI DIMIDIATI --> ECCEZIONE LA SOLA NOTIFICA DEL RICORSO](#)

[TERMINI PROCESSUALI DIMIDIATI --> ECCEZIONE LA SOLA NOTIFICA DEL RICORSO --> ERRORE SCUSABILE](#)

[TERMINI PROCESSUALI DIMIDIATI --> LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA](#)

[TERMINI PROCESSUALI DIMIDIATI --> MOTIVI AGGIUNTI](#)

[TERMINI PROCESSUALI DIMIDIATI --> SERVIZI PUBBLICI](#)

[TUTELA](#)

[ULTRAPETIZIONE](#)

GIUDIZIO

TAR CALABRIA, SEZIONE II CATANZARO n.205 del 03/03/2009 - Relatore: Pierina Biancofiore - Presidente: Vincenzo Fiorentino

Sintesi:

In tema di ricorso giurisdizionale, esula dai poteri attribuiti al giudice amministrativo adito in sede di giurisdizione di legittimità quello di sostituirsi all'Amministrazione al fine di adottare il provvedimento soddisfacente della pretesa sostanziale del ricorrente.

Estratto: «Anche l'aspetto della censura secondo cui non sarebbe stato necessario neppure il nulla osta paesaggistico ambientale perché la costruzione è antecedente alla previsione normativa, non merita accoglimento. Come osservato nelle sentenze sopra citate non "può sostenersi che all'epoca in cui il condono è stato richiesto e cioè nel 1995 non trovassero applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs n. 42 del 2004 recante il Codice per i beni culturali, atteso che, come noto, esso non è altro che la riproposizione di norme già esistenti all'epoca di presentazione dell'istanza di condono edilizio ed esattamente della L. 29 giugno 1939, n. 1497 sulle bellezze naturali. Per giurisprudenza costante la determinazione del silenzio assenso sul condono per decorso dei 24 mesi dalla data dell'istanza, è invocabile non sempre bensì solo quando le opere risultino eseguite in aree non sottoposte ad alcun vincolo, sia di inedificabilità ex art. 33 della L. n. 47 del 1985, sia paesaggistico ambientale (TAR Puglia, Bari, sez. II, 9 aprile 2003, n. 1660). E comunque tranciante sull'argomento è l'Adunanza Plenaria n. 20 del 22 luglio 1999 che ha affermato il principio secondo cui "la disposizione dell'art. 32 l. 28 febbraio 1985 n. 47, in tema di condono edilizio, nel prevedere la necessità del parere dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico ai fini del rilascio delle concessioni in sanatoria, non reca alcuna deroga ai principi generali e pertanto essa deve interpretarsi nel senso che l'obbligo di pronuncia dell'autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione all'esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dall'epoca in cui il vincolo medesimo sia stato introdotto. Ciò in quanto tale valutazione corrisponde all'esigenza di vagliare l'attuale compatibilità con il vincolo dei manufatti realizzati abusivamente." (in particolare sul punto: TAR Calabria, Catanzaro, sezione II, 3 maggio 2006, n. 458). 6. In conseguenza della reiezione della domanda principale decade anche la domanda volta ad ottenere una sentenza costitutiva che sostituisca l'atto di concessione edilizia in sanatoria ex art. 2932 c.c., domanda peraltro inammissibile dinanzi al giudice amministrativo, come già sostenuto dal TAR in altre analoghe circostanze: " Rileva, invero, il Collegio che, per giurisprudenza consolidata (cfr. ex multis, C.d.S., sez. VI, 23 settembre 1998, n. 1280; C.d.S., sez. V, 2 febbraio 1996, n. 118), esula dai poteri attribuiti al giudice amministrativo adito in sede di giurisdizione di legittimità quello di sostituirsi all'Amministrazione al fine di adottare il provvedimento soddisfacente della pretesa sostanziale del ricorrente." (TAR Calabria, Catanzaro, sezione II, 24 aprile 2006, n. 417). Va altresì precisato che l'Alto Consesso ammette tale sostituzione del giudice all'amministrazione esclusivamente nei casi di giurisdizione di merito, come nelle due sentenze precisato, mentre nel caso in esame si è in presenza di una controversia rientrante nella giurisdizione esclusiva ex art. 34 del D.Lgs. n.80 del 1998.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE IV NAPOLI n.25190 del 17/11/2010 - Relatore: Diana Caminiti - Presidente: Luigi Domenico Nappi

Sintesi:

Mentre l'atto di conferma è autonomamente impugnabile, in quanto da un lato presuppone un completo riesame della fattispecie e dall'altro si sostituisce, pur avendo identico

dispositivo, all'atto confermato, l'atto meramente confermativo si limita a richiamare il precedente provvedimento e non ha perciò alcuna valenza costitutiva, con conseguente inammissibilità per difetto di interesse del ricorso proposto avverso di esso e non avverso il provvedimento originario.

Estratto: «Inammissibile per difetto di interesse a ricorrere, secondo quanto eccepito dal Comune resistente, è invece il ricorso per motivi aggiunti, in quanto la disposizione oggetto di gravame non è entrata nel merito dell'esame della nuova istanza di accertamento in conformità presentata da parte ricorrente, ma si è limitata a dichiararne l'improcedibilità - e non si presenta pertanto, al contrario di quanto dedotto da parte ricorrente come nuovo atto di diniego - non avendo parte ricorrente con tale istanza allegato nuovi elementi di fatto o normativi, idonei a comportare una nuova istruttoria, ai sensi della delibera di G.C. n. 2987 del 4 agosto 2003. Il gravato provvedimento pertanto, in quanto non fondato su una nuova istruttoria, si presenta quale atto meramente confermativo del precedente atto di diniego, con quello che ne consegue sul piano dell'ammissibilità del gravame avverso il medesimo. Ed invero per costante giurisprudenza "mentre l'atto di conferma è autonomamente impugnabile, in quanto da un lato presuppone un completo riesame della fattispecie e dall'altro si sostituisce, pur avendo identico dispositivo, all'atto confermato, l'atto meramente confermativo si limita a richiamare il precedente provvedimento e non ha perciò alcuna valenza costitutiva, con conseguente inammissibilità per difetto di interesse del ricorso proposto avverso di esso e non avverso il provvedimento originario" (ex multis Consiglio Stato, sez. IV, 10 dicembre 2009, n. 7732). Peraltro, a prescindere da tale assorbente rilievo, inammissibili sono i motivi di ricorso, essendo gli stessi calibrati sulla considerazione dell'atto gravato come atto a contenuto provvedimentale, laddove lo stesso, in quanto relativo ad una declaratoria di improcedibilità della nuova istanza di accertamento in conformità e non emesso a seguito di autonoma istruttoria, non assume contenuto provvedimentale. Ed invero essendo detto atto basato sull'unico assunto della non suscettibilità di riesame della nuova istanza di accertamento in conformità, in quanto non basata su nuovi elementi di fatto o normativi, l'unico profilo di cui il ricorrente avrebbe potuto dolersi, non avendo tra l'altro impugnato la richiamata delibera della G.C. n. 2897 del 4 agosto del 2003, era la circostanza che il Comune non avesse provveduto all'esame dell'istanza di sanatoria reiterata nonostante l'allegazione da parte sua di nuovi elementi di fatto o normativi. Tale assunto, sebbene genericamente dedotto in rubrica, non è stato formulato nei motivi di ricorso e risulta inoltre smentito dagli atti, atteso che la perizia asseverata, allegata alla nuova istanza di accertamento in conformità, non contiene alcun elemento di novità in grado di portare al superamento del precedente diniego, in quanto nella stessa si evidenzia solamente quanto già dedotto in sede di osservazioni ex art. 10 bis legge n. 241/90, ovvero che oggetto dell'istanza è la rifazione di un comodo agricolo (capanno) già presente all'interno della summenzionata proprietà, mentre le perizie giurate prodotte in allegato al ricorso per motivi aggiunti e alla memoria difensiva depositata in data 6 settembre 2010 - e peraltro non ritenute sufficienti in questa sede a dimostrare la legittimità della preesistenza e la conformità, quanto a volume e sagoma, delle nuove opere con la preesistenza - non sono state prodotte in allegato alla nuova istanza di accertamento in conformità ma redatte successivamente, secondo quanto dedotto dallo stesso ricorrente. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso per motivi aggiunti avverso la disposizione prot. 510 del 16 febbraio 2009, di declaratoria d'improcedibilità della nuova istanza di accertamento in conformità, va dichiarato inammissibile.»

ACCERTAMENTO --> LEGITTIMITÀ DELLA FUNZIONE PUBBLICA

TAR CALABRIA, SEZIONE I CATANZARO n.46 del 27/01/2010 - Relatore: Concetta Anastasi - Presidente: Concetta Anastasi

Sintesi:

La pubblica funzione non necessita di essere preventivamente verificata dal giudice, né potrebbe esserlo dal momento che essa può e deve essere responsabilmente esercitata, salve le garanzie apprestate alla posizioni che si assumono lese dall'attività ad essa ascritta.

Estratto: «Nella specie, l'ARSSA chiede un accertamento di legittimità in ordine ad un atto dalla medesima posto in essere, azionando un interesse inteso a verificare, in via preventiva, i limiti della propria attività amministrativa-funzionale, vale a dire i limiti dei propri poteri pubblici o, in ipotesi, la preventiva orientazione dell'esercizio di essi. In altri termini, nella specie, viene postulata la garanzia giurisdizionale -e per di più preventiva- di pubblica funzione, senza che si deduca alcuna lesione per l'esercizio dell'azione giurisdizionale, per cui, anche a voler prescindere da ogni questione in ordine all'ammissibilità o meno, sul piano processuale, di un accertamento avente ad oggetto l'individuazione della esatta direzione soggettiva dell'esplicazione di una qualsiasi posizione al di fuori del riferimento ad una fattispecie concreta, occorre considerare che una garanzia preventiva della funzione pubblica non è data nel nostro ordinamento. Invero, la pubblica funzione non necessita di essere preventivamente verificata dal giudice, né potrebbe esserlo dal momento che essa può e deve essere responsabilmente esercitata, salve le garanzie apprestate alla posizioni che si assumono lese dall'attività ad essa ascritta. Del resto, la postulazione di una verifica giudiziale preventiva della pubblica funzione o del suo esercizio da parte dell'autorità, che pur assume di esserne investita, importerebbe il sottrarsi, da parte della stessa, dalle responsabilità sue proprie, con rinuncia ad una attribuzione irrinunciabile "ex se" nonché con devoluzione al giudice di una sua inammissibile supplenza (conf.: Cass. Sez. Un. n. 3781 del 1975). Pertanto, tale postulazione va ritenuta in sé, cioè in astratto, come uno strumento incompatibile con il ruolo e con la nozione stessa di funzione pubblica e, pertanto, si pone come contraria rispetto al sistema stesso, che il detto ruolo assegna e che la detta nozione assume. Invero, l'ARSS, qualora ritenga che la fattispecie dedotta in giudizio involga l'esercizio di poteri pubblicistici, potrà agire in via di autotutela, in attuazione del principio discendente all'art. 97 Cost, di buon andamento dell'azione amministrativa, che impegna l'Amministrazione ad adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire e che, quindi, autorizza il riesame di quelli già adottati, nei casi in cui ciò si renda necessario od opportuno, alla luce di un nuovo apprezzamento della fattispecie o di circostanze sopravvenute, anche al fine di prevenire successive contestazioni, nell'esercizio di un potere che consente di emendare autonomamente l'azione amministrativa dalle illegittimità commesse, spettante, per definizione, all'organo che ha adottato l'atto asseritamente contrario alle regole di diritto che ne disciplinano l'attività. Non v'è dubbio che - di tale nuovo apprezzamento, così come delle circostanze sopravvenute - l'organo competente ad agire in via di autotutela è tenuto a dare "esplicita e puntuale contezza" (conf. ex plurimis: Cons. Stato, Sez. V, 02 luglio 2001, n. 3610). In definitiva, va dichiarata l'improponibilità della domanda per effetto assoluto di giurisdizione.»

ACCERTAMENTO --> ONERI E CONTRIBUTI

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.4006 del 20/08/2008 - Relatore: Marco Lipari -
Presidente: Emidio Frascione

Sintesi:

Le domande dirette all'accertamento della misura degli oneri afferenti ai titoli edilizi non sono soggette a decadenza e non presuppongono affatto l'impugnazione di un provvedimento autoritativo.

Estratto: «7. Anzitutto, l'amministrazione deduce la tardività del ricorso di primo grado, nella parte in cui esso contesta la quantificazione degli oneri concessori, stabilita con il provvedimento del 3 aprile 2006.8. Il motivo di appello è privo di pregio, essendo pacifico che le domande dirette all'accertamento della misura degli oneri afferenti ai titoli edilizi non sono soggette a decadenza e non presuppongono affatto l'impugnazione di un provvedimento autoritativo.»

TAR CALABRIA, SEZIONE REGGIO CALABRIA n.427 del 07/08/2008 - Relatore: Giuseppe Caruso - Presidente: Luigi Passanisi

Sintesi:

Il giudice amministrativo può esaminare tutti gli aspetti relativi all'esistenza e alla portata del debito inerenti ai contributi collegati al rilascio della concessione edilizia, a prescindere dalla tempestiva impugnazione dell'ingiunzione di pagamento emessa a norma dell'art. 2 R.D. 639/1910.

Estratto: «Il Comune eccepisce, poi, anche la tardività del ricorso, in quanto esso è stato avanzato oltre il termine di sessanta giorni, decorrente dalla conoscenza degli atti impugnati. Anche questa eccezione è inaccoglibile. L'esistenza e la portata del debito (l'an ed il quantum) inerenti ai contributi collegati al rilascio della concessione edilizia sono, come si è sopra detto, devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva. Al riguardo, quest'ultima è chiamata ad un accertamento riguardante posizioni di diritto soggettivo, per le quali l'atto determinativo della entità dei contributi ha carattere esclusivamente ricognitivo. Sussiste pertanto la possibilità, per il giudice amministrativo, di esaminare tutti gli aspetti del relativo rapporto indipendentemente dalla impugnazione di detto atto, ed anche, come nella fattispecie, in presenza della avvenuta emissione della ingiunzione di pagamento a norma dell'art. 2 del R.D. n. 639/1910, in ordine alla quale (salvo che per le sole contestazioni attinenti alla legittimità intrinseca dell'ingiunzione, rientranti nella giurisdizione dell'A.G.O., ex art. 3 del R.D. n. 739/1910) non sussiste alcun onere di impugnazione, tanto meno nei termini di decadenza propri della giurisdizione generale di legittimità (T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 30 dicembre 2003, n. 2599).»

ACCESSO AGLI ATTI

TAR LAZIO, SEZIONE I TER ROMA n.30595 del 11/08/2010 - Relatore: Pietro Morabito - Presidente: Linda Sandulli

Sintesi:

Ai fini dell'accesso, non rileva la disciplina sostanziale (pubblicistica o privatistica) dei documenti cui si intende accedere e neppure se, nel caso di controversia, sussista la giurisdizione ordinaria o quella amministrativa.

Sintesi:

Il giudizio in materia di accesso è, con riferimento ai poteri istruttori e decisorii del Giudice, sostanzialmente rivolto ad accertare la sussistenza o meno del titolo all'accesso nella specifica situazione; e ciò indipendentemente dalla maggiore o minore correttezza delle ragioni addotte dall'amministrazione per giustificare il diniego, essendo giudizio sul rapporto con ciò postulando che tale ordine debba procedere dalla valutazione, in concreto, dell'esistenza del diritto alla luce del parametro normativo indipendentemente sia dalla maggiore o minore esaustività delle ragioni addotte dall'amministrazione per giustificare il diniego od il contegno omissivo serbato che dalla prospettazione data al gravame dal

ricorrente.

Sintesi:

In forza delle modifiche apportate dalla legge 15/2005 alla legge 241/1990 il titolo legittimante all'esercizio del diritto strumentale di accesso non può più consistere in posizioni di interesse non attuali (o almeno non rilevabili con immediatezza) e che possono concretizzarsi e specificarsi proprio a seguito ed in forza degli elementi di conoscenza acquisibili attraverso l'iter procedimentale previsto dal Legislatore.

Sintesi:

Il giudice adito ex art. 25 legge 241/1990 può valutare la fondatezza del ricorso solo quando i controinteressati sono stati posti in grado di difendersi ed abbiano potuto esporre le ragioni che possano far ritenere prevalente le loro esigenze rispetto le pretese del ricorrente.

Estratto: «Considerato in diritto: - che l'Ad.Pl. del Cons.St. n.4 del 1999 ha statuito che, ai fini dell'accesso, non rileva la disciplina sostanziale (pubblicistica o privatistica) dei documenti cui si intende accedere e neppure se, nel caso di controversia, sussista la giurisdizione ordinaria o quella amministrativa; e che, pertanto, in applicazione di tale principio, non rileva, nel caso di specie, se il giudizio introdotto col ricorso nr. 172/2010 rientri nella giurisdizione di questo Tribunale amministrativo regionale ovvero di altro Giudice (e cioè il T.s.a.p.); - che il giudizio in materia di accesso, indipendentemente dalla qualificazione della posizione soggettiva fatta valere:- si attegga come giudizio a struttura impugnatoria; il che consente di assicurare quell'esigenza di stabilità delle situazioni giuridiche e di certezza delle posizioni dei controinteressati pertinenti ai rapporti amministrativi scaturenti dai principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa (cfr., in tal senso, Ad.Pl. n.7 del 2006);- è, con riferimento ai poteri istruttori e decisorii del Giudice, sostanzialmente rivolto ad accertare la sussistenza o meno del titolo all'accesso nella specifica situazione; e ciò indipendentemente dalla maggiore o minore correttezza delle ragioni addotte dall'amministrazione per giustificare il diniego (cfr., in tal senso, Cons.St., V[^], n.2966 del 2004; VI[^], n.2542 del 2002), essendo il giudizio introdotto un giudizio sul rapporto come del resto reso palese dal comma 6 dell'art.25 il quale, all'esito del ricorso, prevede che il Giudice "sussistendone i presupposti" ordina l'esibizione dei documenti richiesti, con ciò postulando che tale ordine debba procedere dalla valutazione, in concreto, dell'esistenza del diritto alla luce del parametro normativo indipendentemente sia dalla maggiore o minore esaustività delle ragioni addotte dall'amministrazione per giustificare il diniego od il contegno omissivo serbato che dalla prospettazione data al gravame dal ricorrente;Considerato che, in applicazione dei suddetti principi, questo Giudice rimane tenuto:a) in primo luogo, ad appurare - in rito –se l'invocata ostensione lede l'interesse alla riservatezza di terzi che hanno diritto a vedersi notificati del gravame per far valere nella sede processuale le ragioni ad essi pertinenti;b) in secondo luogo, ad accertare la sussistenza dei requisiti sostanziali che, nel caso soggetto al suo scrutinio, legittimano l'accesso; e ciò a tal riguardo tenendo conto delle innovazioni apportate alla legge n.241 del 1990 dalla legge n.15 del 2005; novella quest'ultima:1. che non ritiene più sufficiente (come nel vecchio Ordinamento) la titolarità di un "interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti" (art.1 d.P.R. n.352 del 1992), da "specificare ed, ove occorra, comprovare" (art.3 cit.d.P.R.) da parte dell'interessato all'accesso, prescrivendo, quale ulteriore qualificazione dell'interesse in argomento, la sua attualità (oltre che la sua corrispondenza ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso);2. in forza della quale non appare più consentito che il titolo legittimante all'esercizio del diritto strumentale di accesso consista anche in posizioni di interesse non attuali (o almeno non rilevabili con immediatezza) e che possono concretizzarsi e specificarsi proprio a seguito ed in forza degli elementi di

conoscenza acquisibili attraverso l'iter procedimentale previsto dal Legislatore. Considerato, quanto al punto sub a) del precedente periodo, l'insegnamento offerto dalle Adunanze plenarie n.4/1999 e 6/2006 che hanno affermato e ribadito la natura impugnatoria del giudizio nonché l'esigenza che il gravame sia notificato ai controinteressati da individuarsi nei soggetti cui si riferiscono i documenti richiesti; e ciò in quanto il Giudice, adito ex art. 25 l. 7 agosto 1990 n. 241, può valutare la fondatezza del ricorso solo quando i controinteressati sono stati posti in grado di difendersi ed abbiano potuto esporre le ragioni che possano far ritenere prevalente le loro esigenze rispetto le pretese del ricorrente (cfr., in tal senso, Cons.St. IV[^], n.553 del 2003 e n. 3549 del 2002); Rilevato che, nel caso di specie, l'accesso ha ad oggetto (non provvedimenti amministrativi pubblici in ogni caso non sottraibili all'accesso, ma) le istanze prodotte dalle citate due ditte concorrenti; e, pertanto, esso andava a tali ditte ritualmente notificato (adempimento non curato da parte ricorrente); Considerato, pertanto, che nel caso di specie si verte non in materia di irregolarità e/o nullità della notificazione ma di totale omissione di questa con la conseguenza che la costituzione in giudizio della (sola) Gesti Nautica – che ha preliminarmente eccepito l'omessa notifica ad essa del ricorso – non consente di sanare, con effetto ex tunc, la predetta omissione della notificazione, con accessiva inammissibilità del gravame in epigrafe:»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.4838 del 31/07/2009 - Relatore: Armando Pozzi -
Presidente: Luigi Maruotti

Sintesi:

L'azione per l'esercizio del diritto d'accesso ha natura strumentale e non sostanziale e con essa non possono dedursi ipotetici profili di invalidità degli atti di cui si chiede di acquisire conoscenza con lo speciale procedimento previsto dalla legge 241/1990.

Estratto: «1 –Preliminarmente, per un duplice ordine di ragioni, va dichiarato inammissibile il secondo motivo d'appello, con cui si chiede la declaratoria di "inefficacia" del piano di governo del territorio. In primo luogo, la censura non è stata proposta in primo grado, come pur rilevato dall'appellante. In secondo luogo, l'azione per l'esercizio del diritto d'accesso ha natura strumentale e non sostanziale e con essa non possono dedursi ipotetici profili di invalidità degli atti di cui si chiede di acquisire conoscenza con lo speciale procedimento previsto dalla legge n. 241 del 1990.2 – Ciò premesso, il primo motivo è infondato. Oggetto della pretesa d'accesso sono gli atti del procedimento di adozione dello strumento urbanistico denominato 'piano di governo del territorio'. Il Tribunale amministrativo ha correttamente osservato che per tali procedimenti si applica l'art. 24, comma 1, lettera c), della legge n. 241 del 1990, per il quale "il diritto di accesso è escluso... nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione". La legge generale sul procedimento amministrativo esclude espressamente, pertanto, dal suo ambito di applicazione quelle attività dell'amministrazione rivolte anche alla adozione ed alla approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica; ciò, come giustamente osservato dalla sentenza appellata, non perché quei procedimenti siano sottratti alla trasparenza e alla conoscenza dei cittadini e non sia possibile nei loro confronti alcun tipo di accesso, ma solo perché la trasparenza degli atti volti all'emanazione del piano – che era possibile già prima della legge 241 del 1990 - continua ad essere disciplinata dalle norme speciali che la regolavano e che prevalgono pertanto su quelle generali, secondo il criterio risolvente di antinomie normative appunto della specialità.3 - Le norme speciali si rinvergono, in particolare, nell'art. 9 della legge urbanistica n. 1150 del 1942, il cui primo comma dispone che "il progetto di piano regolatore generale del Comune deve essere depositato nella Segreteria

comunale per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prendere visione. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico nei modi che saranno stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge". I principi posti a base delle disposizioni della legge statale sono stati ribaditi dalla legislazione regionale. Infatti, l'art. 13, comma 4, della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005 dispone che "entro novanta giorni dall'adozione, gli atti di PGT sono depositati, a pena di inefficacia degli stessi, nella segreteria comunale per un periodo continuativo di trenta giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni. Del deposito degli atti è fatta, a cura del comune, pubblicità sul Bollettino ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale".»

TAR PUGLIA, SEZIONE III BARI n.981 del 22/04/2009 - Relatore: Rosalba Giansante -
Presidente: Amedeo Urbano

Sintesi:

L'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva, né alla parte che ha chiesto l'accesso, bensì allo stesso giudice amministrativo della causa principale, adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla domanda di accesso.

Sintesi:

Spetta al giudice del merito decidere circa l'utilità delle acquisizioni documentali richieste con l'accesso.

Estratto: «Ancora in rito, occorre esaminare l'istanza ex art. 25, comma 5, della legge n. 241 del 1990, depositata in data 20 febbraio 2009. Al riguardo, il Collegio aderisce alla giurisprudenza prevalente alla luce della quale l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva, né alla parte che ha chiesto l'accesso, bensì allo stesso giudice amministrativo della causa principale, adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla domanda di accesso. Ne consegue che spetta al giudice del merito decidere, alla stregua degli ordinari criteri che presiedono alla valutazione processuale in ordine alle istanze istruttorie, circa le utilità delle chieste acquisizioni documentali. Nella fattispecie del presente giudizio il Collegio ritiene che gli atti richiesti al Comune con l'istanza di accesso non possano essere utili per confortare assunti difensivi degli interessati in detto giudizio (cfr. T.A.R. Basilicata, n. 317/2008 e Consiglio di Stato, Sezione V, n. 4255/2006).»

TAR LAZIO, SEZIONE II BIS ROMA n.625 del 28/01/2008 - Relatore: Paolo Restaino -
Presidente: Francesco Corsaro

Sintesi:

Le richieste di accesso che si riferiscono ad atti di adozione solo eventuale in quanto ipotizzati come derivanti dagli esiti di sopralluoghi non possono essere fatte oggetto del ricorso previsto dall'art. 25 legge 241/1990, che è proponibile solo per ottenere l'esibizione di atti già formati e realmente esistenti.

Estratto: «Quanto alle altre richieste di accesso specificamente indicate alla soprassegnata lettera b) anche tali richieste che si riferiscono ad atti di adozione solo eventuale in quanto ipotizzati come derivanti dagli esiti degli stessi sopralluoghi, non si rendono suscettibili di

divenire oggetto del ricorso previsto dall'art. 25 l. n. 241/1990. Tale ricorso è infatti proponibile per ottenere la esibizione di atti già formati e realmente esistenti. Non è invece ammissibile l'esperimento di un "actio ad exhibendum" per investire la P.A. della ricerca di atti indeterminati di incerta esistenza al fine di soddisfare una esigenza conoscitiva del richiedente sulla esistenza di provvedimento anche se, a giudizio dello stesso richiedente, l'Amministrazione aveva l'obbligo di emanare. Per la emanazione di provvedimenti di obbligatoria adozione da parte dell'Amministrazione l'interessato resta solo legittimato ad esercitare i rimedi appositamente offertigli dall'ordinamento, ove ne sussistano i presupposti.»

ACQUIESCENZA

TAR LOMBARDIA, SEZIONE IV MILANO n.2793 del 13/07/2010 - Relatore: Concetta Plantamura - Presidente: Adriano Leo

Sintesi:

L'adempimento alla prescrizione del titolo edilizio che impone la cessione delle aree a standard non determina acquiescenza nei confronti del titolo edilizio, in quanto il comportamento non è spontaneo ma posto in essere di un preciso obbligo previsto anche dalle n.t.a. del P.R.G..

Sintesi:

L'acquiescenza presuppone una condotta consapevole, da parte dell'avente titolo all'impugnazione, che sia libera e inequivocabilmente diretta ad accettare l'assetto di interessi definito dall'Amministrazione attraverso gli atti oggetto di impugnazione, oltreché posta in essere anteriormente all'iniziativa in sede giurisdizionale, sì da assumere il significato indiscutibile di rinuncia preventiva alla stessa.

Estratto: «1. Preliminarmente, il Collegio deve esaminare l'eccezione di irricevibilità/inammissibilità del ricorso sollevata da parte resistente, facendo leva sull'acquiescenza prestata dalla ricorrente ai provvedimenti edilizi in questa sede impugnati. In tal senso, la difesa comunale ha rilevato come l'atto impugnato, partecipando della natura dei provvedimenti autoritativi, si distinguerebbe, sotto tale profilo, dai provvedimenti di determinazione degli oneri di urbanizzazione che, limitandosi a determinare le somme dovute in stretta applicazione di parametri normativi prefissati, presenterebbero carattere dichiarativo e sarebbero pertinenti ad un rapporto paritario fra Amministrazione e richiedente il titolo edilizio, rapporto coinvolgente, pertanto, posizioni giuridiche di diritto soggettivo. I provvedimenti che impongono la cessione di aree a standard, per contro, sempre secondo il medesimo patrocinio, in quanto manifestazione del più generale potere comunale di rilascio di titoli ampliativi in materia edilizia, presenterebbero carattere autoritativo e si rivelerebbero idonei a configurare in termini di interesse legittimo le posizioni giuridiche dei loro destinatari. Da ciò, la conclusione tratta dal resistente patrocinio, secondo cui, ove il destinatario dell'attività autorizzatoria in questione si ritenesse leso dal titolo ampliativo rilasciato dall'autorità comunale, anche soltanto per la parte concernente la cessione di che trattasi, lo stesso dovrebbe impugnare l'atto di concessione nel rispetto dei termini di decadenza propri del giudizio di legittimità. Ciò, in quanto la prescrizione concernente la cessione delle aree, essendo parte integrante del provvedimento concessorio, ne condividerebbe la natura e, quindi, lo stesso regime impugnatorio. Allo stesso modo, dalla natura di provvedimento amministrativo autoritativo dell'atto in questione discenderebbe, altresì, l'applicabilità del principio dell'acquiescenza, in virtù del quale, in caso di adesione da parte dell'interessato alla scelta espressa dall'Amministrazione, in conformità ad una propria istanza volta al conseguimento di un atto

ampliativo, non potrebbe poi ammettersi l'impugnazione del medesimo provvedimento una volta rilasciato dalla P.A., sia pure adducendone la parziale illegittimità. Nel caso di specie, per vero, la concessione edilizia rilasciata sarebbe stata condivisa da parte ricorrente in ogni sua parte, ivi compresa quella concernente la determinazione delle aree a standard, com'è dimostrato in modo eloquente dalla circostanza che la stessa parte avrebbe provveduto, dopo il conseguimento del suddetto titolo e anteriormente alla proposizione dell'odierno ricorso, a versare tutte le somme dovute a titolo di monetizzazione. Di contrario avviso alla suesposta tesi si mostra il patrocinio ricorrente, che contesta la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità - nel caso di specie - del principio dell'acquiescenza, atteso che, il pagamento di quanto richiesto dal Comune non sarebbe avvenuto spontaneamente, ma in adempimento di un obbligo imposto dall'art. 22 delle N.T.A., anch'esso oggetto d'impugnazione. In altri termini, secondo l'esponente dovrebbe escludersi la ricorrenza della predetta acquiescenza in considerazione dello stato di necessità in cui si sarebbe venuta a trovare la ricorrente, costretta a subire l'osservanza dell'obbligo posto dall'art. 22 cit., al fine di ottenere l'agognata concessione edilizia e di creare le condizioni per potere, di seguito, impugnare la ridetta norma, quale atto presupposto del titolo edilizio in questione. L'eccezione è, benché condivisibile nelle premesse, infondata nelle conclusioni tratte a proposito dell'istituto dell'acquiescenza. Giova richiamare, al riguardo, il consolidato orientamento giurisprudenziale - dal quale il Collegio non ritiene doversi discostare - secondo cui l'acquiescenza presuppone una condotta consapevole, da parte dell'avente titolo all'impugnazione, che sia libera e inequivocabilmente diretta ad accettare l'assetto di interessi definito dall'Amministrazione attraverso gli atti oggetto di impugnazione, oltreché posta in essere anteriormente all'iniziativa in sede giurisdizionale, sì da assumere il significato indiscutibile di rinuncia preventiva alla stessa (cfr. ex plurimis Consiglio di Stato, sez. IV, 27 giugno 2008, n. 3255; Cons. Stato, sez. IV, 2 ottobre 2006, nr. 5743). Non si può trascurare, in effetti, il chiaro disposto di cui all'art. 329 c.p.c. (Acquiescenza totale o parziale), secondo cui l'acquiescenza deve risultare "da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge". In tal senso, anche la Suprema Corte ha in più occasioni affermato che l'acquiescenza del soccombente, che costituisce ostacolo alla proposizione dell'impugnazione ex art. 329 c.p.c., ove non risulti da un'accettazione espressa della pronuncia giudiziale o da una formale rinuncia a sottoporla a gravame, può desumersi soltanto da atti o fatti univoci, del tutto incompatibili con la volontà di avvalersi del mezzo di impugnazione nell'ipotesi prevista. (cfr. fra le altre Cassazione civile, sez. lav., 26 gennaio 2006, n. 1551, secondo cui: "non dà luogo ad acquiescenza l'adempimento da parte del soccombente, effettuato a seguito di una richiesta di pagamento proveniente dal legale della parte vincitrice, sia pur redatta in termini amichevoli per ragioni di colleganza professionale, dopo una sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva, in quanto tale comunicazione è l'annuncio che la parte vincitrice intende ottenere immediatamente il pagamento, procedendo in sede esecutiva mediante precetto in mancanza di un pagamento spontaneo, e pertanto il pagamento eseguito è volto ad evitare l'esecuzione forzata"). Ebbene, in relazione al caso che qui occupa, appaiono convincenti le considerazioni espresse dal patrocinio ricorrente, al fine di escludere la ricorrenza del requisito della spontaneità del proprio comportamento, sia al momento della richiesta del titolo edilizio, che in quello successivo dell'adempimento. Si allude, in particolare, alla considerazione di parte ricorrente secondo cui - sul presupposto dell'asserita illegittimità dell'art. 22 delle N.T.A. - ritenuto non immediatamente impugnabile a cagione della sua asserita non immediata lesività (aspetto che si analizzerà meglio nel prosieguo), l'esponente avrebbe dovuto "provocare" il rilascio del titolo ampliativo, poi di fatto adottato dall'Amministrazione, in attuazione del disposto della suindicata norma, così determinando l'attualità dell'interesse all'odierno ricorso. Indi, in adempimento dell'obbligo all'uopo previsto nel titolo in questione, la stessa parte avrebbe provveduto al pagamento di quanto dovuto. Per le suesposte ragioni, quindi, non si può ritenere sussistente, nel caso in esame, il requisito della spontaneità dell'adempimento, necessario per ritenere verificata la

decadenza dall'impugnazione a causa della ridetta acquiescenza.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE II SALERNO n.5911 del 10/05/2010 - Relatore: Paolo Severini -
Presidente: Filippo Portoghese

Sintesi:

Si verifica l'acquiescenza ad un provvedimento amministrativo solo in presenza di atti, comportamenti o dichiarazioni univoci, posti liberamente in essere dal destinatario dell'atto, che dimostrino anzitutto che vi sia stata la possibilità di un'agevole comprensione del contenuto e degli effetti lesivi del provvedimento e poi, sulla base di tale esatta rappresentazione, che sia seguita la chiara ed incondizionata (cioè non rimessa ad eventi futuri ed incerti) volontà dello stesso di accettarne gli effetti e l'operatività.

Estratto: «Nel testo della deliberazione di C. C. n. 28/2002, in particolare, riguardo all'accordo in questione è dato leggere quanto segue: "A seguito di convocazione del Sindaco s'è tenuta riunione presso il Comune di Bellizzi in data 28.06.2002, con la presenza del Sindaco (...), del dott. Vincezo Pappalardo (...), è stato sottoscritto verbale per la risoluzione, in via transattiva, di ogni questione, anche di natura risarcitoria, riguardante il contenzioso con il dott. Pappalardo, definito con la revoca della deliberazione di C. C. n. 49/1999, effettuata in via di autotutela dall'Amministrazione Comunale. In tale verbale: il dott. Pappalardo si dichiara disposto a rinunciare a qualsiasi azione – anche di natura risarcitoria – connessa alla suindicata questione, a condizione che, quale corrispettivo, il Comune assuma impegno a risolvere tecnicamente il problema dell'irrigabilità della residua parte del fondo e a recintare l'area espropriata, creando comodo accesso alle residue parti del fondo; il Sindaco manifesta la disponibilità a valutare positivamente la proposta del Pappalardo, compatibilmente con il piano di sviluppo che l'Amministrazione intende perseguire nell'ambito del riordino generale dell'assetto urbanistico del territorio, e mostra una planimetria, predisposta dall'U. T. C., che individua – in linea di massima – le aree di proprietà Pappalardo necessarie all'Amministrazione comunale per la migliore urbanizzazione primaria e secondaria della zona (...); il dott. Pappalardo, nel prendere atto di quanto innanzi esposto, manifesta la propria disponibilità a recepire la proposta dell'Amministrazione, così come graficamente rappresentata, ferma la condizione che l'eventuale ristoro patrimoniale sia giusto e congruo e comunque non inferiore all'indennità unitaria già offerta ed accettata in data novembre 2000. Relativamente all'ipotesi espropriativa che precede, subordina, in ogni caso, un'eventuale valutazione positiva dell'esecuzione delle opere di sistemazione del terreno residuo di sua proprietà, innanzi meglio descritte". Tal essendo il contenuto del predetto accordo, il Collegio ritiene che, dallo stesso, alcun effetto di rinuncia, in via preventiva, all'azione risarcitoria, esercitata nel presente giudizio, e/o di acquiescenza, da parte del ricorrente, al prosieguo della procedura espropriativa in esame, possa fondatamente configurarsi. Il principio, cui deve ispirarsi la valutazione del prefato accordo, onde valutarne eventuali effetti preclusivi dell'azione, si rinviene, a parere del Collegio, nella seguente massima: "L'acquiescenza, intesa come accettazione espressa o tacita del provvedimento amministrativo lesivo, si configura solo in presenza di una condotta da parte dell'avente titolo all'impugnazione che sia libera e inequivocabilmente diretta a non più contestare l'assetto di interessi definito dall'Amministrazione mediante gli atti oggetto di impugnazione, ed il relativo accertamento, in quanto incidente sul fondamentale diritto di agire in giudizio, deve essere accurato ed esauriente e svolgersi su tutti i dati fattuali che hanno caratterizzato la dichiarazione negoziale, da cui deve risultare senza alcuna incertezza la presenza di una chiara intenzione definitiva di non rimettere in discussione l'atto lesivo; segue da ciò che si verifica l'acquiescenza ad un provvedimento amministrativo solo in presenza di atti, comportamenti o dichiarazioni univoci, posti liberamente in essere dal destinatario dell'atto, che dimostrino

anzitutto che vi sia stata la possibilità di una agevole comprensione del contenuto e degli effetti lesivi del provvedimento e poi, sulla base di tale esatta rappresentazione, che sia seguita la chiara ed incondizionata (cioè non rimessa ad eventi futuri ed incerti) volontà dello stesso di accettarne gli effetti e l'operatività" (Consiglio Stato, sez. IV, 31 luglio 2009, n. 4854). Nella specie, la dichiarazione, da parte del ricorrente, di "rinunciare a qualsiasi azione – anche di natura risarcitoria – connessa alla suindicata questione", è stata condizionata – con un nesso quasi sinallagmatico ("a condizione che, quale corrispettivo, il Comune assuma l'impegno (...) ") – all'impegno, da parte del Comune di Bellizzi, "a risolvere tecnicamente il problema dell'irrigabilità della residua parte del fondo e a recintare l'area espropriata, creando comodo accesso alle residue parti del fondo"; ben si comprende, allora, come la volontà di Pappalardo Vincenzo non sia stata affatto "chiara ed incondizionata" (come recita la prefata decisione del C. di S.), nel senso di accettare, sempre e in ogni caso, gli effetti della successiva attività, di natura ablatoria, posti in essere dal Comune; in nessuna parte del verbale "de quo", in particolare, è dato riscontrare "una chiara intenzione definitiva di non rimettere in discussione l'atto lesivo", che, anzi, l'interpretazione dell'atto porta, piuttosto, a considerarlo alla stregua di un accordo di massima, condizionato chiaramente al verificarsi di eventi futuri e incerti, sicché sarebbe ultroneo farne derivare effetti impeditivi della proponibilità della presente azione; né, del resto, tale atto si presta ad essere considerato come un equivalente della cessione bonaria degli immobili espropriandi da parte del ricorrente, difettando ogni esplicita espressione di volontà in tal senso. Si noti, per di più, che, nel testo del prefato accordo, il ricorrente si riserva espressamente "un'eventuale valutazione positiva" circa "l'esecuzione delle opere di sistemazione del terreno residuo di sua proprietà"; orbene, mancando in atti qualsivoglia indicazione certa, relativamente all'effettuazione di tali opere di sistemazione (al riguardo, negli scritti difensivi delle resistenti, si rinvengono affermazioni non coincidenti), e, soprattutto, circa la "eventuale valutazione positiva" delle medesime, ove realizzate, da parte di Pappalardo Vincenzo, ne risulta confermata la conclusione, sopra raggiunta, circa l'inidoneità dell'accordo in oggetto a fondare la base per una pronuncia, in rito, da parte del Tribunale.»

TAR VENETO, SEZIONE I n.2212 del 23/07/2009 - Relatore: Fulvio Rocco - Presidente:
Vincenzo Antonio Borea

Sintesi:

La mera accettazione dell'indennità di espropriazione di per sé non vale a determinare acquiescenza agli impugnati provvedimenti dispositivi dell'occupazione d'urgenza e, pertanto, non implica la perdita di interesse alla decisione di quel gravame, atteso che l'eventuale accertamento dell'illegittimità della procedura di occupazione attribuisce all'interessato la diversa ed ulteriore utilità, rispetto all'indennizzo già percepito, del risarcimento dei danni.

Estratto: «La giurisprudenza ormai unanimemente afferma che in difetto di un'esplicita manifestazione di volontà incompatibile con l'intenzione di coltivare il ricorso proposto contro il procedimento di occupazione d'urgenza (manifestazione di volontà che nella specie, e per quanto si dirà appresso, non è stata resa), la mera accettazione dell'indennità di espropriazione di per sé non vale a determinare acquiescenza agli impugnati provvedimenti dispositivi dell'occupazione d'urgenza e, pertanto, non implica la perdita di interesse alla decisione di quel gravame, atteso che l'eventuale accertamento dell'illegittimità della procedura di occupazione attribuisce all'interessato la diversa ed ulteriore utilità, rispetto all'indennizzo già percepito, del risarcimento dei danni (cfr. sul punto, ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 2004 n. 1476). In conseguenza di ciò, quindi, la possibilità di conseguire, in esito all'invocato annullamento della dichiarazione di pubblica

utilità dell'opera, un vantaggio economico maggiore di quello già ottenuto in via sostanziale si rivela, in definitiva, idonea a sostenere la permanenza in capo alle originarie ricorrenti di un interesse processualmente rilevante alla definizione del ricorso e, quindi, all'accertamento della illegittimità dei provvedimenti impugnati (come, peraltro, già affermato da Cons. St., A.P. 21 ottobre 1980, n.37, in fattispecie sostanzialmente identica a quella qui controversa).Anche nel caso di specie, quindi – e sulla scorta di quanto puntualmente affermato in omologhe fattispecie , ad es., da Cons. Stato, Sez. IV, 11 aprile 2002 n. 1986 e n. 3040 dd. 31 maggio 2003 – va evidenziato che, in carenza di espresse domande della ricorrente al riguardo, è estranea al presente giudizio ogni questione attinente all'eventuale maggior danno, ma che - per quanto detto innanzi - l'accettazione dell'indennità di esproprio non fa venir meno l'interesse della ricorrente medesima a coltivare l'impugnazione proposta avverso gli atti della procedura espropriativa, posto che in caso di accertamento dell'illegittimità degli atti e dell'eventuale riconoscimento del danno, la somma liquidata a titolo di indennità si convertirà in acconto sul maggior danno eventualmente ritenuto spettante (cfr. sul punto, ad es., Cass., Sez. I, 9 settembre 1993 n. 9448).»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE II MILANO n.3934 del 08/06/2009 - Relatore: Silvia Cattaneo -
Presidente: Mario Arosio

Sintesi:

L'acquiescenza postula, invero, un comportamento chiaro ed inequivocabile, liberamente posto in essere dalla parte prima della proposizione del ricorso, dal quale possa evincersi l'irrefutabile volontà di accettare gli effetti di determinazioni amministrative sfavorevoli, rinunciando a far valere contro di esse eventuali motivi di impugnativa.

Estratto: «4. Anche l'eccezione di improcedibilità del ricorso per acquiescenza, poiché Enel Distribuzione s.p.a. ha effettuato molti versamenti senza esplicitare formale riserva di ripetizione delle somme versate, non è fondata.4.1 L'acquiescenza postula, invero, un comportamento chiaro ed inequivocabile, liberamente posto in essere dalla parte prima della proposizione del ricorso, dal quale possa evincersi l'irrefutabile volontà di accettare gli effetti di determinazioni amministrative sfavorevoli, rinunciando a far valere contro di esse eventuali motivi di impugnativa. 4.2 I versamenti effettuati da Enel Distribuzione s.p.a., senza esplicitare formale riserva di ripetizione delle somme versate, sono invece successivi alla proposizione del ricorso e non sono, in ogni caso, espressione di alcuna volontà della parte di accettare le pretese della p.a. - né di un disinteresse al conseguimento di una decisione di merito – ma rappresentano, piuttosto, un comportamento necessario ai fini della gestione del pubblico servizio.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE V NAPOLI n.2520 del 11/05/2009 - Relatore: Paolo Carpentieri -
Presidente: Antonio Onorato

Sintesi:

Perché possa ravvisarsi un'ipotesi di acquiescenza impeditiva dell'ammissibilità del gravame, deve ricorrere una condotta consapevole, da parte dell'avente titolo all'impugnazione, che sia libera e inequivocabilmente diretta ad accettare l'assetto di interessi definito dall'amministrazione attraverso gli atti oggetto di impugnazione; circostanza che non può ravvisarsi in ipotesi di cessione del credito vantato, a titolo di risarcimento danni, nei confronti dell'Amministrazione a seguito di provvedimento acquisitivo del bene occupato, contenente riserva in merito ai ricorsi da proporre avverso gli atti dell'Amministrazione.

Estratto: «Il ricorso, in rito, è ammissibile, poiché risultano infondate le eccezioni comunali in ordine ad una pretesa acquiescenza che sarebbe stata prestata dal ricorrente per avere questi, con scrittura privata registrata in data 23 marzo 2007 e redatta nella stessa data, ceduto il credito pari ad euro 99.796,99 vantato nei confronti del Comune intimato e nascente dalla impugnata delibera consiliare n. 3 del 2 marzo 2007 (quale misura del risarcimento ex art. 43 cit.). Dall'atto di cessione del credito in questione, infatti, risulta documentalmente l'apposizione di una specifica clausola di "riserva in merito a ricorsi da proporre anche nei confronti del TAR della Campania o di qualsiasi altra giurisdizione anche speciale sia con riferimento alle procedure che ai profili del valore del cespite ed alla occupazione dello stesso". Orbene, la costante giurisprudenza amministrativa, condivisa dal Collegio, esige, perché possa ravvisarsi un'ipotesi di acquiescenza impeditiva dell'ammissibilità del gravame, che ricorra una condotta consapevole, da parte dell'avente titolo all'impugnazione, che sia libera e inequivocabilmente diretta ad accettare l'assetto di interessi definito dall'amministrazione attraverso gli atti oggetto di impugnazione (Cons. Stato, sez. IV, 27 giugno 2008, n. 3255), sicché tutti i dati fattuali devono indicare, senza incertezze, la presenza di una chiara e definitiva (cioè non rimessa ad eventi futuri ed incerti) volontà dell'interessato di non contestare l'atto lesivo ma, al contrario, di accettarne gli effetti e l'operatività (Tar Piemonte, sez. II, 4 novembre 2008, n. 2757; Cons. Stato, sez. V, 17 settembre 2008, n. 4533). Ciò che, in tutta evidenza, risulta per tabulas escluso nel caso in esame.»

Sintesi:

È inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento che autorizza l'occupazione di un'area demaniale a titolo provvisorio presentato dopo aver chiesto ed ottenuto per alcuni anni successivi alla scadenza del titolo originario, via via e sempre su richiesta di parte, titoli provvisori annuali.

Estratto: «9- In via ancora preliminare va osservato che il rilascio di singoli titoli autorizzativi provvisori -che si sono susseguiti nel tempo facendo, di volta in volta, seguito a istanze del Masullo Adolfo, amministratore della società ricorrente- pone una previa questione di rito. In fattispecie simili la giurisprudenza ha avuto modo di concludere per l'inammissibilità del ricorso presentato dopo aver chiesto ed ottenuto per alcuni anni successivi alla scadenza del titolo originario, via via e sempre su richiesta di parte, titoli provvisori annuali. Ha ritenuto la giurisprudenza che in materia di concessioni amministrative la posizione del privato è di interesse legittimo, per cui non si può chiedere al giudice amministrativo l'accertamento di un inesistente diritto soggettivo, sicché il primo provvedimento (titolo provvisorio) ottenuto dopo la scadenza del titolo originario avrebbe esso dovuto essere impugnato quanto alla sua durata (Tar Toscana, Firenze, sez. III, 24 ottobre 2005, n. 5216), a pena di perdere, per prestata acquiescenza alle pregresse determinazioni, la necessaria posizione legittimante (Tar Campania, questa settima sezione, sentenza n. 2131/06). Aggiungasi che, nella situazione qui data, parte ricorrente ha fruito di titoli provvisori per anni, sempre su sua richiesta, fino ad arrivare in prossimità della scadenza degli ulteriori sei anni (nel caso) previsti dalla legge; e solo adesso reclama il titolo esennale, obliterando del tutto gli anni trascorsi nei quali ha continuato a sfruttare la concessione per i periodi estivi (al di là dei frazionamenti temporali e della loro precarietà, che avrebbe dovuto, per l'appunto, essere ab origine denunciata). In ogni caso il Collegio -più che approfondire gli aspetti di rito se pur già trattati dalla giurisprudenza riportata, come altrimenti dovuto prima di dichiarare l'inammissibilità del gravame qui da definirsi- preferisce dar conto della infondatezza del merito.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE VII NAPOLI n.1720 del 03/04/2009 - Relatore: Arcangelo Monaciliuni - Presidente: Francesco Guerriero

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.4199 del 20/02/2009 - Relatore: Salvatore Salvago - Presidente: Mario Rosario Morelli

Sintesi:

L'acquiescenza può essere ravvisata solo quando l'interessato abbia posto in essere un comportamento inequivocamente rivelatore del proposito di non contrastare gli effetti della pronuncia, e sicuramente incompatibile con la volontà di avvalersi del diritto di gravame.

Sintesi:

L'esistenza dell'intento di non mettere in discussione il "dictum" della pronuncia, rilevante ai fini dell'acquiescenza, non può ritenersi dimostrata nei casi nei quali la parte, cui sia stato riconosciuto un diritto di portata inferiore rispetto a quello rivendicato, si attivi per ottenere l'attuazione immediata di tale diritto, non essendo tale condotta incompatibile con il proposito di perseguire, per il tramite della proposizione di gravame, l'obiettivo del riconoscimento delle più ampie ragioni originariamente vantate.

Estratto: «Il Collegio deve, poi, respingere l'eccezione di inammissibilità del ricorso per acquiescenza ex art. 329 c.p.c., formulata dal comune sul presupposto che gli eredi I. avevano notificato la sentenza di appello in forma esecutiva unitamente all'atto di precetto per il pagamento delle relative somme (inferiori a quelle pretese), senza alcuna riserva di impugnazione: avendo questa Corte ripetutamente affermato che l'acquiescenza può essere ravvisata solo quando l'interessato abbia posto in essere un comportamento inequivocamente rivelatore del proposito di non contrastare gli effetti della pronuncia, e sicuramente incompatibile con la volontà di avvalersi del diritto di gravame. Sicchè l'esistenza dell'intento di non mettere in discussione il "dictum" della pronuncia non può ritenersi dimostrata nei casi nei quali la parte, cui sia stato riconosciuto un diritto di portata inferiore rispetto a quello rivendicato, si attivi per ottenere l'attuazione immediata di tale diritto, non essendo tale condotta incompatibile con il proposito di perseguire, per il tramite della proposizione di gravame, l'obiettivo del riconoscimento delle più ampie ragioni originariamente vantate. (Cass. 7207/2005, - 5515/2001; 1823/2000; sez. un. 8453/1998).»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.257 del 20/01/2009 - Relatore: Bruno Rosario Polito - Presidente: Claudio Varrone

Sintesi:

Qualora l'atto di appello, indipendentemente dalla rubricazione dei singoli capi, chieda l'annullamento e/o l'integrale riforma della sentenza di primo grado, non può dirsi che l'appellante abbia prestato acquiescenza.

Estratto: «2). Diversamente da quanto eccepito dalla controinteressata SPALLOTTA Marisa la ricorrente non ha prestato parziale acquiescenza alla sentenza del T.A.R. omettendo di gravarsi avverso il provvedimento n. 10/2002 di rinnovo della concessione demaniale in favore della SPALLOTTA impugnato con motivi aggiunti nel giudizio di primo grado. L'atto di appello, come reso palese dal "petitum" conclusivo, ha investito "in toto" la decisione di primo grado, di cui è chiesto "l'annullamento e/o integrale riforma", con domanda che – indipendente dalla rubricazione formale dei singoli capi - ha introdotto in contestazione l'intero rapporto controverso a partire dall'atto di diniego della concessione demaniale marittima del 22.09.1998 ed ha investito il successivo atto di rinnovo della concessione in favore della sig.ra CIANFRIGLIA Maria ed i conseguenti ordini di sgombero dell' area

demaniale.»

TAR SICILIA, SEZIONE I CATANIA n.1256 del 08/07/2008 - Relatore: Rosalia Messina -
Presidente: Vincenzo Zingales

Sintesi:

L'acquiescenza deve rilevare attraverso la chiara manifestazione di una volontà incompatibile con quella di coltivare l'iniziativa giudiziaria assunta con la proposizione del giudizio; con riferimento all'azione di annullamento degli atti del procedimento ed alla domanda risarcitoria, non è a tal fine sufficiente la mera accettazione, da parte del soggetto espropriato, dell'indennità.

Estratto: «Il collegio ritiene parimenti infondata l'eccezione di inammissibilità del gravame per intervenuta acquiescenza, e, pertanto, la respinge. L'acquiescenza deve infatti rilevare attraverso la chiara manifestazione di una volontà incompatibile con quella di coltivare l'iniziativa giudiziaria assunta con la proposizione del giudizio, e non è a tal fine sufficiente la mera accettazione, da parte del soggetto espropriato, dell'indennità (cfr.: Consiglio Stato, sez. IV, 23 marzo 2004 , n. 1476, in cui si chiarisce altresì che l'eventuale accertamento dell'illegittimità della procedura d'occupazione attribuisce all'interessato la diversa ed ulteriore utilità rispetto all'indennizzo già percepito, del risarcimento dei danni; la giurisprudenza ha anche stabilito che neppure l'aver adito la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario implica acquiescenza: cfr.: Consiglio Stato, sez. IV, 02 aprile 1996 , n. 438; T.A.R. Emilia Romagna Parma, 13 marzo 1996, n. 78; Cons.giust.amm. Sicilia, 26 aprile 1996, n. 84).»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE I BRESCIA n.671 del 16/06/2008 - Relatore: Gianluca Morri -
Presidente: Giuseppe Petruzzelli

Sintesi:

L'acquiescenza ad un atto, qualora non risulti da espressa accettazione dei suoi effetti da parte del destinatario di esso, deve essere da questi resa manifesta attraverso attività condotte in maniera da esprimere in senso univoco una volontà incompatibile con quella di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge.

Estratto: «Va disattesa anche l'ultima eccezione, riguardante il Comune di Brescia, per pretesa intervenuta acquiescenza. Come è noto l'acquiescenza ad un atto, qualora non risulti da espressa accettazione dei suoi effetti da parte del destinatario di esso, deve essere da questi resa manifesta attraverso attività condotte in maniera da esprimere in senso univoco una volontà incompatibile con quella di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge. Nel caso in esame non risulta che il Comune di Brescia abbia espressamente accettato gli effetti del provvedimento oggi impugnato. Risulta, al contrario, che detto ente abbia sempre espresso, in sede istruttoria, una ferma opposizione, il che esclude anche il formarsi di forme tacite di acquiescenza. La circostanza che durante la fase istruttoria il Comune in oggetto non abbia fornito puntuali elementi valutativi circa l'intervenuto diniego di sanatoria, non rileva ai fini dell'acquiescenza ma, al più, sotto il profilo del merito della questione dedotta dallo stesso ente nell'odierna sede processuale, come si vedrà di seguito in occasione dell'esame della corrispondente censura.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.9339 del 10/04/2008 - Relatore: Sergio Del Core -
Presidente: Ugo Vitrone

Sintesi:

Deve sussistere un'assoluta incompatibilità dell'avvenuto pagamento (nel caso di specie della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno), con la volontà di avvalersi della facoltà d'impugnazione, ai fini della configurazione dell'acquiescenza tacita.

Estratto: «Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 329 c.p.c., con riferimento all'art. 324 c.p.c., e art. 2909 c.c., nonché vizio di motivazione, i L. lamentano che la Corte di appello non ha correttamente applicato il principio giurisprudenziale secondo cui non dà luogo ad acquiescenza l'adempimento spontaneo, da parte del soccombente, della prestazione dovuta in base a sentenza esecutiva, non essendo tale comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi del mezzo di impugnazione esperibile e risultando esso volto ad evitare l'esecuzione forzata del provvedimento giurisdizionale. A loro avviso, infatti, i giudici di secondo grado non hanno valutato correttamente la delibera consiliare del 18 giugno 1998 con cui il Comune di Laviano aveva stabilito di dar corso al pagamento della somma cui era stato condannato con la sentenza di primo grado: detta delibera, invero, non conteneva alcun accenno alla esecutività della sentenza del Tribunale; riconosceva che il pagamento era "ineludibile" in quanto volto a soddisfare le esigenze derivanti da maggiori oneri per espropri finalizzati alla realizzazione di opere rese necessario a causa del terremoto; dava atto che il programma generale di utilizzo dei fondi doveva essere riformulato ed assestato a seguito del pagamento in parola; non conteneva neppure un accenno alla volontà di impugnare la sentenza (il che era particolarmente significativo se posto in relazione al particolare per cui non era stato proposto appello immediato, indispensabile per provocare la sospensione della esecutività della sentenza del Tribunale). Inoltre, il Comune aveva applicato al pagamento la ritenuta erariale ai sensi della L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, comma 7, ritenuta concepibile solo in relazione alla definitiva estinzione dell'obbligo. Detto complesso di circostanze - concludono i ricorrenti - denotava la implicita, ma chiara volontà del Comune di non avvalersi della facoltà di impugnazione. Il motivo è infondato, dovendosi qui confermare la valutazione, già operata dalla Corte di appello, secondo la quale le richiamate circostanze non giustificano un giudizio di assoluta incompatibilità dell'avvenuto pagamento con la volontà di avvalersi della facoltà di impugnazione, che la costante giurisprudenza di questa Corte ritiene indispensabile ai fini della configurazione dell'acquiescenza tacita. Dette circostanze, invero, considerate sia singolarmente che nel loro complesso, restano - all'evidenza - compatibili con la riserva, ancorché inespressa, di appellare la sentenza di condanna.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.6195 del 07/03/2008 - Relatore: Francesco Maria Fioretti - Presidente: Corrado Carnevale

Sintesi:

L'acquiescenza tacita richiede il compimento di atti o fatti che siano spontaneamente compiuti e che siano inequivocamente incompatibili con la volontà di impugnare; ne consegue che il dare esecuzione ad una sentenza dotata di efficacia esecutiva, non può farsi rientrare tra gli atti incompatibili di cui all'art. 329 c.p.c., comma 1, in quanto tale comportamento può essere dettato dall'intenzione di evitare la possibile azione esecutiva.

Estratto: «Il collegio ritiene di non poter condividere tale conclusione, atteso che l'acquiescenza tacita richiede il compimento di atti o fatti che siano spontaneamente compiuti e che siano inequivocamente incompatibili con la volontà di impugnare. Il fatto di voler dare esecuzione ad una sentenza dotata di efficacia esecutiva, com'è nel caso di specie, non può farsi rientrare tra gli atti incompatibili di cui all'art. 329 c.p.c., comma 1, in

quanto tale comportamento può essere dettato dall'intenzione di evitare la possibile azione esecutiva (cfr. in tal senso: Cass. n. 11729 del 2004; n. 6480 del 1995; Cass. n. 2823 del 1992).»

ANNULLAMENTO

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.4573 del 20/07/2009 - Relatore: Raffaele Greco -
Presidente: Costantino Salvatore

Sintesi:

L'illegittimità del vincolo espropriativo è tale da travolgere tutta la procedura di esproprio.

Estratto: «6. L'accoglimento, per le ragioni innanzi illustrate, del primo motivo d'appello, articolato avverso la declaratoria di inammissibilità della delibera di variante urbanistica, impone l'esame del merito delle censure formulate in primo grado (e riproposte espressamente in sede di appello) avverso tale provvedimento. In particolare, parte appellante assume che nella specie la procedura semplificata di variante non avrebbe potuto essere esperita per carenza dei presupposti ex art. 5 d.P.R. nr. 447/98. La doglianza è fondata. 6.1. Ed invero, il primo comma della norma testé citata così recita: "Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, il responsabile del procedimento rigetta l'istanza. Tuttavia, allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può, motivatamente, convocare una conferenza di servizi, disciplinata dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto industriale". Appare evidente il generale atteggiamento di disfavore del legislatore verso l'approvazione di progetti di insediamenti produttivi con contestuale variante della destinazione urbanistica dell'area, al punto che l'operazione è consentita nel solo caso in cui – fra l'altro – "lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato". 6.2. Orbene, nel caso che occupa, come correttamente rilevato da parte appellante, non appaiono ex adverso contestate le seguenti circostanze di fatto: a) il Comune di Mercato San Severino era ricompreso in un P.I.P., e quindi nel suo territorio erano disponibili aree con specifica destinazione a insediamenti produttivi; b) ulteriori aree ad analoga vocazione erano incluse nel P.R.T. del Consorzio ASI; c) la stessa società Euroflex S.p.a., in relazione al medesimo intervento per cui è causa, aveva in precedenza fatto istanza di assegnazione di un suolo al Consorzio, col quale aveva poi stipulato apposita convenzione; d) nella delibera di variante nr. 4 del 2000 non si rinviene alcuna adeguata motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti ex art. 5 d.P.R. nr. 447/98, anche in relazione alle circostanze fattuali suindicate. 6.3. A fronte di quanto sopra, l'unico serio argomento sostanziale opposto dall'appellata Euroflex S.p.a. concerne la peculiare natura dell'intervento di che trattasi, consistente in ampliamento di impianto preesistente e non in nuovo insediamento. Tuttavia, non risulta adeguatamente dimostrata la necessità di utilizzare il suolo confinante con quello su cui sorge l'impianto preesistente, dovendo l'intervento necessariamente consistere in un ampliamento "fisico" di detto immobile (e, anzi, la circostanza che l'appellata abbia nel contempo seguito un iter parallelo, chiedendo anche al Consorzio ASI l'assegnazione di diverso suolo, lascia

piuttosto presumere il contrario).Al riguardo, giova richiamare il pregresso orientamento della Sezione nel senso di un'interpretazione estremamente restrittiva e rigorosa dei presupposti di ammissibilità della variante semplificata de qua (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 aprile 2007, nr. 1644).In particolare, è stato affermato:- che l'esistenza di un P.I.P. è ex se sufficiente a escludere la sussistenza della situazione di fatto richiesta dall'art. 5;- che, rebus sic stantibus, è del tutto irrilevante che il progetto specifico concerna un nuovo insediamento industriale ovvero l'ampliamento di un impianto già esistente;- che del pari irrilevante è il fatto che la ditta interessata all'intervento non abbia la disponibilità di suoli fra quelli già destinati a insediamenti produttivi (ciò, invero, non è sufficiente a giustificare la variante urbanistica, ben potendo procedersi a espropri dei terreni altrui già aventi la predetta destinazione).7. Il vizio testé rilevato è di per sé idoneo e sufficiente a fondare un giudizio di integrale illegittimità dell'impugnata delibera di variante urbanistica.Tale illegittimità, con ogni evidenza, incidendo sulla stessa esistenza del vincolo espropriativo, è tale da travolgere tutta la procedura di esproprio per cui è causa, esonerando il Collegio dall'esame delle ulteriori censure articolate nel ricorso introduttivo.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.26909 del 10/11/2008 - Relatore: Salvatore Salvago - Presidente: Ugo Vitrone

Sintesi:

L'annullamento, a differenza della revoca o della rimozione, agisce direttamente sull'atto amministrativo invalido, rendendolo "nullo" con effetto ex tunc.

Estratto: «Al contrario di quanto sostenuto dall'Istituto, infatti, l'annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento di occupazione, così come quello operato in sede di autotutela della stessa amministrazione, ne ha eliminato la vigenza e l'efficacia con effetti ex tunc e con essa la soggezione dell'immobile al potere espropriativo della p.a. fin dal momento in cui è stato emesso; sicché del tutto correttamente la Corte di appello ha disatteso l'iter logico seguito dall'IACP, fondato sul corollario che l'atto invalido esiste comunque quale esercizio di potere amministrativo e produce i suoi effetti finché non venga annullato: senza tener conto del fatto che questo "finché" non significa affatto che il potere resti fermo sino al momento in cui l'atto venga annullato, e neppure che l'annullamento colpisce il solo effetto vicenda che dall'atto è derivato, nonché i rapporti - giuridici sorti in base ad esso, lasciandone intatta la fonte ed il collegamento con essa. Ed il fatto che operi sugli effetti dei rapporti prodotti, facendoli venir meno fin dall'origine è spiegato dalla più qualificata dottrina nonché dalla giurisprudenza soprattutto amministrativa, (Cons. St. 5[^], 572/1978; 6[^], 294/1982 e più rec. 853/1999; 3177/2000; 6838/2000) proprio con la speciale natura dell'annullamento che, a differenza della revoca o della rimozione, agisce direttamente sull'atto amministrativo invalido, rendendolo "nullo" con effetto ex tunc: in conformità alla sua peculiare funzione di operare con riferimento al momento in cui l'atto giuridico - accadimento si compie e si perfeziona; e di avere riguardo unicamente alla situazione di fatto e di diritto esistente in tale momento. Con la conseguenza che viene eliminato ab inizio proprio il provvedimento inciso quale espressione di funzione amministrativa; e che l'apprensione degli immobili S. Z. da parte dell'IACP deve essere considerata senza titolo fin dall'inizio (Cass. Sez. un. 7253/2004; 6766/1983, nonché 2746/2008; 6515/1997; Cons. St. 4[^], 950/2004; 4[^], 4040/2003; 5[^], 1562/2002 cit.).»

ANNULLAMENTO --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> EFFETTI

TAR CAMPANIA, SEZIONE II NAPOLI n.5119 del 30/09/2009 - Relatore: Vincenzo Blanda - Presidente: Carlo d'Alessandro

Sintesi:

In ipotesi di annullamento del provvedimento acquisitivo ex art. 43 DPR 327/2001, l'Amministrazione è tenuta a restituire il bene salvo la possibilità di adozione di nuovo provvedimento acquisitivo.

Estratto: «In conclusione il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione. Alla pronuncia caducatoria consegue la condanna del Comune di Pomigliano d'Arco, richiesta dai ricorrenti, alla restituzione degli immobili di proprietà di questi ultimi, detenuti dall'ente locale in assenza di idoneo titolo legittimante. Chiare sono le implicazioni di quanto precede: anzitutto gli esponenti sono tuttora proprietari degli immobili che il Comune intimato ha occupato; di conseguenza il Comune di di Pomigliano d'Arco detiene tali vani illecitamente ed è tendenzialmente obbligato a restituirli previa rimessione allo stato pristino, salvo che ne acquisti la proprietà facendo nuovo ricorso al potere dell'articolo 43 del d.lgs. n. 327/2001. Di conseguenza la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno derivante dalla perdita del diritto di proprietà deve essere respinta. L'unico danno allo stato risarcibile è quello derivante dallo spossessamento degli immobili. Al riguardo ritiene il Collegio di applicare la disciplina dettata dall'art. 35 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80. Poiché per la determinazione dell'importo dovuto è decisivo verificare se il Comune di Pomigliano d'Arco intenda acquisire la proprietà delle unità immobiliari, ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 327, ovvero intenda restituirle ai ricorrenti (fermo restando il loro diritto al risarcimento dei danni per il periodo di mancata utilizzazione degli immobili), la Sezione dispone che il quantum sia determinato dal Comune in base alle disposizioni sostanziali del testo unico sugli espropri. Di conseguenza: a) entro il termine di sessanta giorni (decorrente dalla comunicazione o dalla previa notifica della presente decisione), il Comune di Pomigliano d'Arco e gli istanti possono addivenire ad un accordo, in base al quale la proprietà dei suoli venga trasferita al Comune e ai ricorrenti corrisposta la somma specificamente concordata; b) ove tale accordo non sia raggiunto entro il termine, il Comune di Pomigliano d'Arco - entro i successivi sessanta giorni - potrà emettere un formale e motivato decreto, con cui disporrà la restituzione degli immobili a suo tempo occupati, previa rimessione allo stato pristino, ovvero l'acquisizione di questi al proprio patrimonio indisponibile, ai sensi dell'art. 43 più volte menzionato. Nel caso di restituzione degli immobili, il Comune sarà tenuto a risarcire il danno relativo al periodo della sua utilizzazione senza titolo (cioè dalla data di scadenza dei termini di occupazione legittima e sino a quella della effettiva restituzione), danno che può essere stimato in misura corrispondente agli interessi legali sul valore di mercato degli immobili a decorrere dal giorno in cui l'occupazione è divenuta illecita. Nel caso di nuova acquisizione ex art. 43, il Comune sarà tenuto a risarcire il danno utilizzando per la sua quantificazione i parametri del comma 6 dell'articolo, tenendo conto della data dalla quale è configurabile l'illecito permanente e della destinazione urbanistica delle unità immobiliari in questione.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE V NAPOLI n.2520 del 11/05/2009 - Relatore: Paolo Carpentieri - Presidente: Antonio Onorato

Sintesi:

All'annullamento del decreto di acquisizione sanante ex art. 43 DPR 327/2001, segue la condanna dell'amministrazione intimata alla restituzione dell'immobile al proprietario.

Estratto: «Naturalmente l'amministrazione, ove potesse acquistare lecitamente e validamente l'immobile oggetto di lite, potrebbe, come legittima proprietaria (secondo il diritto civile e senza il vincolo causale dell'espropriazione), destinare il bene ai nuovi fini di

pubblica utilità che essa dovesse giudicare rispondenti all'interesse generale, secondo la sua scelta discrezionale. L'amministrazione comunale potrà dunque negoziare, ove lo ritenga opportuno, l'acquisto dell'immobile mediante compravendita civilistica (ferma restando la regola degli artt. 936 e 1150 c.c. e le imputazioni di pagamento e le compensazioni in relazione ai pagamenti medio tempore intervenuti, anche a titolo di indennizzo o risarcitorio), e così decidere il successivo utilizzo del compendio in conformità con l'interesse pubblico da essa ravvisato. Ma, in mancanza di un simile esito della vicenda, deve giudicarsi fondata e meritevole di accoglimento la pretesa, qui azionata dal privato proprietario, di ottenere la restituzione dell'immobile, nello stato di fatto in cui esso si trova, con il regolamento giuridico dei miglioramenti e delle addizioni ricavabile dalla normativa civilistica sopra indicata. Conclusivamente, per tutti gli esposti motivi, deve giudicarsi fondata e accogliersi la domanda impugnatoria di cui al ricorso introduttivo, con conseguente annullamento della delibera del consiglio comunale del Comune di S. Pietro Infine n. 3 del 2 marzo 2007. Le ulteriori impugnazioni, svolte in sede di motivi aggiunti, per quanto sopra detto, risultano a questo punto inutili, vertendo su attività realizzative dell'opera pubblica sul restituendo bene di proprietà del ricorrente, come tali allo stato divenute impossibili. All'annullamento del decreto di acquisizione sanante segue – in accoglimento della domanda proposta in via principale dalla parte ricorrente - la condanna dell'amministrazione intimata alla restituzione dell'immobile al proprietario, fermo restando il regolamento economico ai sensi del citato art. 1150 c.c.»

ANNULLAMENTO --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RINNOVO

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA n.299 del 22/04/2009 - Relatore: Marco Lipari - Presidente: Pier Giorgio Trovato

Sintesi:

In ipotesi di annullamento del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 43 DPR 327/2001 per vizi procedimentali (nel caso di specie omessa comunicazione di avvio del procedimento), non accoglibile è la conseguente domanda risarcitoria; ciò in quanto è consentito alla P.A. di riesercitare il potere mediante emanazione di nuovo provvedimento acquisitivo, nel quale dovrà trovare definitivo assetto la pretesa risarcitoria sulla base dei criteri indicati dallo stesso art. 43 TU .

Estratto: «Nella vicenda in esame, peraltro, l'intervenuto annullamento del provvedimento di acquisizione sanante come meglio sarà chiarito esaminando, nel merito, i motivi erroneamente giudicati assorbiti dal tribunale non risulta idoneo a precludere un rinnovato esercizio del potere, emendato dei vizi procedimentali accertati dal giudice, non essendo decorso ancora il termine per l'adozione di un nuovo atto. Ben diversa sarebbe l'ipotesi in cui la pronuncia di annullamento affermasse proprio la radicale carenza dei presupposti sostanziali del provvedimento contestato, impedendo all'amministrazione di operare il mero rinnovo procedimentale dell'attività giudicata illegittima. Va considerata, poi, l'assoluta peculiarità del contenuto tipico del provvedimento di "acquisizione sanante", di cui all'articolo 43 del testo unico delle espropriazioni. Esso è proprio destinato a definire la misura (necessariamente "piena") del risarcimento del danno per equivalente, da corrispondere al proprietario dell'immobile, in correlazione al trasferimento coattivo del bene utilizzato per finalità pubbliche. Inoltre, non può essere trascurato che la pretesa degli attuali appellanti ha per oggetto proprio il risarcimento per danno per equivalente, correlato alla perdita della proprietà del bene per effetto della acquisizione disposta dall'amministrazione, in applicazione dell'articolo 43 del testo unico dell'espropriazione. L'interesse degli appellanti ad ottenere l'integrale ristoro del pregiudizio patrimoniale sofferto dovrà essere realizzato mediante la fissazione dei puntuali criteri cui resta vincolata

l'amministrazione, secondo quanto sarà precisato nei punti successivi, esaminando le altre censure proposte dagli interessati e non esaminate dal tribunale. In tale contesto, la rinnovazione del procedimento costituisce la sede in cui la pretesa risarcitoria può trovare il proprio definitivo assetto, insieme a quello proprietario del bene, in modo coerente alle indicazioni fornite dal giudice, chiamato a pronunciarsi sulla esattezza della quantificazione del risarcimento operata dall'amministrazione. Resta fermo, inoltre, l'obbligo dell'amministrazione di rinnovare il procedimento di acquisizione, rispettando i criteri fissati dalla presente pronuncia, entro un limite temporale ragionevole (secondo i principi esposti dallo stesso articolo 43), che deve essere fissato nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente decisione. In mancanza dell'adozione del provvedimento di acquisizione, ai sensi dell'articolo 43, l'amministrazione è tenuta alla restituzione del bene utilizzato in assenza di valido titolo e la correlata pretesa dei soggetti privati potrà esser fatta valere mediante l'azione di esecuzione della presente decisione. Ovviamente, poi, l'adempimento dell'obbligazione risarcitoria dovrà essere effettuato entro il termine previsto dallo stesso articolo 43. Con queste precisazioni, quindi, la sentenza impugnata deve essere confermata, nella parte in cui ha ritenuto di non accogliere la domanda di risarcimento del danno, conseguente al solo accertato vizio di omessa comunicazione di avvio del procedimento.»

ANNULLAMENTO --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO

TAR ABRUZZO n.77 del 11/02/2010 - Relatore: Paolo Passoni - Presidente: Michele Perrelli

Sintesi:

Qualora il provvedimento di acquisizione ex art. 43 DPR 327/2001 sia impugnato relativamente alla quantificazione del risarcimento del danno (nel caso di specie per difetto di motivazione della sua congruità), l'annullamento giurisdizionale conseguente all'accoglimento del gravame resta limitato alla quantificazione del risarcimento, senza involgere anche il distinto (ed inoppugnato) profilo provvedimentale connesso alla valutazione degli interessi in conflitto ed alla conseguente scelta di non restituire il bene già illegittimamente occupato.

Estratto: «Quanto alle conseguenze che derivano dall'acclarato difetto di motivazione, osserva in primo luogo il collegio che il carattere provvedimentale dell'atto impugnato consente al giudicante di procedere direttamente al suo annullamento (in parte qua), senza necessario ricorso alle complesse fasi giudiziarie della consulenza tecnica d'ufficio alla ricerca del giusto risarcimento, trattandosi di fasi più agevolmente surrogabili con il doveroso riesercizio conformato del potere, tramite quel sostegno istruttorio e motivazionale illegittimamente pretermesso nei sensi specificati in sentenza. Circa la portata caducatoria della presente pronuncia va poi rilevato che, al di là di quanto formalmente prospettato nelle conclusioni del gravame (ove si ipotizza la restituzione del bene alla originaria proprietà), la stessa ricorrente non ha censurato affatto la decisione discrezionale del Comune di acquisire il bene al suo patrimonio indisponibile, dirigendosi le dedotte censure (solo) sulla deficitaria quantificazione del risarcimento. Ne consegue che l'annullamento giurisdizionale resta limitato alla quantificazione del risarcimento, senza involgere anche il distinto (ed inoppugnato) profilo provvedimentale connesso alla valutazione degli interessi in conflitto ed alla conseguente scelta di non restituire il bene già illegittimamente occupato (a prescindere da eventuali futuri ripensamenti del comune, che sarebbero comunque del tutto estranei alle norme agendi della sentenza).»

TAR TOSCANA, SEZIONE I n.817 del 12/05/2009 - Relatore: Bernardo Massari - Presidente: Gaetano Ciccì

Sintesi:

Le questioni relative al quantum del risarcimento del danno non incidono sulla legittimità del provvedimento di acquisizione ex art. 43 DPR 327/2001, potendo al più derivarne l'obbligo per l'Amministrazione di rideterminarne l'ammontare.

Estratto: «Come correttamente rilevato dalla difesa dell'amministrazione, le questioni relative al quantum del risarcimento del danno non incidono sulla legittimità del provvedimento di acquisizione, potendo al più derivarne l'obbligo per il Comune di rideterminarne l'ammontare. Si è infatti rilevato che, mentre la previsione del risarcimento costituisce condizione di legittimità della delibera ex art. 43 d.p.r. 327 del 2001, ad analoghe conclusioni non può pervenirsi per quanto riguarda la congruità del risarcimento e l'adeguatezza dei criteri di valutazione adottati nella liquidazione del danno (T.A.R. Abruzzo Pescara 15 giugno 2006 n. 345). In altre parole le questioni relative alla quantificazione dell'obbligazione indennitaria vengono ad integrare profili cognitivi autonomamente azionabili in giudizio che non inficiano la legittimità dell'atto di acquisizione, come, del resto pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza in materia di espropriazione (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 20 febbraio 2008, n. 548). In ogni caso, con riferimento agli ulteriori profili lesivi evocati dalla ricorrente che ne lamenta omessa considerazione ai fini della determinazione del danno, va ricordato che l'articolo 43, comma 6, del d.p.r. n. 327/2001 stabilisce che "salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, nei casi previsti nei precedenti commi il risarcimento del danno è determinato: a) nella misura corrispondente al valore del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7; b) col computo degli interessi moratori, a decorrere dal giorno in cui il terreno era stato occupato senza titolo".»

TAR PUGLIA, SEZIONE III LECCE n.1058 del 06/05/2009 - Relatore: Amedeo Urbano - Presidente: Amedeo Urbano

Sintesi:

Illegittimo "in parte qua" è il decreto di acquisizione coattiva in cui il risarcimento del danno non sia stato correttamente liquidato per non avere (nel caso di specie) considerato, quale momento per la determinazione del valore del bene, la data d'inizio dell'occupazione sine titolo.

Estratto: «4. - Quanto al merito, osserva il Collegio che, nel disciplinare la "utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico", l'articolo 43 t.u. 327/2001 stabilisce che "l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di espropriazione o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni". Come si desume, del resto, dall'espressa previsione degli interessi moratori aventi analoga decorrenza (co. 6), l'ammontare del risarcimento va determinato tenendo conto del momento in cui si è avverato il fatto illecito generatore del danno e, perché sia ricostituita nel patrimonio dei danneggiati l'entità economica perduta, il relativo importo deve corrispondere all'integrale controvalore del bene, che si ricava dall'applicazione allo stesso dei prezzi di mercato, rapportati alla sua ubicazione ed all'utilizzazione in atto alla data di inizio dell'occupazione sine titolo (cfr. Cass. civ., Sez. I, 11 febbraio 2008, n. 3189; Tar Sardegna Cagliari, Sez. II, 16 febbraio 2006, n. 231; Tar Toscana, 11 giugno 2004, n. 2066). Nel decreto impugnato, tuttavia, l'entità dei danni è stata

calcolata tenendo presente il valore del terreno al momento della sua occupazione (22.11.1996).Pertanto, sul punto l'anzidetto provvedimento deve essere censurato, perché, ai sensi dell'art. 43, comma sesto, tu 327/2001, spetta ai ricorrenti il diritto di essere risarciti del danno sofferto in misura pari all'integrale controvalore del terreno risultante dall'applicazione allo stesso dei prezzi di mercato alla data del 22.11.2001.In tali sensi e in tali limiti va dunque accolta la domanda di annullamento del decreto impugnato.Ai ricorrenti spettano, inoltre, gli interessi legali dalla data di maturazione del credito e fino al soddisfo, nonché gli interessi moratori con decorrenza dal 22.11.2001.Sulle somme da corrispondere ai ricorrenti a titolo di risarcimento del danno si dovranno applicare i principi stabiliti in materia di rivalutazione monetaria per i debiti di valore (cfr. C.d.S., Sez. IV, 11 ottobre 2006, n. 6064; cfr. pure T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 1° giugno 2007, n. 466).»

TAR PUGLIA, SEZIONE III BARI n.2903 del 17/12/2008 - Relatore: Vito Mangialardi -
Presidente: Amedeo Urbano

Sintesi:

Il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 43 TU, che non sia sia attenuto, nella quantificazione del risarcimento del danno, al valore venale del bene, è illegittimo in parte qua.

Estratto: «Va invece accolta la censura avverso il quantificato risarcimento dedotta nel 2^o motivo con conseguente accoglimento della pure esperita, nel contesto dell'atto introduttivo, azione di condanna.Invero, come giustamente dedotto da parte ricorrente, l'acquisizione sanante di cui all'art. 43 del t.u. sulle espropriazioni comporta non già una mera indennità espropriativa ("inconferente" in sede di applicazione del particolare istituto), ma piuttosto un integrale risarcimento dei danni corrispondenti al ristoro del pieno valore venale dei beni, presupposto questo obliterato dal dirigente della Provincia che pare muoversi nell'ottica di una indennità da erogare, come se si trattasse di emettere ora per allora un decreto definitivo di esproprio mai erogato. Va qui ribadito che l'istituto dell'acquisizione sanante è stato concepito dallo stesso legislatore nazionale ed in derivazione dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo come strumento di garanzia piena delle prerogative economiche della proprietà privata attraverso una sua piena reintegrazione di valore, reintegrazione che nell'attività provvedi mentale del Dirigente della Provincia non risulta. Il ricorso quindi va accolto sotto questo profilo con conseguente annullamento della pretesa della Provincia di Foggia di "limitare" la entità del risarcimento e nei termini espressi al punto 4 del dispositivo dell'atto impugnato. Ritiene ora il Collegio che per la definizione della questione risarcitoria, le parti dovranno addivenire ad un accordo ai sensi dell'art. 35 comma 2^o del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 –norma pure richiamata da parte ricorrente- e sulla base dei seguenti criteri: deve farsi riferimento al valore di mercato dell'area interessata, se del caso sollecitandosi un apposita stima da parte dell'UTE –Ufficio Tecnico Erariale , ora Agenzia del Territorio (e questo potrebbe farlo soprattutto l'Amministrazione provinciale), e ciò anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 349 del 24.10.2007 che ha dichiarato illegittimo l'art. 5 bis del decreto legge 11 luglio 1992 n. 333 nella parte in cui non prevede il ristoro integrale del danno subito per effetto dell'occupazione acquisitiva da parte della p.a. corrispondente al valore di mercato del bene occupato; il valore di mercato deve essere considerato al momento in cui il fatto illecito si è consumato, ossia a quello della radicale trasformazione del fondo e cioè alla conclusione dei lavori di costruzione (10 gennaio 2000 come pur riferito dal ricorrente nell'atto introduttivo) e siccome essa si è verificata durante l'occupazione legittima, bisogna far riferimento in concreto alla data di scadenza di essa occupazione legittima; esso valore poi sarà espresso in termini monetari che tengano conto del fenomeno inflattivo fino alla data della presente decisione; sull'importo come sopra determinato, dovranno essere poi

corrisposti interessi moratori dal quinto anno di avvenuta occupazione sino all'effettivo soddisfo.»

TAR ABRUZZO, SEZIONE PESCARA n.899 del 17/11/2008 - Relatore: Umberto Zuballi -
Presidente: Umberto Zuballi

Sintesi:

La non corretta quantificazione del risarcimento dovuto a fronte dell'emanazione del provvedimento acquisitivo ex art. 43 DPR 327/2001 determina l'illegittimità di quest'ultimo, limitatamente alla parte relativa alla quantificazione dell'importo; ciò in quanto il provvedimento nel suo contenuto dispositivo (acquisizione dei beni), può reggersi anche indipendentemente dalla parte relativa alla determinazione dell'indennità.

Estratto: «8. Rimane ora da esaminare la contestazione sul quantum dell'indennità. Il sesto comma del ripetuto articolo 43 del dPR 8 giugno 2001 n 327 indica con precisione i due criteri sulla cui base viene determinato il risarcimento del danno: il valore del bene e, se si tratta di terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del medesimo dPR n. 327 del 2001. Orbene, nel provvedimento impugnato si fa espresso riferimento al valore di mercato determinato ai fini dell'applicazione della tassazione ICI per la destinazione dell'area. Tale parte del provvedimento impugnato appare a questo Collegio illegittima. Invero, posto che il ristoro deve essere totale e reale, corrispondente cioè ai valori di mercato, la determinazione riferita ai parametri per l'ICI non appare certo sufficiente alla bisogna, anche tenuto conto dell'edificabilità dell'area. Sul punto poi il Comune non ha effettuato alcuna istruttoria né essa traspare dalla motivazione. Pertanto, il provvedimento risulta parzialmente illegittimo nel "considerato" relativo alla determinazione della misura dell'indennità e in quello successivo relativo alla liquidazione della somma di euro 11.513,25. Risulta a questo punto superfluo soffermarsi sulla mancanza della copertura finanziaria, in quanto è la stessa fissazione dell'ammontare dell'indennità a risultare illegittima. Peraltro il provvedimento nel suo contenuto dispositivo (acquisizione al patrocinio comunale dei beni) può reggersi anche indipendentemente dalla parte relativa alla determinazione dell'indennità, in quanto quest'ultima può ben seguire in un momento successivo. Questo Tribunale pertanto – in accoglimento parziale del gravame - annulla unicamente i due "considerato" sopra indicati (a pagina 2 del provvedimento impugnato, 4° e 5° alinea) restando inteso che spetterà al Comune rideterminarsi sull'ammontare dell'indennità in tempi ragionevoli, tenendo conto della presente pronuncia e adeguatamente motivando sul punto.»

ANNULLAMENTO --> ATTI PLURIMI

TAR SARDEGNA, SEZIONE II n.2906 del 30/12/2010 - Relatore: Marco Lensi - Presidente:
Francesco Scano

Sintesi:

In presenza di atti plurimi (quali la dichiarazione di pubblica utilità ed il decreto di occupazione d'urgenza emessi nei confronti di più destinatari), l'annullamento disposto nei confronti di alcuni dei destinatari non sortisce, di regola, effetti nei confronti degli altri.

Estratto: «Ritiene il collegio che, nel caso di specie, non possa trovare applicazione il c.d. principio dell'efficacia riflessa del giudicato, invocato dai ricorrenti, dovendo invece applicarsi i consolidati principi affermati in materia sia dalla giurisprudenza amministrativa che da quella della Corte di Cassazione - di seguito richiamati - secondo cui, in presenza di

atti plurimi (quali la dichiarazione di pubblica utilità ed il decreto di occupazione d'urgenza emessi nei confronti di più destinatari), l'annullamento disposto nei confronti di alcuni dei destinatari non sortisce, di regola, effetti nei confronti degli altri (cfr. Consiglio Stato , sez. IV, 24 luglio 2003 , n. 4239).La dichiarazione di pubblica utilità non può, infatti, farsi rientrare nella categoria degli atti collettivi (costituenti espressione di una volontà unica della p.a. che provvede unitariamente ed inscindibilmente nei confronti di un complesso di interessi considerati non singolarmente, bensì come componenti di un gruppo unitario ed indivisibile), ma va inquadrata in quella degli atti c.d. plurimi, riguardanti cioè una pluralità di soggetti, individuabili in relazione all'appartenenza dei vari beni vincolati e considerati "uti singuli".Ne deriva che l'impugnazione della dichiarazione di pubblica utilità da parte di ognuno di tali soggetti, titolare, in relazione al singolo bene, di un distinto diritto ed interesse (diritto di proprietà, interesse alla regolarità della procedura ecc.), non può spiegare effetto rispetto alle altre situazioni giuridiche, con la conseguenza che il giudicato di annullamento produce effetti ripristinatori della pienezza del diritto già affievolito solo per il ricorrente e per la specifica posizione da questo dedotta nel giudizio amministrativo (Consiglio Stato , sez. IV, 08 luglio 2003 , n. 4040; Cassazione civile , sez. I, 24 agosto 2004 , n. 16728; T.S.A.P. n. 156 del 24 novembre 2003; TAR Sicilia, Palermo, II sez., n. 1474 del 29 settembre 2003).Per fattispecie analoga a quella in esame, è stato precisato che la parte che non ha partecipato al giudizio amministrativo non può avvalersi del giudicato relativo all'annullamento di un piano di zona per l'edilizia economica e popolare, al fine di ottenere in sede di giudizio ordinario la cancellazione della trascrizione del decreto di espropriazione e il risarcimento dei danni, in quanto la dichiarazione di pubblica utilità, implicita nell'approvazione del piano di zona, non è un atto collettivo, ma deve essere inquadrato nella categoria degli atti plurimi, caratterizzati dall'efficacia soggettivamente limitata ai destinatari individuabili in relazione alla titolarità delle singole porzioni immobiliari oggetto della potestà ablatoria, con la conseguenza che il suo annullamento non spiega efficacia "erga omnes" (Cassazione civile , sez. I, 22 maggio 2009 , n. 11920).La dichiarazione di pubblica utilità non è un atto collettivo, ma va inquadrato nella categoria degli atti plurimi, ossia di quelli che riguardano una pluralità di soggetti individuabili in relazione alla titolarità dei vari beni vincolati e considerati "uti singuli". Da ciò consegue che il giudicato di annullamento produce effetti ripristinatori della pienezza del diritto di proprietà, già affievolito, solo per il ricorrente e non si estende ai proprietari rimasti estranei al giudizio dinanzi al giudice amministrativo (cfr. Cassazione civile , sez. I, 16 aprile 2004 , n. 7253).»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE IV MILANO n.671 del 17/03/2010 - Relatore: Concetta Plantamura - Presidente: Adriano Leo

Sintesi:

Costituisce ius receptum in giurisprudenza l'affermazione secondo cui la decisione di annullamento - che, secondo un principio di carattere generale, esplica effetti soltanto fra le parti in causa - acquista invece efficacia erga omnes, nei casi di atti a contenuto generale e inscindibile, ovvero di atti a contenuto normativo, come i regolamenti comunali.

Sintesi:

La portata della sentenza di annullamento di atto inscindibile, avente efficacia erga omnes, si estende ultra partes solo per ciò che riguarda gli effetti caducatori e non anche in relazione agli effetti ordinatori e conformativi del giudicato, i quali, invece, rimangono circoscritti alle parti secondo la regola dettata dall'art. 2909, c.c.

Estratto: «Il ricorso è improcedibile.Gli atti impugnati si trovano in rapporto di consequenzialità necessaria con la deliberazione n.379/1995 di approvazione del progetto di realizzazione della nuova strada di PRG e contestuale dichiarazione di pubblica utilità,

urgenza e indifferibilità. Ebbene, la citata deliberazione n.379 è stata annullata con sentenza n. 5762 del 5 settembre 2007 della sez. II[^] del TAR Lombardia, nell'ambito del ricorso n. 3495/1996, proposto da altri proprietari di aree interessate dalla realizzazione medesima opera. Senonché, va evidenziato come costituisca *ius receptum* in giurisprudenza l'affermazione secondo cui la decisione di annullamento - che, secondo un principio di carattere generale, esplica effetti soltanto fra le parti in causa - acquista invece efficacia erga omnes, nei casi di atti a contenuto generale e inscindibile, ovvero di atti a contenuto normativo, come i regolamenti comunali, nei quali gli effetti dell'annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, posto che un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario a contenuto generale non può esistere per taluni e non esistere per altri (cfr., fra le altre, Consiglio Stato, sez. VI, 12 novembre 2009, n. 7023). Naturalmente, la portata della sentenza si estende *ultra partes* solo per ciò che riguarda gli effetti caducatori e non anche in relazione agli effetti ordinatori e conformativi del giudicato, i quali, invece, rimangono circoscritti alle parti secondo la regola dettata dall'art. 2909, c.c. Ciò, in quanto, mentre l'effetto cassatorio che deriva dalla sentenza amministrativa risente della natura indivisibile dell'atto che ne è oggetto, propagandosi necessariamente a tutti i soggetti rispetto ai quali esso aveva prodotto conseguenze giuridiche, viceversa, il contenuto ordinatorio della pronuncia del giudice amministrativo, incidendo sul rapporto controverso (nei limiti in cui il potere discrezionale e l'articolazione dei motivi di ricorso lo consentono), non può che essere legato al caso concreto su cui il giudice è chiamato a decidere (cfr. sul punto di recente T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 04 febbraio 2009, n. 1131). Ebbene, in relazione al caso che qui occupa, si deve ritenere che la deliberazione n. 379/1995, atto presupposto rispetto a quelli qui gravati, assuma senz'altro i caratteri di atto a contenuto generale, trattandosi dell'approvazione del progetto di un'opera pubblica ricadente su aree di proprietà di diversi soggetti. Consegua da ciò che, l'effetto cassatorio derivante dalla sentenza di accoglimento del ricorso da altri proposto avverso la ridetta deliberazione, non può che propagarsi anche nei confronti dell'attuale ricorrente, rispetto alla quale l'atto predetto aveva esplicitato i propri effetti. Per tale via, l'annullamento della deliberazione n. 379 cit. non può che esplicitare effetti caducanti anche rispetto agli atti impugnati con l'odierno ricorso, trattandosi di atti consequenziali rispetto alla ridetta deliberazione. Secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, infatti, l'annullamento della dichiarazione di pubblica utilità ha effetto caducante rispetto ai successivi atti della procedura espropriativa, aventi contenuto meramente consequenziale (cfr., tra le altre, Consiglio Stato, sez. IV, 12 luglio 2007, n. 3984; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 04 novembre 2009, n. 1726; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 13 novembre 2007, n. 12105; T.A.R. Marche Ancona, 27 settembre 2004, n. 1499).»

TAR PUGLIA, SEZIONE I BARI n.892 del 11/03/2010 - Relatore: Doris Durante - Presidente: Corrado Allegretta

Sintesi:

L'azione intrapresa da uno dei proprietari delle aree interessate dall'allargamento della sede stradale non pregiudica la realizzabilità dell'intera opera pubblica il cui progetto, annullato in sede giudiziale, ben può essere modificato in conformità del dictum del giudice che, comunque, non riguarda le aree di proprietà dei soggetti rimasti estranei a quel giudizio.

Estratto: «Con il secondo motivo di impugnazione, i ricorrenti affermano che medio tempore il progetto dell'ANAS relativo ai lavori di adeguamento della SS 96 è stato annullato dal TAR con la sentenza n. 1790 del 2007 passata in giudicato, sicché sarebbe venuto meno il presupposto sulla base del quale la SNAM Rete Gas è stata necessitata a spostare il tracciato del metanodotto. La circostanza dell'annullamento del progetto dell'ANAS su

ricorso di uno dei proprietari non è significativa, atteso che l'azione intrapresa da uno dei proprietari delle aree interessate dall'allargamento della sede stradale non pregiudica la realizzabilità dell'intera opera pubblica il cui progetto, annullato con la sentenza richiamata, ben può essere modificato in conformità del dictum del giudice che, comunque, non riguarda le aree di proprietà dei ricorrenti rimasti estranei a quel giudizio.»

TAR CALABRIA, SEZIONE REGGIO CALABRIA n.246 del 11/03/2010 - Relatore: Giulio Veltri
- Presidente: Italo Vitellio

Sintesi:

In ipotesi di atti ad efficacia plurisoggettiva e qualora le censure dedotte attengano esclusivamente alla sfera giuridica del ricorrente, gli stessi devono essere annullati solo limitatamente alla parte in cui dispongono effetti ablatori nei confronti dello stesso.

Estratto: «3.3. Priva di fondamento è infine l'eccezione di irrilevanza della partecipazione inibita, con riferimento all'art. 21 octies comma 2 della legge sul procedimento. L'applicazione dell'art. 21 octies, comma 2, alle ipotesi di omessa comunicazione di avvio del procedimento teso all'emanazione di provvedimenti ablatori richiede la prova rigorosa, posta dalla legge a carico della P.A., che la partecipazione del privato non avrebbe potuto incidere in alcun modo sul contenuto del provvedimento. La giurisprudenza ha chiarito che la prova de qua deve escludersi allorché la valutazione degli elementi che il privato intendeva introdurre a procedimento attengano al merito dell'azione amministrativa (ad es. alla localizzazione dell'opera pubblica da realizzare in esito alla procedura ablatoria) o comunque comportino una indebita valutazione in sede giudiziale di elementi ultranei rispetto a quelli emersi in sede procedimentale (Cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 07 luglio 2006, n. 4307). In ogni caso, anche a prescindere da quanto sopra, non v'è dubbio che nel caso di specie, l'onere probatorio, fissato dalla norma in capo alla PA resistente, non sia stato compiutamente assolto. Gli atti impugnati sono, dunque, da ritenersi illegittimi. Tuttavia, trattandosi di atti ad efficacia plurisoggettiva e riguardando, le censure dedotte, profili che attengono esclusivamente alla sfera giuridica del ricorrente, gli stessi devono essere annullati solo limitatamente alla parte in cui dispongono effetti ablatori nei confronti del ricorrente.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.3694 del 12/06/2009 - Relatore: Sergio De Felice -
Presidente: Gaetano Trotta

Sintesi:

Mentre l'atto collettivo si indirizza in particolare a una collettività di destinatari specifica e determinata, e del suo annullamento se ne giovano tutti gli appartenenti a quella particolare collettività, nel caso dell'atto plurimo esso non perde la propria individualità, con la conseguente regola della inestensibilità del giudicato e della sua limitata efficacia soggettiva.

Estratto: «L'articolo 9 comma 3 l.167 del 1962 dispone che : "L'approvazione dei piani equivale a dichiarazione di indifferibilità e urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici in esso previsti". Si discute quindi degli effetti dell'annullamento giurisdizionale del piano – avvenuto a distanza di tempo su ricorso proposto da altri ricorrenti - e sulle conseguenze sulla precedente (rispetto all'annullamento giurisdizionale) dichiarazione di pubblica utilità e sul successivo (rispetto alla dichiarazione di pubblica utilità) decreto di esproprio. La declaratoria di pubblica utilità nei confronti della signora Musci, in quanto mai gravata né annullata, deve ritenersi pienamente valida ed efficace nei suoi confronti, così come il

successivo decreto di esproprio, non potendo né l'uno né l'altro ritenersi travolti dal successivo annullamento giurisdizionale del piano, su ricorso altrui (in tal senso su ricorso analogo questa Sezione, n.156 del 15 gennaio 2009). La equivalenza tra la approvazione del piano e la dichiarazione di pubblica utilità deve infatti tenere conto della natura dell'atto di dichiarazione di pubblica utilità, che per la singolarità dei destinatari, deve definirsi atto plurimo e non atto collettivo. Mentre l'atto collettivo si indirizza in particolare a una collettività di destinatari specifica e determinata, e del suo annullamento se ne giovano tutti gli appartenenti a quella particolare collettività, nel caso dell'atto plurimo esso non perde la propria individualità, con la conseguente regola della inestensibilità del giudicato e della sua limitata efficacia soggettiva. La deliberazione di variante del piano regolatore generale configura atto amministrativo plurimo e scindibile, ancorché formalmente unico. Il giudicato amministrativo di annullamento di tale deliberazione, su impugnazione di alcuni proprietari, non si estende a favore di altri, rimasti estranei al relativo procedimento, tanto che le posizioni di questi ultimi mantengono la consistenza di meri interessi legittimi e non sono tutelabili davanti al giudice ordinario (in tal senso Cassazione civile, sezioni unite, 17 marzo 1989, n.1357). E' vero che la giurisprudenza ha sostenuto che l'annullamento integrale di un piano di zona per l'edilizia economica e popolare in sede giurisdizionale produce i suoi effetti anche nei confronti di chi non abbia proposto ricorso; ciò però vale solo nel senso che, una volta pronunciato l'annullamento, il piano non può più essere legittimamente assunto come presupposto di nuovi provvedimenti attuativi (come per esempio, quelli espropriativi), ma non nel senso che restano travolti e caducati anche gli atti espropriativi emanati prima dell'annullamento (C. Stato, IV, 6 ottobre 1983, n.736), come si pretende da parte appellante nella specie. L'intervenuto annullamento giurisdizionale del piano di edilizia economica e popolare a seguito di ricorso proposto dai proprietari di aree in esso comprese non ha effetti nei confronti del proprietario estraneo al giudizio, atteso che la dichiarazione di pubblica utilità riguardante il suo terreno, in quanto mai gravata né annullata, deve ritenersi pienamente efficace nei suoi confronti, così come il successivo decreto di esproprio, non potendo né l'una né l'altro ritenersi travolti dal successivo annullamento giurisdizionale del piano, avvenuto su ricorso di altri proprietari (in tal senso, sulla medesima procedura amministrativa nei confronti di altro soggetto, si veda Consiglio di Stato, IV, 15 gennaio 2009, n.156).»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.11920 del 22/05/2009 - Relatore: Carlo Piccininni - Presidente: Vincenzo Proto

Sintesi:

Il giudicato amministrativo è dotato di efficacia "erga omnes" nella sola ipotesi in cui l'atto annullato sia un regolamento ovvero un atto che, pur indirizzandosi ad una pluralità di destinatari, abbia comunque contenuto inscindibile.

Sintesi:

Il giudicato di annullamento di un atto plurimo produce effetti ripristinatori della pienezza del diritto già affievolito solo per il ricorrente e per la specifica posizione da questo dedotta nel giudizio amministrativo.

Estratto: «Al riguardo va infatti innanzitutto osservato che il giudicato amministrativo è dotato di efficacia "erga omnes" nella sola ipotesi in cui l'atto annullato sia un regolamento ovvero un atto che, pur indirizzandosi ad una pluralità di destinatari, abbia comunque contenuto inscindibile (C. 04/16728). Orbene la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza e di pubblica utilità, che è implicita nell'approvazione del Piano di zona per l'Edilizia Economica e Popolare come verificatosi nella specie, non è un atto collettivo, che in quanto tale è espressione di una volontà unica della pubblica amministrazione, che provvede

unitariamente ed inscindibilmente nei confronti di un complesso di interessi considerati non singolarmente, ma come componenti di un gruppo unitario ed indivisibile; essa va al contrario inquadrata nella categoria degli atti plurimi, che sono viceversa caratterizzati dal fatto di rappresentare una esternazione unica di una pluralità di provvedimenti che non perdono la propria individualità (intesa nel senso dell'efficacia soggettivamente limitata a ciascun destinatario) e che riguardano diversi soggetti individuabili in relazione all'appartenenza dei vari beni vincolati e considerati "uti singuli" (C. 04/7253). Poichè dunque ognuno di tali soggetti, in relazione al singolo bene, è titolare di distinti diritti ed interessi, l'impugnazione della dichiarazione di pubblica utilità da parte di alcuno di essi non può spiegare effetto rispetto alle altre situazioni giuridiche (C. 96/2038). Da ciò consegue che il giudicato di annullamento produce effetti ripristinatori della pienezza del diritto già affievolito solo per il ricorrente e per la specifica posizione da questo dedotta nel giudizio amministrativo (C. 93/11474) e che pertanto, venendo al concreto, dello stesso non può valersene la M., che al detto giudizio è rimasta estranea.»

TAR SICILIA, SEZIONE II CATANIA n.2351 del 15/12/2008 - Relatore: Gabriella Guzzardi -
Presidente: Italo Vitellio

Sintesi:

Il principio di efficacia inter partes del giudicato, sancito dall'art. 2909 del codice civile, trova una deroga ove la sentenza passata in cosa giudicata abbia annullato un atto collettivo di natura inscindibile (nel caso di specie decreto di occupazione), data l'impossibilità di considerarlo esistente per taluni dei soggetti interessati ed inesistente per altri. Ne consegue che la pronuncia costitutiva di annullamento acquista efficacia nei confronti di tutti i soggetti cui il provvedimento inscindibile, annullato, si riferisca.

Estratto: «Occorre in via preliminare procedere alla ricostruzione dei fatti della complessa vicenda sottoposta all'esame del Collegio al fine di addivenire alla definizione della controversia. Si rileva dagli atti di causa la pacifica circostanza che il decreto di occupazione del 30/11/90 è stato annullato da questo Tribunale con sentenze n. 383, 386 3 388 del 25/2/1995 rese in giudizi incardinati da altri ricorrenti avverso lo stesso provvedimento, e l'altrettanto pacifica circostanza che non è intervenuto alcun provvedimento di esproprio nei confronti della ricorrente il cui terreno è stato appreso per la intervenuta realizzazione delle opere progettate. Occorre a questo punto verificare se il rilevato annullamento giurisdizionale del decreto d'occupazione qui contestato, reso in giudizi in cui la ricorrente non è stata parte, abbia efficacia anche nei suoi confronti. Al riguardo il Collegio rileva che il principio di efficacia inter partes del giudicato, sancito dall'art. 2909 del codice civile, trova una deroga ove la sentenza passata in cosa giudicata abbia annullato un atto collettivo di natura inscindibile, data l'impossibilità di considerarlo esistente per taluni dei soggetti interessati ed inesistente per altri. Quindi, a fronte di un atto strutturalmente e funzionalmente unitario (quale quello qui all'esame), la pronuncia costitutiva di annullamento acquista efficacia nei confronti di tutti i soggetti cui il provvedimento inscindibile, annullato, si riferisca (in termini Cons. Stato sez. V, sent. N. 624 del 10/10/89 richiamata dal consorzio ASI intimato).»

ANNULLAMENTO --> ATTI PLURIMI --> COMPROPRIETARI

TAR SARDEGNA, SEZIONE II n.2459 del 28/12/2009 - Relatore: Francesco Scano -
Presidente: Rosa Panunzio

Sintesi:

La tardività dell'impugnazione da parte di alcuni dei ricorrenti, non impedisce che gli effetti favorevoli dell'annullamento del decreto di esproprio si riverberino su tutti i proprietari del bene, in quanto la contitolarità degli stessi nell'area espropriata impedisce che il provvedimento possa essere considerato scindibile.

Estratto: «Il ricorso, relativamente alla domanda di annullamento dei decreti di espropriazione, deve pertanto ritenersi ricevibile con riferimento alle sole posizioni dei signori Secci Maria, Peddio Ilio Antonio e Peddio Adriano, mentre va dichiarato tardivo con riferimento alla posizione degli altri ricorrenti. La tardività dell'impugnazione, tuttavia, non impedisce che gli effetti favorevoli dell'annullamento del decreto di esproprio si riverberino su tutti i proprietari del bene, in quanto la contitolarità degli stessi nell'area espropriata impedisce che il provvedimento possa essere considerato scindibile. La tardività dell'impugnativa rileverà comunque ai fini processuali ed in particolare con riferimento alle spese del giudizio.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.4315 del 06/07/2009 - Relatore: Costantino Salvatore
- Presidente: Luigi Maruotti

Sintesi:

I provvedimenti ablatori hanno un contenuto plurimo e scindibile, non solo quando riguardano aree distinte di proprietari diversi, ma anche quando incidono sulle posizioni giuridiche dei comproprietari, ciascuno dei quali può decidere se avvalersi dei rimedi di tutela; ne consegue che la mancata trasmissione dell'avviso di avvio del procedimento ad alcuni dei comproprietari di un'area, comporta l'annullamento parziale dei provvedimenti, con riferimento alle sole quote dei comproprietari che abbiano ritualmente e fondatamente dedotto la relativa censura.

Sintesi:

Se gli atti ablatori sono ritualmente e fondatamente impugnati solo da alcuni dei soggetti titolari delle quote (e a maggior ragione se essi risultano illegittimi per ragioni strettamente riferibili ai soli ricorrenti), per la restante parte gli atti mantengono i loro effetti inoppugnabili, nel senso che restano fermi – in parte qua – la dichiarazione di pubblica utilità ed il conseguente decreto di esproprio.

Estratto: «Nella specie, invece, si pone una diversa e preliminare questione, e cioè se l'accoglimento della censura di violazione dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, per la mancata trasmissione dell'avviso di avvio del procedimento a due comproprietari di un'area, debba comportare l'annullamento integrale degli atti dichiarativi della pubblica utilità, ovvero il loro annullamento parziale con riferimento alle sole quote dei comproprietari che abbiano ritualmente e fondatamente dedotto la relativa censura.3.3. Così delimitato l'oggetto della questione controversa tra le parti, ritiene la Sezione che i provvedimenti ablatori abbiano un contenuto plurimo e scindibile, non solo quando riguardino aree distinte di proprietari diversi, ma anche quando incidano sulle posizioni giuridiche dei comproprietari, ciascuno dei quali può decidere se avvalersi dei rimedi di tutela. La scindibilità delle loro posizioni rileva non solo sul piano sostanziale (e in sede giurisdizionale), ma anche su quello procedimentale (e in sede amministrativa). Quando è approvato un progetto di un'opera pubblica, di più o meno rilevante entità, e segue l'emanazione del decreto di esproprio, la violazione dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990 rileva solo nei confronti di colui il quale non ha così potuto partecipare nel corso del procedimento. Un elemento testuale in tal senso si evince dall'art. 8, comma 4, della stessa legge n. 241 del 1990, per il quale "l'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista". Inoltre,

con riferimento al procedimento espropriativo, la pluralità delle posizioni giuridiche su cui vanno ad incidere gli atti ablatori comporta che esse possano essere diversamente conformate, a seconda delle loro iniziative processuali e dell'esito dei relativi giudizi, non solo quando essi riguardino aree e beni diversi, ma anche quando incidano su un bene risultante in comproprietà e solo alcuni dei titolari concludano accordi di cessione del bene espropriando ovvero si avvalgano dei rimedi di tutela avverso gli atti ablatori. In tale ultimo caso, se gli atti sono ritualmente e fondatamente impugnati solo da alcuni dei soggetti titolari delle quote (e a maggior ragione se essi risultano illegittimi per ragioni strettamente riferibili ai soli ricorrenti), per la restante parte gli atti mantengono i loro effetti inoppugnabili, nel senso che restano fermi – in parte qua – la dichiarazione di pubblica utilità ed il conseguente decreto di esproprio. Quanto alle conseguenze della rilevata scindibilità delle posizioni dei comproprietari e a seguito dell'annullamento parziale, quando l'opera è stata nel frattempo realizzata l'Amministrazione può attivare il procedimento previsto dall'art. 43, solo con riferimento alle posizioni di coloro che abbiano ottenuto l'annullamento. Inoltre, circa il quantum spettante a coloro che non hanno impugnato gli atti ablatori (e, a maggior ragione, quando nessun vizio procedimentale sia riscontrato nei loro confronti), ad essi spetta l'indennità di esproprio, mentre solo ai ricorrenti che abbiano ottenuto l'annullamento degli atti spetta il risarcimento del danno per l'occupazione del bene.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.8122 del 03/04/2009 - Relatore: Salvatore Salvago - Presidente: Corrado Carnevale

Sintesi:

In ipotesi di atti collettivi e non plurimi, in quanto non riguardanti una serie di espropriazioni e proprietari diversi, pur se contenuti in un provvedimento unico, ma con cui si è provveduto unitariamente ed inscindibilmente nei confronti di un unico complesso immobiliare appartenente a più soggetti, componenti di un gruppo unitario ed indivisibile, l'annullamento sia della dichiarazione di p.u., che dei conseguenti provvedimenti ablativi, investono detti atti nella loro interezza e producono effetti nei confronti di tutti i soggetti interessati, abbiano partecipato o meno al relativo giudizio.

Estratto: «Deve essere, quindi, esaminato con precedenza, per evidenti ragioni di logica giuridica, il ricorso incidentale del Consorzio CO.RI., il quale deducendo violazione dell'art. 2043 c.c., nonché insufficiente motivazione censura la sentenza impugnata per avere ritenuto anche la propria legittimazione passiva in ordine all'obbligazione risarcitoria nei confronti dei R. per l'illegittima occupazione dei loro immobili: senza considerare che esso ente si era limitato ad eseguire la Convenzione stipulata con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dopo avere ricevuto la consegna degli immobili, peraltro durante la vigenza dei provvedimenti ablatori annullati soltanto successivamente. Si duole inoltre che sia stata attribuita legittimazione attiva anche ai germani di R.A. che non avevano partecipato al giudizio davanti al TAR per la caducazione dei provvedimenti suddetti; della quale pertanto gli stessi non potevano avvalersi. Entrambe le censure sono infondate: quest'ultima perché la sentenza impugnata ha accertato - ed il Consorzio non ha contestato - che tutti i R. erano comproprietari dell'unico complesso immobiliare di (OMISSIS), oggetto dei provvedimenti ablativi poi caducati dal giudice amministrativo; per cui trattandosi non di atti plurimi, riguardanti una serie di espropriazioni diverse, nonché una serie di proprietari diversi pur se contenuti in un provvedimento unico (Cass. 7253/2004; 2038/1996; 11474/1993), ma di atti collettivi del Commissario di governo che ha provveduto unitariamente ed inscindibilmente nei confronti di un unico complesso immobiliare appartenente a più soggetti, componenti di un gruppo unitario ed indivisibile, l'annullamento sia della dichiarazione di p.u., che dei conseguenti provvedimenti ablativi, ha investito detti atti nella loro interezza. Ed ha prodotto i suoi effetti nei confronti di tutti i soggetti interessati, abbiano partecipato o meno al relativo

giudizio (Cass. sez. un. 2313/1979, - nonché 4884/1987).»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.677 del 26/02/2008 - Relatore: Vito Carella -
Presidente: Pier Luigi Lodi

Sintesi:

Gli atti della procedura espropriativa, pur classificabili come "plurimi" nei confronti delle diverse ditte proprietarie espropriate, debbono essere considerati come aventi natura di atti "unitari" rispetto ai comproprietari o aventi causa del medesimo bene oggetto di esproprio, con la conseguenza che può farsi questione di conoscibilità legale degli atti emanati, non già di loro validità a causa del subentro.

Estratto: «Del resto, gli appellanti non hanno neppure contestato la circostanza che il provvedimento di acquisizione è stato ad essi notificato nelle forme degli atti processuali e successivamente anche depositato nel giudizio di primo grado il 7.11.2006, senza che esso sia stato onerato direttamente o a mezzo di motivi aggiunti. Peraltro, in base ai principi generali, gli atti della procedura espropriativa, pur classificabili come "plurimi" nei confronti delle diverse ditte proprietarie espropriate, debbono essere considerati come aventi natura di atti "unitari" rispetto ai comproprietari o aventi causa del medesimo bene oggetto di esproprio, con la conseguenza che può farsi questione di conoscibilità legale degli atti emanati, non già di loro validità a causa del subentro.»

ANNULLAMENTO --> ATTI PLURIMI --> DICHIARAZIONE P.U.

TAR SARDEGNA, SEZIONE II n.2906 del 30/12/2010 - Relatore: Marco Lensi - Presidente:
Francesco Scano

Sintesi:

La dichiarazione di pubblica utilità non può farsi rientrare nella categoria degli atti collettivi, ma va inquadrata in quella degli atti c.d. plurimi, riguardanti cioè una pluralità di soggetti, individuabili in relazione all'appartenenza dei vari beni vincolati e considerati "uti singuli"; ne consegue che il giudicato di annullamento produce effetti ripristinatori della pienezza del diritto già affievolito solo per il ricorrente e per la specifica posizione da questo dedotta nel giudizio amministrativo.

Estratto: «Ritiene il collegio che, nel caso di specie, non possa trovare applicazione il c.d. principio dell'efficacia riflessa del giudicato, invocato dai ricorrenti, dovendo invece applicarsi i consolidati principi affermati in materia sia dalla giurisprudenza amministrativa che da quella della Corte di Cassazione - di seguito richiamati - secondo cui, in presenza di atti plurimi (quali la dichiarazione di pubblica utilità ed il decreto di occupazione d'urgenza emessi nei confronti di più destinatari), l'annullamento disposto nei confronti di alcuni dei destinatari non sortisce, di regola, effetti nei confronti degli altri (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 24 luglio 2003, n. 4239). La dichiarazione di pubblica utilità non può, infatti, farsi rientrare nella categoria degli atti collettivi (costituenti espressione di una volontà unica della p.a. che provvede unitariamente ed inscindibilmente nei confronti di un complesso di interessi considerati non singolarmente, bensì come componenti di un gruppo unitario ed indivisibile), ma va inquadrata in quella degli atti c.d. plurimi, riguardanti cioè una pluralità di soggetti, individuabili in relazione all'appartenenza dei vari beni vincolati e considerati "uti singuli". Ne deriva che l'impugnazione della dichiarazione di pubblica utilità da parte di ognuno di tali soggetti, titolare, in relazione al singolo bene, di un distinto diritto ed interesse (diritto di proprietà, interesse alla regolarità della procedura ecc.), non può spiegare effetto rispetto

alle altre situazioni giuridiche, con la conseguenza che il giudicato di annullamento produce effetti ripristinatori della pienezza del diritto già affievolito solo per il ricorrente e per la specifica posizione da questo dedotta nel giudizio amministrativo (Consiglio Stato , sez. IV, 08 luglio 2003 , n. 4040; Cassazione civile , sez. I, 24 agosto 2004 , n. 16728; T.S.A.P. n. 156 del 24 novembre 2003; TAR Sicilia, Palermo, II sez., n. 1474 del 29 settembre 2003). Per fattispecie analoga a quella in esame, è stato precisato che la parte che non ha partecipato al giudizio amministrativo non può avvalersi del giudicato relativo all'annullamento di un piano di zona per l'edilizia economica e popolare, al fine di ottenere in sede di giudizio ordinario la cancellazione della trascrizione del decreto di espropriazione e il risarcimento dei danni, in quanto la dichiarazione di pubblica utilità, implicita nell'approvazione del piano di zona, non è un atto collettivo, ma deve essere inquadrato nella categoria degli atti plurimi, caratterizzati dall'efficacia soggettivamente limitata ai destinatari individuabili in relazione alla titolarità delle singole porzioni immobiliari oggetto della potestà ablatoria, con la conseguenza che il suo annullamento non spiega efficacia "erga omnes" (Cassazione civile , sez. I, 22 maggio 2009 , n. 11920). La dichiarazione di pubblica utilità non è un atto collettivo, ma va inquadrato nella categoria degli atti plurimi, ossia di quelli che riguardano una pluralità di soggetti individuabili in relazione alla titolarità dei vari beni vincolati e considerati "uti singuli". Da ciò consegue che il giudicato di annullamento produce effetti ripristinatori della pienezza del diritto di proprietà, già affievolito, solo per il ricorrente e non si estende ai proprietari rimasti estranei al giudizio dinanzi al giudice amministrativo (cfr. Cassazione civile , sez. I, 16 aprile 2004 , n. 7253).»

TAR BASILICATA n.227 del 03/05/2010 - Relatore: Antonio Ferone - Presidente: Antonio Camozzi

Sintesi:

L'annullamento dei provvedimenti di localizzazione, recanti dichiarazione di pubblica utilità e, di conseguenza, l'annullamento dei decreti di occupazione d'urgenza, atti tutti da ritenersi plurimi e scindibili, non può che ritenersi pronunciata solo nell'interesse dei ricorrenti e quindi con esclusivo riferimento ai terreni di proprietà di questi ultimi, senza possibilità di estensione degli effetti del giudicato ottenuto in separato e distinto contenzioso nei confronti di altri soggetti.

Estratto: «Dalla ricostruzione ora offerta discende come naturale effetto che l'annullamento dei provvedimenti di localizzazione, recanti dichiarazione di pubblica utilità e, di conseguenza, l'annullamento dei decreti di occupazione d'urgenza- atti tutti da ritenersi plurimi e scindibili, non può che ritenersi pronunciata solo nell'interesse dei sig. Giocoli e quindi con esclusivo riferimento ai terreni di proprietà di questi ultimi, senza possibilità di estensione degli effetti del giudicato ottenuto in separato e distinto contenzioso nei confronti degli attuali ricorrenti. Né a diversa conclusione può pervenirsi per il fatto che nell'epigrafe della sentenza n. 77/90 del TAR Basilicata compaiono anche i nominativi dei sig. Pergola, atteso che tale circostanza è il frutto di un chiaro e facilmente riconoscibile erroneo refuso e che quindi non vale certo ad estendere in favore dei Pergola gli effetti della decisione conclusiva di un giudizio al quale non hanno partecipato.»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE IV MILANO n.671 del 17/03/2010 - Relatore: Concetta Plantamura - Presidente: Adriano Leo

Sintesi:

La delibera di approvazione del progetto di un'opera pubblica ricadente su aree di proprietà di diversi soggetti, assume senz'altro i caratteri di atto a contenuto generale; ne

consegue che il suo annullamento ha efficacia erga omnes.

Estratto: «Il ricorso è improcedibile. Gli atti impugnati si trovano in rapporto di consequenzialità necessaria con la deliberazione n.379/1995 di approvazione del progetto di realizzazione della nuova strada di PRG e contestuale dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità. Ebbene, la citata deliberazione n.379 è stata annullata con sentenza n. 5762 del 5 settembre 2007 della sez. II[^] del TAR Lombardia, nell'ambito del ricorso n. 3495/1996, proposto da altri proprietari di aree interessate dalla realizzazione medesima opera. Sennonché, va evidenziato come costituisca *ius receptum* in giurisprudenza l'affermazione secondo cui la decisione di annullamento - che, secondo un principio di carattere generale, esplica effetti soltanto fra le parti in causa - acquista invece efficacia erga omnes, nei casi di atti a contenuto generale e inscindibile, ovvero di atti a contenuto normativo, come i regolamenti comunali, nei quali gli effetti dell'annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, posto che un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario a contenuto generale non può esistere per taluni e non esistere per altri (cfr., fra le altre, Consiglio Stato, sez. VI, 12 novembre 2009, n. 7023). Naturalmente, la portata della sentenza si estende *ultra partes* solo per ciò che riguarda gli effetti caducatori e non anche in relazione agli effetti ordinatori e conformativi del giudicato, i quali, invece, rimangono circoscritti alle parti secondo la regola dettata dall'art. 2909, c.c. Ciò, in quanto, mentre l'effetto cassatorio che deriva dalla sentenza amministrativa risente della natura indivisibile dell'atto che ne è oggetto, propagandosi necessariamente a tutti i soggetti rispetto ai quali esso aveva prodotto conseguenze giuridiche, viceversa, il contenuto ordinatorio della pronuncia del giudice amministrativo, incidendo sul rapporto controverso (nei limiti in cui il potere discrezionale e l'articolazione dei motivi di ricorso lo consentono), non può che essere legato al caso concreto su cui il giudice è chiamato a decidere (cfr. sul punto di recente T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 04 febbraio 2009, n. 1131). Ebbene, in relazione al caso che qui occupa, si deve ritenere che la deliberazione n. 379/1995, atto presupposto rispetto a quelli qui gravati, assuma senz'altro i caratteri di atto a contenuto generale, trattandosi dell'approvazione del progetto di un'opera pubblica ricadente su aree di proprietà di diversi soggetti. Conseguenza da ciò che, l'effetto cassatorio derivante dalla sentenza di accoglimento del ricorso da altri proposto avverso la ridetta deliberazione, non può che propagarsi anche nei confronti dell'attuale ricorrente, rispetto alla quale l'atto predetto aveva esplicitato i propri effetti. Per tale via, l'annullamento della deliberazione n. 379 cit. non può che esplicitare effetti caducanti anche rispetto agli atti impugnati con l'odierno ricorso, trattandosi di atti consequenziali rispetto alla ridetta deliberazione. Secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, infatti, l'annullamento della dichiarazione di pubblica utilità ha effetto caducante rispetto ai successivi atti della procedura espropriativa, aventi contenuto meramente consequenziale (cfr., tra le altre, Consiglio Stato, sez. IV, 12 luglio 2007, n. 3984; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 04 novembre 2009, n. 1726; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 13 novembre 2007, n. 12105; T.A.R. Marche Ancona, 27 settembre 2004, n. 1499).»

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA n.38 del 19/01/2010 - Relatore: Marco Lipari - Presidente: Riccardo Virgilio

Sintesi:

La statuizione di annullamento dei provvedimenti espropriativi, a cominciare dalla dichiarazione di pubblica utilità, presenta un'efficacia generale, non limitata alle sole parti del processo. Infatti, l'estraneità al processo impedisce di poter attivare il ricorso per ottemperanza al giudicato, ma consente a qualsiasi interessato di proporre altre eventuali domande basate sul riscontro oggettivo dell'intervenuto annullamento.

Estratto: «1.L'appello, che contesta la pronuncia di inammissibilità del TAR è fondato. Al riguardo, va osservato, in primo luogo, che, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, che questo Consiglio ritiene di non porre in discussione, l'ammissibilità della domanda risarcitoria riguardante la lesione derivante da un provvedimento di cui si assume l'illegittimità, non è condizionata dalla tempestiva impugnazione del provvedimento lesivo. 2.L'azione risarcitoria è sottoposta al solo termine prescrizione. Nel caso di specie, poi, non risulta che sia stata eccepita dall'amministrazione debitrice, l'eventuale prescrizione del relativo diritto. D'altro canto, nel caso in esame, l'illecito non si è ancora consumato, dal momento che, dopo l'annullamento dei provvedimenti espropriativi, pronunciato per l'accertata intervenuta decadenza dei vincoli espropriativi, l'amministrazione ha continuato ad utilizzare illecitamente l'immobile, sul quale ha realizzato la struttura ospedaliera. 3. In secondo luogo, va evidenziato che i provvedimenti espropriativi indicati come lesivi degli interessi degli appellanti risultano essere stati annullati con sentenza passata in giudicato, seppure in un giudizio al quale non hanno partecipato gli attuali appellanti. 4. La statuizione di annullamento del provvedimento amministrativo presenta un'efficacia generale, non limitata alle sole parti del processo. Infatti, l'estraneità al processo impedisce di poter attivare il ricorso per ottemperanza al giudicato, ma consente a qualsiasi interessato di proporre altre eventuali domande basate sul riscontro oggettivo dell'intervenuto annullamento. 5. Sul piano oggettivo, la richiamata sentenza incide, evidentemente, anche sui terreni di proprietà degli attuali appellanti, perché ha inciso su tutti gli atti della procedura espropriativa, a cominciare dalla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. Né l'amministrazione ha contestato la portata oggettiva della statuizione di annullamento passata in giudicato. 6. Sulla base di queste considerazioni, quindi, risulta evidente l'illegittimità degli atti impugnati e l'illiceità delle condotte delle amministrazioni, nella parte in cui hanno realizzato l'opera, senza un idoneo titolo espropriativo.»

TAR PUGLIA, SEZIONE III BARI n.1647 del 26/06/2009 - Relatore: Vito Mangialardi -
Presidente: Amedeo Urbano

Sintesi:

L'annullamento giurisdizionale del provvedimento comportante dichiarazione di pubblica utilità (nel caso di specie Piano Particolareggiato), a seguito di ricorso proposto da proprietari di aree nello stesso comprese, non ha effetti nei confronti del proprietario estraneo al giudizio, atteso che la dichiarazione di pubblica utilità riguardante il suo terreno, in quanto mai gravata né annullata, deve ritenersi pienamente efficace nei suoi confronti.

Sintesi:

L'atto di dichiarazione di pubblica utilità per i singoli destinatari va qualificato atto plurimo più che atto collettivo; quest'ultimo si indirizza ad una collettività di destinatari specifica e determinata e quindi dal suo annullamento si giovano tutti gli appartenenti a detta collettività, nel mentre l'atto plurimo non perde la sua individualità con la conseguente regola della inestensibilità del suo giudicato, che ha una limitata efficacia soggettiva.

Estratto: «A riguardo, invece, e richiamando quanto già detto dal CdS nella sua recente decisione n. 156/09, va ribadito che l'annullamento giurisdizionale del Piano a seguito di ricorso proposto da proprietari di aree nello stesso comprese, non ha effetti nei confronti del proprietario estraneo al giudizio, atteso che la dichiarazione di pubblica utilità riguardante il suo terreno, in quanto mai gravata né annullata deve ritenersi pienamente efficace nei suoi confronti così come il successivo decreto di esproprio non potendo né l'una né l'altra ritenersi travolte dal successivo annullamento giurisdizionale del Piano avvenuto su ricorso di altri proprietari. A detta definizione si arriva muovendo dalla natura dell'atto di

dichiarazione di pubblica utilità che per i singoli destinatari va qualificato atto plurimo più che atto collettivo; quest'ultimo si indirizza –come puntualizzato dal CdS- ad una collettività di destinatari specifica e determinata e quindi dal suo annullamento si giovano tutti gli appartenenti a detta collettività, nel mentre l'atto plurimo non perde la sua individualità con la conseguente regola della inestensibilità del suo giudicato, che ha una limitata efficacia soggettiva. Quanto innanzi porta alla conclusione che l'avvenuto annullamento del Piano non è presupposto idoneo a sopportare la pretesa restitutoria e risarcitoria.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.3694 del 12/06/2009 - Relatore: Sergio De Felice -
Presidente: Gaetano Trotta

Sintesi:

L'equivalenza tra la approvazione del piano ex L. n. 167/1962 e la dichiarazione di pubblica utilità deve tenere conto della natura dell'atto di dichiarazione di pubblica utilità, che per la singolarità dei destinatari, deve definirsi atto plurimo e non atto collettivo; ne consegue che l'intervenuto annullamento giurisdizionale del piano a seguito di ricorso proposto dai proprietari di aree in esso comprese non ha effetti nei confronti del proprietario estraneo al giudizio. La dichiarazione di pubblica utilità riguardante il suo terreno, in quanto mai gravata né annullata, deve ritenersi pienamente efficace nei suoi confronti, così come il successivo decreto di esproprio.

Estratto: «L'articolo 9 comma 3 l.167 del 1962 dispone che : "L'approvazione dei piani equivale a dichiarazione di indifferibilità e urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici in esso previsti". Si discute quindi degli effetti dell'annullamento giurisdizionale del piano –avvenuto a distanza di tempo su ricorso proposto da altri ricorrenti - e sulle conseguenze sulla precedente (rispetto all'annullamento giurisdizionale) dichiarazione di pubblica utilità e sul successivo (rispetto alla dichiarazione di pubblica utilità) decreto di esproprio. La declaratoria di pubblica utilità nei confronti della signora Musci, in quanto mai gravata né annullata, deve ritenersi pienamente valida ed efficace nei suoi confronti, così come il successivo decreto di esproprio, non potendo né l'uno né l'altro ritenersi travolti dal successivo annullamento giurisdizionale del piano, su ricorso altrui (in tal senso su ricorso analogo questa Sezione, n.156 del 15 gennaio 2009). La equivalenza tra la approvazione del piano e la dichiarazione di pubblica utilità deve infatti tenere conto della natura dell'atto di dichiarazione di pubblica utilità, che per la singolarità dei destinatari, deve definirsi atto plurimo e non atto collettivo. Mentre l'atto collettivo si indirizza in particolare a una collettività di destinatari specifica e determinata, e del suo annullamento se ne giovano tutti gli appartenenti a quella particolare collettività, nel caso dell'atto plurimo esso non perde la propria individualità, con la conseguente regola della inestensibilità del giudicato e della sua limitata efficacia soggettiva. La deliberazione di variante del piano regolatore generale configura atto amministrativo plurimo e scindibile, ancorché formalmente unico. Il giudicato amministrativo di annullamento di tale deliberazione, su impugnazione di alcuni proprietari, non si estende a favore di altri, rimasti estranei al relativo procedimento, tanto che le posizioni di questi ultimi mantengono la consistenza di meri interessi legittimi e non sono tutelabili davanti al giudice ordinario (in tal senso Cassazione civile, sezioni unite, 17 marzo 1989, n.1357). E' vero che la giurisprudenza ha sostenuto che l'annullamento integrale di un piano di zona per l'edilizia economica e popolare in sede giurisdizionale produce i suoi effetti anche nei confronti di chi non abbia proposto ricorso; ciò però vale solo nel senso che, una volta pronunciato l'annullamento, il piano non può più essere legittimamente assunto come presupposto di nuovi provvedimenti attuativi (come per esempio, quelli espropriativi), ma non nel senso che restano travolti e caducati anche gli atti espropriativi emanati prima dell'annullamento (C. Stato, IV, 6 ottobre 1983, n.736), come si pretende da parte appellante nella specie. L'intervenuto annullamento giurisdizionale del piano di edilizia

economica e popolare a seguito di ricorso proposto dai proprietari di aree in esso comprese non ha effetti nei confronti del proprietario estraneo al giudizio, atteso che la dichiarazione di pubblica utilità riguardante il suo terreno, in quanto mai gravata né annullata, deve ritenersi pienamente efficace nei suoi confronti, così come il successivo decreto di esproprio, non potendo né l'una né l'altro ritenersi travolti dal successivo annullamento giurisdizionale del piano, avvenuto su ricorso di altri proprietari (in tal senso, sulla medesima procedura amministrativa nei confronti di altro soggetto, si veda Consiglio di Stato, IV, 15 gennaio 2009, n.156).»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.11920 del 22/05/2009 - Relatore: Carlo Piccininni - Presidente: Vincenzo Proto

Sintesi:

La dichiarazione di indifferibilità ed urgenza e di pubblica utilità (nel caso di specie) implicita nell'approvazione del Piano di zona per l'Edilizia Economica e Popolare, va inquadrata nella categoria degli atti plurimi, che sono caratterizzati dal fatto di rappresentare un'esternazione unica di una pluralità di provvedimenti che non perdono la propria individualità (intesa nel senso dell'efficacia soggettivamente limitata a ciascun destinatario) e che riguardano diversi soggetti individuabili in relazione all'appartenenza dei vari beni vincolati e considerati "uti singuli".

Estratto: «Al riguardo va infatti innanzitutto osservato che il giudicato amministrativo è dotato di efficacia "erga omnes" nella sola ipotesi in cui l'atto annullato sia un regolamento ovvero un atto che, pur indirizzandosi ad una pluralità di destinatari, abbia comunque contenuto inscindibile (C. 04/16728). Orbene la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza e di pubblica utilità, che è implicita nell'approvazione del Piano di zona per l'Edilizia Economica e Popolare come verificatosi nella specie, non è un atto collettivo, che in quanto tale è espressione di una volontà unica della pubblica amministrazione, che provvede unitariamente ed inscindibilmente nei confronti di un complesso di interessi considerati non singolarmente, ma come componenti di un gruppo unitario ed indivisibile; essa va al contrario inquadrata nella categoria degli atti plurimi, che sono viceversa caratterizzati dal fatto di rappresentare una esternazione unica di una pluralità di provvedimenti che non perdono la propria individualità (intesa nel senso dell'efficacia soggettivamente limitata a ciascun destinatario) e che riguardano diversi soggetti individuabili in relazione all'appartenenza dei vari beni vincolati e considerati "uti singuli" (C. 04/7253). Poiché dunque ognuno di tali soggetti, in relazione al singolo bene, è titolare di distinti diritti ed interessi, l'impugnazione della dichiarazione di pubblica utilità da parte di alcuno di essi non può spiegare effetto rispetto alle altre situazioni giuridiche (C. 96/2038). Da ciò consegue che il giudicato di annullamento produce effetti ripristinatori della pienezza del diritto già affievolito solo per il ricorrente e per la specifica posizione da questo dedotta nel giudizio amministrativo (C. 93/11474) e che pertanto, venendo al concreto, dello stesso non può valersene la M., che al detto giudizio è rimasta estranea.»

CORTE D'APPELLO DI ROMA, SEZIONE I CIVILE del 26/01/2009 - Relatore: Claudio Fancelli - Presidente: Claudio Fancelli - Parti: Co.Pa. S.r.l. c. Comune di Roma

Sintesi:

La dichiarazione di pubblica utilità non è un atto collettivo, ma va inquadrato nella categoria degli atti plurimi, ossia di quelli che riguardano una pluralità di soggetti individuabili in relazione alla titolarità dei vari beni vincolati e considerati uti singuli. Da ciò consegue che il giudicato di annullamento produce effetti ripristinatori della pienezza del diritto di proprietà,

già affievolito, solo per il ricorrente e non si estende ai proprietari rimasti estranei al giudizio dinanzi al giudice amministrativo.

Estratto: «Orbene, non essendo la società appellante parte del giudizio amministrativo predetto, la sentenza del TAR non può far stato nei suoi confronti. Merita, infatti, di essere seguito l'insegnamento costante della Suprema Corte, la quale ultimamente con sentenza n. 7253 del 2004 emessa in un caso analogo ha affermato: "La dichiarazione di pubblica utilità che è implicita nell'approvazione del piano di insediamenti produttivi non è un atto collettivo, ma va inquadrato nella categoria degli atti plurimi, ossia di quelli che riguardano una pluralità di soggetti individuabili in relazione alla titolarità dei vari beni vincolati e considerati uti singuli. Da ciò consegue che il giudicato di annullamento produca effetti (ripristinatori della pienezza del diritto di proprietà, già affievolito, solo per il ricorrente e non si estenda ai proprietari rimasti estranei al giudizio dinanzi al giudice amministrativo" (massima Rv. 572113). Non potendosi, dunque, ritenere annullata come atto conseguente la delibera G.M. n. 10227/84 per la parte concernente l'occupazione d'urgenza del terreno di proprietà dell'appellante sul quale si erano nel frattempo verificati irreversibili interventi di edilizia pubblica, deve confermarsi che nel marzo 1991, allo spirare del termine di occupazione legittima senza che venisse emesso il decreto di esproprio, si è verificata, con riferimento al terreno irreversibilmente interessato dall'insediamento edilizio abitativo, l'accessione invertita a favore del Comune, ancorché l'irreversibile materiale trasformazione possa essersi determinata anteriormente alla data predetta (cfr. su quest'ultimo punto la consolidata giurisprudenza di legittimità: per tutte ved. da ultimo Cass. n. 7981/07). Dalla stessa data è maturato il correlato diritto risarcitorio, che quindi si sottrae alla prescrizione quinquennale essendo la citazione della CP. S.r.l. stata notificata al Comune l'8 febbraio 1995.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.156 del 15/01/2009 - Relatore: Sergio De Felice -
Presidente: Luigi Cossu

Sintesi:

L'atto di dichiarazione di pubblica utilità (nel caso di specie conseguente ad approvazione di un PEEP), va qualificato come atto plurimo e non atto collettivo; quest'ultimo tipo di atto si indirizza, in particolare, ad una collettività di destinatari specifica e determinata, e del suo annullamento si giovano tutti gli appartenenti a quella particolare collettività; l'atto plurimo, invece, non perde la propria individualità, con la conseguente regola della inestensibilità del giudicato, e della sua limitata efficacia soggettiva.

Estratto: «3. L'articolo 9, comma 3, della legge n. 167 del 1962 dispone che: "L'approvazione dei piani equivale a dichiarazione di indifferibilità e urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici in esso previsti". Si tratta quindi di stabilire gli effetti dell'annullamento giurisdizionale del piano – avvenuto nella specie a distanza di tempo su ricorso proposto da altri ricorrenti - e le conseguenze sulla precedente (rispetto all'annullamento giurisdizionale) dichiarazione di pubblica utilità e sul successivo (rispetto alla dichiarazione di pubblica utilità) decreto di esproprio. Ritiene il Collegio che la dichiarazione di pubblica utilità riguardante la signora Rizzi, in quanto mai gravata né annullata, deve ritenersi pienamente efficace nei di lei confronti, così come il successivo decreto di esproprio, non potendo né l'uno né l'altro ritenersi travolti dal successivo annullamento giurisdizionale del piano, avvenuto – come si è detto – su ricorso di altri proprietari. La equivalenza tra la approvazione del piano e la dichiarazione di pubblica utilità deve infatti tenere conto della natura dell'atto di dichiarazione di pubblica utilità, che, per i singoli destinatari, va qualificato come atto plurimo e non atto collettivo: quest'ultimo tipo di atto si indirizza, in particolare, ad una collettività di destinatari specifica e determinata, e del

suo annullamento si giovano tutti gli appartenenti a quella particolare collettività; l'atto plurimo, invece, non perde la propria individualità, con la conseguente regola della inestensibilità del giudicato, e della sua limitata efficacia soggettiva. Il giudicato amministrativo di annullamento di tale deliberazione, su impugnazione di alcuni proprietari, non si estende a favore di altri, rimasti estranei al relativo procedimento, tanto che le posizioni di questi ultimi mantengono la consistenza di meri interessi legittimi e non sono tutelabili davanti al giudice ordinario (Cassazione civile, sezioni unite, 17 marzo 1989, n.1357). La giurisprudenza ha altresì affermato che l'annullamento integrale di un piano di zona per l'edilizia economica e popolare in sede giurisdizionale produce i suoi effetti anche nei confronti di chi non abbia proposto ricorso, ciò vale solo nel senso che, una volta pronunciato l'annullamento, il piano non può più essere legittimamente assunto come presupposto di nuovi provvedimenti attuativi (espropriativi), ma non nel senso che restano travolti e caducati anche gli atti espropriativi emanati prima dell'annullamento (C. Stato, IV, 6 ottobre 1983, n. 736), come nella specie.»

TAR SICILIA, SEZIONE III PALERMO n.618 del 09/05/2008 - Relatore: Cosimo Di Paola -
Presidente: Calogero Adamo

Sintesi:

Il provvedimento comportante dichiarazione di pu rientra nella categoria degli atti plurimi, cioè di provvedimenti che riguardano una pluralità di soggetti individuabili in relazione alla titolarità dei vari beni vincolati e considerati uti singuli, sicché il giudicato di annullamento produce effetti ripristinatori della pienezza del diritto di proprietà, già affievolito, solo per i ricorrenti e non si estende ai soggetti rimasti estranei al giudizio dinanzi al giudice amministrativo.

Estratto: «Deve al riguardo osservarsi che in effetti soltanto i fratelli Calafiore Maria Rosaria, Gaetana, Lucia ed Emanuele hanno impugnato la determinazione n. 166, in data 19 novembre 2002, del Dirigente della ripartizione lavori pubblici del Comune di Gela, avente ad oggetto costruzione del nuovo palazzo di giustizia - approvazione progetto, capitolato speciale di appalto e bando di gara, contenente l'approvazione del progetto e la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza; nonché gli altri atti connessi e consequenziali. Con decisione del C.G.A. n.809/2005 del 30/11/2005 venivano accolti i ricorsi col conseguente annullamento del predetto provvedimento ablatorio che rientra nella categoria degli atti plurimi, cioè di provvedimenti che riguardano una pluralità di soggetti individuabili in relazione alla titolarità dei vari beni vincolati e considerati uti singuli, sicché il giudicato di annullamento produce effetti ripristinatori della pienezza del diritto di proprietà, già affievolito, solo per i ricorrenti e non si estende ai soggetti rimasti estranei al giudizio dinanzi al giudice amministrativo (cfr. Cons. Stato , sez. IV, 22 marzo 2007 , n. 1383; sez. IV, 24 luglio 2003 , n. 4239; Cassazione civile , sez. I, 16 aprile 2004 , n. 7253).»

ANNULLAMENTO --> ATTI PLURIMI --> VARIANTE

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.3694 del 12/06/2009 - Relatore: Sergio De Felice -
Presidente: Gaetano Trotta

Sintesi:

La deliberazione di variante del piano regolatore generale configura atto amministrativo plurimo e scindibile, ancorché formalmente unico. Il giudicato amministrativo di annullamento di tale deliberazione, su impugnazione di alcuni proprietari, non si estende a favore di altri, rimasti estranei al relativo procedimento.

Estratto: «L'articolo 9 comma 3 l.167 del 1962 dispone che : "L'approvazione dei piani equivale a dichiarazione di indifferibilità e urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici in esso previsti". Si discute quindi degli effetti dell'annullamento giurisdizionale del piano – avvenuto a distanza di tempo su ricorso proposto da altri ricorrenti - e sulle conseguenze sulla precedente (rispetto all'annullamento giurisdizionale) dichiarazione di pubblica utilità e sul successivo (rispetto alla dichiarazione di pubblica utilità) decreto di esproprio. La declaratoria di pubblica utilità nei confronti della signora Musci, in quanto mai gravata né annullata, deve ritenersi pienamente valida ed efficace nei suoi confronti, così come il successivo decreto di esproprio, non potendo né l'uno né l'altro ritenersi travolti dal successivo annullamento giurisdizionale del piano, su ricorso altrui (in tal senso su ricorso analogo questa Sezione, n.156 del 15 gennaio 2009). La equivalenza tra la approvazione del piano e la dichiarazione di pubblica utilità deve infatti tenere conto della natura dell'atto di dichiarazione di pubblica utilità, che per la singolarità dei destinatari, deve definirsi atto plurimo e non atto collettivo. Mentre l'atto collettivo si indirizza in particolare a una collettività di destinatari specifica e determinata, e del suo annullamento se ne giovano tutti gli appartenenti a quella particolare collettività, nel caso dell'atto plurimo esso non perde la propria individualità, con la conseguente regola della inestensibilità del giudicato e della sua limitata efficacia soggettiva. La deliberazione di variante del piano regolatore generale configura atto amministrativo plurimo e scindibile, ancorché formalmente unico. Il giudicato amministrativo di annullamento di tale deliberazione, su impugnazione di alcuni proprietari, non si estende a favore di altri, rimasti estranei al relativo procedimento, tanto che le posizioni di questi ultimi mantengono la consistenza di meri interessi legittimi e non sono tutelabili davanti al giudice ordinario (in tal senso Cassazione civile, sezioni unite, 17 marzo 1989, n.1357). E' vero che la giurisprudenza ha sostenuto che l'annullamento integrale di un piano di zona per l'edilizia economica e popolare in sede giurisdizionale produce i suoi effetti anche nei confronti di chi non abbia proposto ricorso; ciò però vale solo nel senso che, una volta pronunciato l'annullamento, il piano non può più essere legittimamente assunto come presupposto di nuovi provvedimenti attuativi (come per esempio, quelli espropriativi), ma non nel senso che restano travolti e caducati anche gli atti espropriativi emanati prima dell'annullamento (C. Stato, IV, 6 ottobre 1983, n.736), come si pretende da parte appellante nella specie. L'intervenuto annullamento giurisdizionale del piano di edilizia economica e popolare a seguito di ricorso proposto dai proprietari di aree in esso comprese non ha effetti nei confronti del proprietario estraneo al giudizio, atteso che la dichiarazione di pubblica utilità riguardante il suo terreno, in quanto mai gravata né annullata, deve ritenersi pienamente efficace nei suoi confronti, così come il successivo decreto di esproprio, non potendo né l'una né l'altro ritenersi travolti dal successivo annullamento giurisdizionale del piano, avvenuto su ricorso di altri proprietari (in tal senso, sulla medesima procedura amministrativa nei confronti di altro soggetto, si veda Consiglio di Stato, IV, 15 gennaio 2009, n.156).»

ANNULLAMENTO --> ATTO PRESUPPOSTO

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.1540 del 16/03/2010 - Relatore: Salvatore Cacace -
Presidente: Luigi Maruotti

Sintesi:

Ogni eventuale illegittimità degli atti presupposti dalla dichiarazione di pubblica utilità (quali l'approvazione del progetto preliminare o la variante urbanistica) ha effetto meramente viziante l'atto consequenziale, che diviene sì invalido per vizio di invalidità derivata, ma resta efficace salva apposita ed idonea impugnazione, resistendo all'annullamento dell'atto presupposto.

Estratto: «Né, per finire sul punto, può negarsi alla deliberazione di Giunta n. 255/1998 il veduto valore di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera sol perché, secondo le appellanti, "la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera risale alla delibera n. 29 del 17.04.1997, oggetto di impugnazione con ricorso n. 413/97 notificato a mezzo posta il 20 giugno 1997, con cui il Consiglio Comunale di Azzano ha: - approvato il progetto definitivo del primo lotto dei lavori di sistemazione e potenziamento del centro sportivo polifunzionale di Tiezzo; - dato atto che detto provvedimento costituisce, ai sensi dell'art. 1 – comma 5 – della legge n. 1/1978 – adozione della variante n. 14 quater al vigente P.R.G.C., relativamente alla quale trovano applicazione le procedure previste dalla medesima normativa" (pagg. 62 –63 app.).Se è pur vero, infatti, che l'approvazione di un progetto di opera pubblica equivale ex lege a dichiarazione di pubblica utilità nonché indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, solo allorquando l'opera stessa sia conforme alle previsioni dello strumento urbanistico (ex plurimis, C.d.S., sez. IV, 1° marzo 2001, n. 1145), che, laddove tale conformità difetti, è necessario che il progetto dell'opera pubblica da realizzare sia approvato dal competente consiglio comunale, ai sensi del quarto comma del già citato articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (se l'opera pubblica viene localizzata su aree già specificamente destinate alla realizzazione di servizi pubblici) ovvero ai sensi del quinto comma, in variante allo strumento urbanistico in vigore (se l'opera pubblica viene localizzata in aree non destinate a servizi pubblici) e che, in tale ultima ipotesi, l'approvazione del progetto e la conseguente variante urbanistica esplicano i loro effetti solo dopo l'approvazione regionale, da cui normalmente derivano gli effetti di dichiarazione di pubblica utilità del progetto dell'opera pubblica approvata, non pare dubbio che, nella Regione Friuli – Venezia Giulia, nella vigenza della veduta disposizione dell'art. 17, comma 1, della L.R. n. 46/1986, solo all'atto di approvazione del progetto esecutivo è attribuibile la valenza di dichiarazione di pubblica utilità implicita e che solo, dunque, dopo l'approvazione del progetto esecutivo diventa attuale l'interesse del privato a contestare, unitamente agli atti che ne costituiscono il presupposto, la concreta intenzione dell'Amministrazione di esercitare il potere ablativo; impugnazione, questa, che, come s'è visto, costituisce preciso onere per il privato che da detto esercizio si ritenga lesa, anche tenuto conto del fatto che, mentre l'annullamento della dichiarazione di pubblica utilità ha come s'è detto effetto caducante degli atti successivi della procedura (a prescindere, dunque, dalla loro eventuale impugnazione), ogni eventuale illegittimità degli atti presupposti dalla dichiarazione medesima (ed in particolare, per quanto concretamente concerne il caso di specie, degli atti recanti rispettivamente l'approvazione del progetto preliminare generale, quella del progetto preliminare primo lotto e del progetto preliminare primo lotto - ampliato, quella del primo progetto definitivo e quella del nuovo progetto definitivo che ha sostituito quello approvato con deliberazione consiliare n. 29/97, quella della variante 14-quater confermativa del precedente vincolo quinquennale decaduto contestuale all'approvazione del primo progetto definitivo ed infine quella di approvazione del relativo piano economico finanziario) ha effetto meramente viziante l'atto consequenziale, che diviene sì invalido per vizio di invalidità derivata, ma resta efficace salva apposita ed idonea impugnazione, resistendo all'annullamento dell'atto presupposto (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 28 marzo 2008, n. 1331; sez. I, 17 gennaio 2007, n. 4915/2006).»

TAR TOSCANA, SEZIONE II n.94 del 20/01/2010 - Relatore: Pietro De Berardinis -
Presidente: Maurizio Nicolosi

Sintesi:

L'annullamento dell'atto presupposto comporta di regola, l'automatica caducazione dell'atto consequenziale, ma ciò non si verifica nei casi in cui con l'atto successivo sia stato

conferito un bene od una qualche utilità ad un soggetto non qualificabile come parte necessaria nel giudizio concernente l'atto presupposto.

Estratto: «Come rilevato dalla giurisprudenza in una vicenda del tutto analoga a quella oggetto del gravame in epigrafe (mancata impugnazione dell'atto di aggiudicazione intervenuto a favore di un terzo), l'annullamento dell'atto presupposto comporta, è vero, di regola, l'automatica caducazione dell'atto consequenziale, ma ciò non si verifica nei casi in cui con l'atto successivo sia stato conferito un bene od una qualche utilità ad un soggetto non qualificabile come parte necessaria nel giudizio concernente l'atto presupposto. Il ricorrente è, dunque, esonerato dall'impugnazione di tutti gli atti strettamente conseguenti a quello presupposto, a condizione, però, che con tali atti non vengano in gioco posizioni di terzi, in quanto detta eventualità implica la necessità di consentire ai terzi stessi la difesa in giudizio, non già con il rimedio dell'opposizione di terzo, che costituisce pur sempre una patologia del processo, ma tramite la notificazione del ricorso da proporre avverso l'atto conseguente. In coerenza con tale regola, l'immediata impugnabilità del bando di gara non esclude che l'invalidità derivata dell'atto finale debba pur sempre essere fatta valere con i rimedi tipici del processo impugnatorio: invero, alla regola che l'atto autoritativo può divenire inefficace soltanto se annullato con pronuncia giudiziale può derogarsi – invocando l'effetto caducante dell'annullamento dell'atto presupposto – nel solo caso in cui nel giudizio relativo a detto atto siano state intimate le parti necessarie dell'eventuale giudizio concernente il provvedimento consequenziale, a pena, nella contraria ipotesi, dell'indebita produzione degli effetti negativi del giudicato di annullamento anche a carico di soggetti che non hanno potuto esercitare il loro diritto di difesa. È, così, improcedibile il ricorso avverso l'atto di indizione dell'asta pubblica, ove non venga impugnata l'aggiudicazione del bene ad un terzo, medio tempore intervenuta (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 23 giugno 2009, n. 551, con la giurisprudenza ivi menzionata).»

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA n.835 del 17/12/2009 - Relatore: Vincenzo Farina - Presidente: Saverio Corasaniti

Sintesi:

L'atto presupposto deve essere impugnato immediatamente solo da chi, avendo ricevuto da esso una lesione della propria sfera giuridica, ha un interesse qualificato e tutelato alla sua eliminazione, senza attendere l'intervento dell'atto consequenziale, la cui impugnazione non varrebbe a rimuovere la situazione sfavorevole già determinata dal primo e consolidatasi per effetto dell'inutile decorso dei termini fissati per la proposizione del ricorso.

Estratto: «Svolti questi brevi cenni in ordine alla normativa speciale di cui all'art. 23-bis della legge n. 205/2000 (normativa che troverà applicazione in relazione a due motivi aggiunti presentati dai ricorrenti) e venendo allo scrutinio del gravame principale, il Collegio osserva che con esso sono stati impugnati la deliberazione del Consiglio Comunale di Fiume Veneto n. 28 del 28.4.2004, recante: "Lavori di ampliamento della Scuola Materna di Bannia – Approvazione del progetto preliminare e adozione di variante al PRGC n. 21", nonché ogni altro atto antecedente/presupposto. Il ricorso si appalesa inammissibile. E' d'uopo ricordare, al riguardo, che il progetto di opera pubblica, ancorche' approvato dall'autorita' competente, fin quando resta allo stato di progetto, non e' in grado di arrecare una lesione effettiva della sfera giuridica del privato proprietario delle aree sulle quali la suddetta opera pubblica dovrebbe essere realizzata; e cio' in quanto la lesione si verifica allorche' venga dichiarata la pubblica utilita' dell'opera e dato inizio alla procedura di esproprio dei terreni sui quali essa dovra' allocarsi. Solo da questo momento diventa attuale l'interesse del privato ad impugnare, unitamente all'atto che da' inizio al procedimento ablatorio, anche la approvazione del progetto preliminare che ne costituisce il presupposto (Cfr., Consiglio

Stato, sez. IV, 6 febbraio 1995, n. 73; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 20 dicembre 2001, n. 897 e 5 maggio 2005, n. 464).L'atto gravato dal ricorso n. 447/04, che si atteggia ad atto presupposto nell'ambito della sequela procedimentale in questione, andava impugnato, dunque, insieme ai provvedimenti concretamente lesivi della sfera giuridica dei ricorrenti. Difetta, quindi, il presupposto fondamentale dell'interesse al ricorso. Non è inutile sottolineare, tal proposito, che l'interesse a ricorrere - presupposto processuale di ammissibilità del ricorso - va accertato in concreto con l'indagine sulla effettività della lesione e sul vantaggio conseguente allo annullamento dell'atto impugnato, con riferimento al momento di proposizione del gravame: occorre, in altri termini, una lesione concreta ed immediata della sfera giuridica del ricorrente, mentre non basta la semplice previsione di un'eventuale lesione che possa in futuro verificarsi, non essendo esperibili ricorsi amministrativi di temuto pericolo (Cfr., T.A.R. Campania, 25 gennaio 1994, n. 44).L'atto presupposto -va ulteriormente precisato - deve essere impugnato immediatamente solo da chi, avendo ricevuto da esso una lesione della propria sfera giuridica, ha un interesse qualificato e tutelato alla sua eliminazione, senza attendere l'intervento dell'atto consequenziale, la cui impugnazione non varrebbe a rimuovere la situazione sfavorevole già determinata dal primo e consolidatasi per effetto dell'inutile decorso dei termini fissati per la proposizione del ricorso (Cfr., Cons. St., IV, 2 ottobre 1989, n. 664)»

TAR ABRUZZO n.1211 del 13/11/2008 - Relatore: Paolo Passoni - Presidente: Antonio Catoni

Sintesi:

L'ammissibilità dell'impugnazione degli atti del procedimento espropriativo per vizi derivati dalla legittimità del provvedimento di imposizione del vincolo, presuppone la tempestiva impugnazione di quest'ultimo.

Estratto: «Nel caso di specie, i ricorrenti deducono vizi motivazionali di provvedimenti mai impugnati e comunque ormai consolidati, erroneamente ritenendo che tali dedotti vizi possano ora riverberarsi in via derivata sugli ultimi provvedimenti ablatori oggetto della presente impugnativa (in conformità, cfr. la recente pronuncia di questo TAR n. 920 del 16.7.2008). In particolare -e come in precedenza accennato- gli atti ablatori principalmente impugnati con i due ricorsi in epigrafe risultano adottati nella vigenza decennale di una variante di PRT approvata da ultimo -dopo alcune vicende giurisdizionali- dal consiglio regionale con delibera n. 997/C del 28.4.98 pubblicata nel BURA del 31.7.98, per cui ogni vizio (motivazionale e non solo) connesso a tale delibera avrebbe dovuto essere tempestivamente fatto valere mediante specifica e puntuale impugnativa di quella pianificazione, a prescindere dal fatto che la delibera regolatoria sia a sua volta sopravvenuta in regime di discontinuità con precedenti piani scaduti.»

TAR SARDEGNA, SEZIONE II n.651 del 08/04/2008 - Relatore: Antonio Plaisant - Presidente: Franco Scano

Sintesi:

E' inammissibile il ricorso avverso l'atto di controllo positivo del Comitato Regionale di Controllo e del Comitato Circostrizionale di Controllo su atti di altri organi, in quanto esso non costituisce determinazione amministrativa, ma mera condizione di efficacia del provvedimento, per cui non è autonomamente impugnabile rimanendo assorbito nell'atto sottoposto al controllo, al quale attribuisce esecutività.

Sintesi:

Il mancato esame delle osservazioni da parte dell'organo di controllo rappresenta una mera irregolarità, che non fa sorgere alcun autonomo interesse all'impugnativa dell'atto positivo di controllo.

Estratto: «La domanda di annullamento dell'atto del Comitato Circostrizionale di Controllo in data 26.10.1995 è inammissibile. Per giurisprudenza pacifica è, infatti, inammissibile il ricorso avverso l'atto di controllo positivo del Comitato Regionale di Controllo, in quanto esso non costituisce determinazione amministrativa, ma mera condizione di efficacia del provvedimento, per cui non è autonomamente impugnabile rimanendo assorbito nell'atto sottoposto al controllo, al quale attribuisce esecutività (cfr. T.A.R. Sardegna Cagliari, 06 agosto 2003, n. 1002). La circostanza, dedotta in ricorso, che il Comitato non abbia preso visione dell'esposto dalla società ricorrente, proposto ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 13 dicembre 1994 n. 38, non determina l'autonoma impugnabilità dell'atto positivo di controllo per due ordini di motivi. In primo luogo, come innanzi rilevato, perché l'atto di controllo positivo viene assorbito dall'atto controllato. In secondo luogo perché il controllo preventivo di legittimità rappresenta una mera condizione di efficacia del provvedimento controllato, efficacia che si verifica anche in assenza o ritardo dell'atto di controllo. L'articolo 32 della citata legge regionale n. 38 dispone infatti che "Le deliberazioni sottoposte al controllo diventano esecutive qualora i comitati, entro venti giorni dal loro ricevimento, non abbiano comunicato l'avvenuto annullamento, ovvero il rinvio per richiesta di elementi istruttori a sensi dell' articolo 22". Pertanto non sussiste alcun interesse della ricorrente all'annullamento giurisdizionale dell'atto positivo di controllo, in quanto la sua eliminazione comporterebbe comunque l'esecutività della delibera sottoposta a controllo per decorrenza dei termini.»

ANNULLAMENTO --> DECRETO DI ESPROPRIO --> EFFETTI

TAR SICILIA, SEZIONE II CATANIA n.1206 del 30/06/2009 - Relatore: Gabriella Guzzardi -
Presidente: Filippo Giamportone

Sintesi:

L'accertata nullità del decreto di esproprio, determina l'illegittimità dell'intera procedura ablativa che non è stata conclusa nei termini con valido ed efficace provvedimento espropriativo.

Estratto: «Dall'esame della documentazione prodotta e sulla scorta delle circostanze addotte nelle relazioni a cura delle Amministrazioni intimato, si riscontra da un lato la emanazione del decreto di esproprio del 29/11/2004 afferente le aree qui di interesse, dall'altro lato la mancata realizzazione della efficacia traslativa del diritto di proprietà a causa dell'inadempimento degli oneri necessari al fine. Il Comune di Messina ha infatti trasmesso l'adottato decreto n. 1649/2004 alla Provincia di Messina perché provvedesse agli oneri ed agli adempimenti di registrazione, trascrizione, volturazione e pubblicazione sulla G.U.R.S.-A tali adempimenti la Provincia Regionale non ha provveduto, avendo ritenuto che il decreto in parola mancasse di efficacia traslativa in quanto adottato in carenza di necessarie procedure preliminari quali la redazione del relativo tipo di frazionamento. Questa comprovata circostanza rende nullo per mancanza di requisiti sostanziali l'atto qui impugnato in quanto adottato in carenza dei necessari preliminari oneri, come evidenziato dall'Amministrazione provinciale resistente, consistenti nella redazione del tipo di frazionamento, coinvolgendo la procedura ablativa da qua aree ridotte in rapporto alle dimensioni delle particelle catastali di appartenenza. Tali riscontrate carenze refluiscono sull'atto impugnato il cui oggetto risulta indeterminato e quindi inadeguato a integrare uno dei requisiti essenziali dell'atto. Il decreto qui all'esame oltre che

nullo per le ragioni sopra esposte, si presenta comunque illegittimo, per il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art.14 l. n. 865/71 che ne impone oltre che la notifica ai soggetti incisi, la trascrizione, la pubblicazione e la registrazione. Il mancato adempimento di tali formalità ha impedito di fatto che l'atto impugnato producesse effetti traslativi e che quindi possa essere considerato valido ed efficace atto conclusivo del procedimento di espropriazione incardinato dalle amministrazioni intimate ai danni di parte ricorrente. L'accertata nullità del decreto di esproprio qui all'esame, determina la illegittimità dell'intera procedura ablativa che non è stata conclusa nei termini con valido ed efficace provvedimento espropriativo. L'annullamento degli atti della procedura comporta il venir meno del titolo per l'utilizzazione delle aree già di proprietà del ricorrente principale ed ora della società semplice Fontanazza società Agricola intervenuta in giudizio e conseguentemente fa sorgere in capo al titolare il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla trasformazione irreversibile per effetto della realizzazione dell'opera pubblica. L'intervenuto annullamento della procedimento espropriativo de quo qualifica l'occupazione dell'area di proprietà di parte ricorrente come usurpativa (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 2095 del 3/5/05, C.G.A., sent. n. 59 del 18/2/2008).»

TAR TOSCANA, SEZIONE II n.1063 del 18/06/2009 - Relatore: Ivo Correale - Presidente: Maurizio Nicolosi

Sintesi:

Il decreto di esproprio non conclude una fase autonoma del procedimento ablatorio, capace di reggersi su propri, autonomi, presupposti rispetto alla dichiarazione di pubblica utilità, con la conseguenza che le vicende demolitorie dell'uno non refluiscono necessariamente sull'altro.

Estratto: «Il Collegio ritiene preliminarmente fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione di atto presupposto in relazione alla domanda di annullamento. Come osservato dai Comuni resistenti, infatti, il ricorso avverso il decreto di esproprio n. 1 del 31 dicembre 2005, di cui la ricorrente chiede esplicitamente l'annullamento, contiene censure non rivolte avverso detto decreto ma avverso l'intera procedura ablativa proposta, che, ad opinione della ricorrente, doveva invece essere sostituita dal procedimento di cui all'art. 43 DPR n. 327/01. Sul punto il Collegio osserva però che il decreto di esproprio non conclude una fase autonoma del procedimento ablatorio, capace di reggersi su propri, autonomi, presupposti rispetto alla dichiarazione di pubblica utilità, con la conseguenza che le vicende demolitorie dell'uno non refluiscono necessariamente sull'altro. Al contrario, questo Collegio ritiene, in accoglimento delle conclusioni della giurisprudenza prevalente, che il procedimento di espropriazione trova origine nella dichiarazione di pubblica utilità e si perpetua fino alla pronuncia di esproprio, tanto che l'annullamento in sede giurisdizionale della dichiarazione di pubblica utilità (o degli atti nei quali essa deve ritenersi contemplata in modo implicito, quali le approvazioni di Piani) comporti la automatica caducazione degli effetti del decreto di esproprio nel frattempo emesso, senza alcuna necessità o onere di autonoma e ulteriore impugnazione (in tal senso: Cons. Stato, Sez. IV, 19.3.09, n. 1651 e 29 gennaio 2008, n. 258). Se così è, quindi, nel caso di specie la ricorrente doveva procedere ad impugnare nei termini di legge la deliberazione della Giunta comunale di Lamporecchio n. 154 del 23 dicembre 2004 che, in quanto contenente la dichiarazione di pubblica utilità e l'approvazione del correlato Piano particellare di esproprio, costituiva atto necessariamente presupposto del decreto di esproprio n. 1 del 31 dicembre 2005 dell'Ufficio Comune Espropri della Gestione Associata Valdinievole Est oggetto di richiesta di annullamento nella presente sede. Dato che la ricorrente contesta la mancata applicazione dell'art. 43 DPR n. 327/01 e dell'adozione del relativo atto di acquisizione, si ricorda che la stessa Adunanza Plenaria del Consiglio di

Stato n. 2/2005 richiamata dalla signora Sabatino, chiarisce che tale atto di acquisizione assorbe la dichiarazione di pubblica utilità e il decreto di esproprio, con ciò chiarendo in relazione al caso di specie che, se si riteneva applicabile l'istituto di cui al richiamato art. 43, si doveva contestare la procedura ablativa sin dall'adozione del provvedimento amministrativo recante la dichiarazione di pubblica utilità. Come rilevato recentemente da altro TAR con cui il Collegio concorda, la giurisprudenza amministrativa ha avuto più volte modo di precisare, nel contemperamento dei valori in gioco sotteso alla procedura espropriativa (quello pubblico al perseguimento degli interessi collettivi e generali, quello della solidarietà sociale e quello del proprietario a non vedersi sottrarre un bene da cui ha diritto di trarre ogni possibile e lecita utilità), il ruolo rivestito dal provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità, che, nella logica della legge fondamentale 25 giugno 1865, n. 2359, rimasta pressoché inalterata nel vigente testo unico 327/2001, individua il concreto interesse pubblico da perseguire (attraverso l'approvazione del progetto dell'opera da realizzare) e destina definitivamente il bene del privato, necessario per la realizzazione di quell'opera, al soddisfacimento dei relativi interessi generali, riconoscendo la sussistenza di un nesso logico, oltreché giuridico e teleologico, tra il bene dichiarato di pubblica utilità ed il provvedimento espropriativo, nel senso che quest'ultimo è autorizzato a sottrarre il bene al legittimo proprietario solo ed esclusivamente nella misura in cui effettivamente il bene stesso sia utilizzato poi per il conseguimento dello specifico interesse pubblico fissato con la dichiarazione di pubblica utilità (TAR Lombardia-Bs, Sez. I, 6.5.08, n. 480 e Cons. St. Sez. IV, 8.7.2003, n. 4057).»

ANNULLAMENTO --> DECRETO DI ESPROPRIO --> EFFETTI --> TRASCRIZIONI

TAR TOSCANA, SEZIONE I n.6774 del 16/12/2010 - Relatore: Fabrizio D'Alessandri -
Presidente: Luigi Papiano

Sintesi:

L'annullamento del provvedimento di esproprio comporta il diritto a vedere rimossi gli atti, tra cui anche quelli di trascrizione nei registri immobiliari, che traggono il loro presupposto dall'esistenza del medesimo provvedimento espropriativo.

Estratto: «2.1.2) Fondata si palesa anche la censura relativa alla circostanza che il decreto di proroga risulterebbe non sufficientemente motivato in ordine alle circostanze idonee a giustificare l'adozione. La legittimità della proroga del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità è ancorata all'esistenza di obiettive difficoltà al compimento di atti espropriativi (in alcun modo dipendenti dalla volontà dell'ente espropriante), che, impedendo il regolare corso del procedimento, non possono altrimenti essere superate (C.d.S., sez. IV, n. 248/2000 cit.) e l'atto di proroga dunque deve essere motivato (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 14 dicembre 2004, n. 2722; C.d.S., sez. VI, 10 ottobre 2002, n. 5443; C.G.A., 1 settembre 1991, n. 364). Nella specie, tuttavia, così non è avvenuto, giacché il decreto di proroga dei termini fissati con la dichiarazione di pubblica utilità non enuncia compiutamente le ragioni poste a fondamento della sua emanazione ma si limita a menzionare la generica impossibilità di concludere entro i termini la procedura espropriativa "per motivi indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione" e della necessità di disporre la proroga "ai soli fini della conclusione formale della procedura espropriativa delle aree di proprietà privata interessate dai lavori". Le ragioni dedotte dall'Amministrazione in giudizio inerenti agli accordi intercorsi tra i proprietari delle aree e l'Amministrazione in vista della possibile la cessione a titolo negoziale delle aree non si rilevano di per sé sufficienti a giustificare l'arresto della procedura espropriativa e la legittimità della proroga ed, in ogni caso, avrebbero dovuto trovare adeguato spazio in sede di motivazione. Annullato l'atto di proroga viene meno, per illegittimità derivata il

provvedimento di esproprio, e così come viene meno il provvedimento di proroga dell'occupazione d'urgenza e l'efficacia gli altri atti della procedura espropriativa, cessando la legittimità dell'occupazione delle aree. Quanto alla richiesta formulata dall'Alfieri S.r.l. di ordinare all'Agenzia del territorio ed al Conservatore dei registri immobiliari la cancellazione di ogni eventuale trascrizione intervenuta medio tempore, il Collegio rileva che parte ricorrente non ha dato prova che tale trascrizione sia effettivamente intervenuta e, pertanto, l'ordine non può essere da questo T.A.R. pronunciato, fermo restando che l'annullamento del provvedimento di annullamento del provvedimento di esproprio comporta il diritto a vedere rimossi gli atti, tra cui anche quelli di trascrizione nei registri immobiliari, che traggono il loro presupposto dall'esistenza del medesimo provvedimento espropriativo.»

ANNULLAMENTO --> DECRETO DI OCCUPAZIONE

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.26909 del 10/11/2008 - Relatore: Salvatore Salvago - Presidente: Ugo Vitrone

Sintesi:

Dall'annullamento del provvedimento di occupazione, sia in sede giudiziale che in via di autotutela, consegue che l'apprensione degli immobili effettuata in esecuzione del medesimo, deve essere considerata senza titolo fin dall'inizio.

Estratto: «Al contrario di quanto sostenuto dall'Istituto, infatti, l'annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento di occupazione, così come quello operato in sede di autotutela della stessa amministrazione, ne ha eliminato la vigenza e l'efficacia con effetti ex tunc e con essa la soggezione dell'immobile al potere espropriativo della p.a. fin dal momento in cui è stato emesso; sicché del tutto correttamente la Corte di appello ha disatteso l'iter logico seguito dall'IACP, fondato sul corollario che l'atto invalido esiste comunque quale esercizio di potere amministrativo e produce i suoi effetti finché non venga annullato: senza tener conto del fatto che questo "finché" non significa affatto che il potere resti fermo sino al momento in cui l'atto venga annullato, e neppure che l'annullamento colpisce il solo effetto vicenda che dall'atto è derivato, nonché i rapporti - giuridici sorti in base ad esso, lasciandone intatta la fonte ed il collegamento con essa. Ed il fatto che operi sugli effetti dei rapporti prodotti, facendoli venir meno fin dall'origine è spiegato dalla più qualificata dottrina nonché dalla giurisprudenza soprattutto amministrativa, (Cons. St. 5[^], 572/1978; 6[^], 294/1982 e più rec. 853/1999; 3177/2000; 6838/2000) proprio con la speciale natura dell'annullamento che, a differenza della revoca o della rimozione, agisce direttamente sull'atto amministrativo invalido, rendendolo "nullo" con effetto ex tunc: in conformità alla sua peculiare funzione di operare con riferimento al momento in cui l'atto giuridico - accadimento si compie e si perfeziona; e di avere riguardo unicamente alla situazione di fatto e di diritto esistente in tale momento. Con la conseguenza che viene eliminato ab inizio proprio il provvedimento inciso quale espressione di funzione amministrativa; e che l'apprensione degli immobili S. Z. da parte dell'IACP deve essere considerata senza titolo fin dall'inizio (Cass. Sez. un. 7253/2004; 6766/1983, nonché 2746/2008; 6515/1997; Cons. St. 4[^], 950/2004; 4[^], 4040/2003; 5[^], 1562/2002 cit.).»

TAR CAMPANIA, SEZIONE V NAPOLI n.4211 del 12/05/2008 - Relatore: Vincenzo Cernese - Presidente: Antonio Onorato

Sintesi:

La comprovata illegittimità dell'impugnato decreto di occupazione emanato ex art. 22 bis DPR 327/2001 comporta, l'invalidità, con effetto caducante, di tutti gli atti successivi della

procedura e, così anche del decreto di determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio.

Estratto: «La comprovata illegittimità dell'impugnato decreto di occupazione comporta, l'invalidità, con effetto caducante, di tutti gli atti successivi della procedura e, così anche del decreto di determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio, impugnato con i primi motivi aggiunti. 7-Ogni altra censura assorbita, il gravame deve, dunque, essere accolto con consequenziale annullamento del decreto di occupazione impugnato e di tutti gli atti ad esso consequenziali, ivi compreso il - pure impugnato - decreto di determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio.»

TAR SICILIA, SEZIONE II CATANIA n.381 del 27/02/2008 - Relatore: Gabriella Guzzardi -
Presidente: Italo Vitellio

Sintesi:

Dall'annullamento del provvedimento di occupazione discende in via derivata l'illegittimità dei provvedimenti di proroga, venendo meno il fondamento giuridico e fattuale su cui quest'ultima poggiava.

Estratto: «Il Collegio procede all'esame del ricorso introduttivo incardinato avverso il provvedimento di proroga della disposta occupazione d'urgenza delle aree in questione e ne rileva la fondatezza in accoglimento della quarta censura su cui si fonda, censura che, per esigenze di economia processuale, viene prioritariamente esaminata. Il provvedimento impugnato è infatti illegittimo in quanto travolto per illegittimità derivata dall'annullamento dell'originario provvedimento di occupazione d'urgenza annullato con sentenza n. 450/06. Intervenuta tale sentenza che ha dichiarato la illegittimità dell'occupazione delle aree in questione destinate nella progettazione dell'opera pubblica in esecuzione a cava di prestito e di deposito di materiali di risulta, viene meno il fondamento giuridico e fattuale su cui poggiava tale proroga che pertanto è illegittima e va quindi annullata.»

ANNULLAMENTO --> DECRETO DI OCCUPAZIONE --> EFFETTI

TAR ABRUZZO n.77 del 11/02/2010 - Relatore: Paolo Passoni - Presidente: Michele Perrelli

Sintesi:

Una volta annullato il provvedimento ablatorio a seguito dell'accertata illegittimità del potere, la situazione di abusiva occupazione si verifica dall'inizio, dato che, a causa dell'effetto retroattivo dell'annullamento giurisdizionale, il titolo autorizzativo all'occupazione è come se non fosse mai intervenuto.

Estratto: «Tra l'altro, non si vede come possano propriamente considerarsi legittime le occupazioni del terreno perpetrate dal Comune, visto che gli atti ablatori medio tempore adottati dal Comune stesso –ai quali i periodi occupativi evidenziati dal ricorrente si riferiscono- risultano tutti annullati, in parte a seguito di autotutela ed in parte a seguito di statuizione giurisdizionale, come meglio esposto in narrativa. In proposito va infatti rilevato che "... una volta annullato il provvedimento impugnato a seguito dell'accertata illegittimità del potere, la situazione di abusiva occupazione (...) si verifica dall'inizio, dato che, a causa dell'effetto retroattivo dell'annullamento giurisdizionale, il titolo autorizzativo all'occupazione è come se non fosse mai intervenuto" (C.S. A.P. 10/2007). Ne consegue che ai sensi del 6^a comma dell'art. 43 del Testo Unico, il computo degli interessi moratori (da far decorrere dal giorno in cui il terreno è stato occupato senza titolo) avrebbe dovuto riguardare anche quei

periodi di occupazione disciplinati dalla PA civica, con provvedimenti ablatori successivamente caducati.»

ANNULLAMENTO --> DECRETO DI OCCUPAZIONE --> EFFETTI SUL DECRETO DI ESPROPRIO

TAR CAMPANIA, SEZIONE I SALERNO n.117 del 04/02/2008 - Relatore: Giovanni Sabato - Presidente: Giovanni De Leo

Sintesi:

Nell'ambito della complessa sintassi procedimentale che connota l'attività ablatoria, a differenza della dichiarazione di pubblica utilità e di quella di indifferibilità ed urgenza, che costituiscono momenti necessari ed indefettibili, l'occupazione d'urgenza si atteggia a sub procedimento di natura soltanto eventuale, con la conseguenza che la sua illegittimità non ha ricaduta patologica sul decreto di esproprio.

Estratto: «III.2. Quanto appena argomentato non può che indurre a considerare infondato anche il secondo motivo di ricorso, con il quale parte ricorrente insiste nel configurare un regime di consequenzialità necessaria tra il provvedimento occupativo e quello espropriativo. Il profilo patologico in tale sede valorizzato sarebbe connesso questa volta al comportamento contraddittorio dell'Ente, che dopo aver adottato il decreto di occupazione d'urgenza avrebbe omesso di impossessarsi materialmente del bene e di iniziare i lavori per l'esecuzione delle opere comprese nel PIP. Ex adverso, giova ribadire che nell'ambito della complessa sintassi procedimentale che connota l'attività ablatoria, a differenza della dichiarazione di pubblica utilità e di quella di indifferibilità ed urgenza, che costituiscono momenti necessari ed indefettibili, l'occupazione d'urgenza si atteggia a sub procedimento di natura soltanto eventuale, con la conseguenza che la sua illegittimità non ha ricaduta patologica sul decreto di esproprio. Peraltro, come correttamente rilevato da parte resistente in sede di memoria di costituzione, l'adempimento richiesto dall'art. 20 della l.n. 865/71, ovvero sia la redazione dello stato di consistenza e del verbale d'immissione in possesso, risulta tempestivamente eseguito, e ciò solo può pregiudicare l'efficacia del decreto di occupazione. Invero, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che "in tema di occupazione temporanea e d'urgenza ed ai fini dell'applicazione dell'art. 20 l. n. 865 del 1971 - prevedente l'inefficacia del decreto autorizzativo ove l'occupazione non segua entro tre mesi - per occupazione deve intendersi la presa di possesso del bene espropriando (coincidente con la redazione dello stato di consistenza e del verbale d'immissione in possesso) e non già l'installazione in concreto del cantiere e/o l'inizio dei lavori di materiale trasformazione del bene e di realizzazione dell'opera pubblica, atteso che la norma di cui sopra non fa riferimento all'inizio dei lavori, questo rilevante, invece, ai diversi fini di cui all'art. 1 l. n. 1 del 1978, che prevede, diversamente, e con carattere di perentorietà, l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità in caso di mancato inizio dell'opera entro un triennio".»

ANNULLAMENTO --> DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ

TAR CAMPANIA, SEZIONE V NAPOLI n.5435 del 06/06/2008 - Relatore: Vincenzo Cernese - Presidente: Antonio Onorato

Sintesi:

La censura concernente l'inosservanza delle regole procedurali che presiedono alla determinazione della misura della corretta indennità di esproprio, è tale che, pur

riconosciuta la sua fondatezza, giammai potrebbe condurre all'invalidazione dell'intera procedura e così pure del suo atto terminale, semplicemente implicando la rinnovazione degli atti dei quali è stata riconosciuta l'illegittimità.

Estratto: «6b- Inoltre, la lamentata inosservanza delle regole procedurali che presiedono alla determinazione della misura della corretta indennità di esproprio, con la natura meramente formale o procedimentale dei vizi, sul punto, dedotti (ed, in particolare, quello con il quale ci si duole per la mancata offerta dell'indennità provvisoria), è tale che, pur riconosciuta la loro fondatezza, giammai potrebbe condurre alla invalidazione dell'intera procedura e così pure del suo atto terminale, semplicemente implicando la rinnovazione degli atti dei quali fosse stata riconosciuta l'illegittimità. 7- Pertanto si è di fronte ad una tipica ipotesi di giurisdizione c.d. piena del giudice ordinario (omologa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo), rispetto alla quale, considerati anche i poteri di disapplicazione a lui conferiti, risulta, pertanto, indifferente la sussistenza o meno di un provvedimento e la presenza di un procedimento amministrativo, atteso che ogni qual volta oggetto di contenzioso è la stima del valore del bene espropriato (sia per mancato rispetto delle regole formali e procedurali previste dalla legge - come dedotto dal Comune di Arzano ricorrente - sia nel caso di richiesta modifica con conseguente determinazione giudiziale dell'indennità di espropriazione da calcolarsi) la competenza non può che appartenere in via esclusiva e piena al giudice ordinario.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE n.2442 del 01/02/2008 - Relatore: Salvatore Salvago - Presidente: Vincenzo Carbone

Sintesi:

La sentenza che ha annullato il provvedimento di stima dell'indennità di esproprio, per espressa disposizione della L. n. 1034 del 1971, art. 33, ha carattere esecutivo e perciò comprende le conseguenze automatiche dell'annullamento, ovvero la caducazione degli effetti dell'atto annullato che deve considerarsi come mai venuto in essere.

Estratto: «Ora al riguardo è esatto quanto dedotto dalla ricorrente che la sentenza 176/2005 del TAR, sez. autonoma di Bolzano che ha annullato il decreto dirigenziale di stima dell'indennità di esproprio 1.8.2003 per espressa disposizione della L. n. 1034 del 1971, art. 33, ha carattere esecutivo; e perciò comprende le conseguenze automatiche dell'annullamento, ovvero la caducazione degli effetti dell'atto annullato che deve considerarsi come mai venuto in essere: con la conseguenza che venuto meno il decreto di stima, la sentenza impugnata non poteva esaminare il merito dell'opposizione alla stessa proposta dalla l.. Ma è pur vero che costei aveva chiesto comunque la determinazione della giusta indennità spettante per l'espropriazione del suo terreno prospettandone da un lato la destinazione edificatoria; e dall'altro il carattere parziale sì da giustificare il ricorso al più favorevole criterio differenziale previsto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 40; per cui doveva nel caso trovare applicazione la disciplina introdotta dalla sentenza 67 del 1990 della Corte Costituzionale che ha dichiarato parzialmente incostituzionale la L. n. 865 del 1971, art. 19, nella parte in cui non consentiva all'espropriato prima della stima amministrativa l'azione giudiziaria per la determinazione dell'indennizzo sulla base dei criteri che governano tale determinazione. L'azione intrapresa dalla proprietaria, si configura, in tal caso, non più come opposizione ad una determinazione definitiva dell'indennità venuta a mancare nel corso del giudizio, ma come domanda di accertamento, diretta alla fissazione della giusta indennità ex art. 42 Cost., con condanna dell'espropriante al deposito del suo importo presso la Cassa depositi e prestiti (Cass. 7400/2003; 11064/2001; 11370/1999); e con insorgenza, quale effetto diretto della richiesta, di un autonomo e contestuale interesse di quest'ultimo a contrastarne la corrispondenza al parametro stabilito dalla legge, adducendo

gli argomenti ed indicando i criteri che, a suo avviso, dovrebbero portare a determinare giudizialmente un'indennità inferiore rispetto alla pretesa azionata, nonché a disporre il deposito di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 48, in misura ad essa corrispondente. Sicchè il primo compito devoluto alla Corte di appello era quello di stabilire se sussistevano nel merito le condizioni di detta azione ed in caso positivo di provvedere alla determinazione richiesta.»

ANNULLAMENTO --> DINIEGO RILASCIO TITOLO EDILIZIO

TAR SICILIA, SEZIONE II PALERMO n.7453 del 11/06/2010 - Relatore: Cosimo Di Paola -
Presidente: Nicolò Monteleone

Sintesi:

Ove il diniego di concessione edilizia sia stato annullato in sede giurisdizionale, l'amministrazione comunale dovrà nuovamente pronunciarsi sull'istanza in base alla normativa di piano regolatore sopravvenuta, non essendo opponibili al privato soltanto le modifiche degli strumenti urbanistici posteriori alla notificazione della sentenza di annullamento del diniego.

Sintesi:

Ove la disciplina urbanistica vigente al momento della notificazione della sentenza di annullamento del diniego di concessione edilizia dovesse risultare modificata in pejus, la parte ricorrente vanta un interesse pretensivo, da far valere con apposita istanza, a che l'autorità titolare del potere di pianificazione urbanistica riveda in parte qua il piano vigente, al fine di valutare se ad esso possa essere apportata una deroga - in pratica, una variante - che recuperi, in tutto o in parte e compatibilmente con l'interesse pubblico, il previgente regime urbanistico della zona sul quale si fondava originariamente la domanda.

Estratto: «Riguardo agli effetti dell'annullamento, la ricorrente, nella memoria difensiva, sostiene che il ripristino della sua posizione giuridica, mediante l'attribuzione della titolarità della concessione illegittimamente annullata, " debba restare indifferente ai mutamenti della normativa urbanistica intervenuti successivamente al ricorso eventualmente ostanti, conservando il pieno diritto a realizzare il rustico ".In proposito il Collegio non può che richiamare i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza amministrativa, fin dalla fondamentale pronuncia Cons. di St., Ad. Plen., 8.1.1986, n. 1, in punto di effetti dell'annullamento del diniego di concessione edilizia.Secondo tali principi, ove il diniego di concessione edilizia sia stato annullato in sede giurisdizionale, l'amministrazione comunale dovrà nuovamente pronunciarsi sulla istanza in base alla normativa di piano regolatore sopravvenuta, non essendo opponibili al privato soltanto le modifiche degli strumenti urbanistici posteriori alla notificazione della sentenza di annullamento del diniego.Ove poi la disciplina urbanistica vigente al momento della notificazione della sentenza di annullamento del diniego di concessione edilizia dovesse risultare - come paventa la ricorrente - modificata in pejus , la stessa vanterebbe un interesse pretensivo, da far valere con apposita istanza, a che l'autorità titolare del potere di pianificazione urbanistica riveda in parte qua il piano vigente, al fine di valutare se ad esso possa essere apportata una deroga - in pratica, una variante - che recuperi, in tutto o in parte e compatibilmente con l'interesse pubblico, (il previgente regime urbanistico della zona) sul quale si fondava originariamente la domanda (Cons. di St. Ad. Plen., n. 1/1986 cit.; Cons. di St., V, 8.1.1998, n. 53; id., IV, 12.10.2002, n. 5694; di recente, T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 04 maggio 2009 , n. 2291 T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 25 gennaio 2010 , n. 193;)»

TAR SICILIA, SEZIONE III PALERMO n.2649 del 10/03/2010 - Relatore: Giuseppe La Greca
- Presidente: Calogero Adamo

Sintesi:

La caducazione del provvedimento di rigetto della domanda di condono edilizio comporta, a cascata, l'annullamento dei provvedimenti con i quali sono state eseguite le misure sanzionatorie.

Estratto: «2.2. Il ricorso è fondato in ragione della fondatezza del quarto motivo di gravame con il quale si deduce la mancata emanazione del preavviso di diniego che l'amministrazione avrebbe dovuto comunicare ai proprietari. Tale fondamentale adempimento, previsto dall'art. 11-bis della l.r. n. 10 del 1991, introdotto dall'art. 23, comma 1, lettera e), della l.r. 28 dicembre 2004, n. 17 – a norma del quale «nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda» -, secondo la giurisprudenza, già in passato condivisa da questa Sezione (cfr. sent. n. 1204/08), va posto in essere anche rispetto al provvedimento di rigetto dell'istanza di condono edilizio quale quello per cui è causa. Da tale omissione deriva, ovviamente - al di là delle condivisibili doglianze di parte ricorrente, relative alla mancata motivazione circa lo «scostamento» operato dal dirigente rispetto alle conclusioni cui era pervenuta la relazione istruttoria - il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento che, invero, non ha potuto oggettivamente tener conto dell'eventuale apporto partecipativo potenzialmente derivante dal relativo coinvolgimento, finalità cui la norma è preordinata. Sul punto va osservato che il legislatore ha posto particolare attenzione su tale preavviso, il quale, lungi dall'assumere una rilevanza solamente di ordine formale, ha inteso garantire sia il cittadino che la p.a.: il primo, nel senso di consentirgli di esprimere le proprie osservazioni sulle ragioni che l'amministrazione adduce a fondamento del preavvisato rigetto, l'amministrazione, poiché, ponendo la legge a carico di essa non solo l'obbligo di comunicare detto preavviso ma anche l'obbligo – sostanziale – di motivare in ordine alle ragioni per le quali non intenda uniformarsi alle contrarie osservazioni proposte dal cittadino e derivanti dal preavviso in argomento, ha posto un obbligo di motivazione «rafforzata», espressione piena del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost.. Va dunque ritenuto che ai sensi dell'art. 11-bis della l.r. 30 aprile 1991, n. 10, aggiunto dall'art. 23, comma 1, lett. e) della l.r. 28 dicembre 2004, n. 17 (testo analogo a quello successivamente introdotto in sede statale con l'art. 10-bis della l. n. 241 del 1990), che la mancata comunicazione del preavviso di rigetto prevista dalla norma soprarichiamata comporti l'illegittimità del provvedimento di rigetto della domanda di condono edilizio (cfr. fra le diverse, Tar Sicilia, Catania, 11 giugno 2008, n. 1162). Poiché, nel caso di specie, il Comune di Gela non ha fatto precedere il contestato diniego dal preavviso di cui all'art. 10 bis della l.n. 241 del 1990, tale omissione comporta, dunque, l'annullamento del provvedimento impugnato (ordinanza n. 715/06). 2.3. La caducazione del provvedimento di rigetto comporta, a cascata, l'annullamento dei provvedimenti con i quali sono state eseguite le misure sanzionatorie già sospese per effetto della presentazione dell'istanza di sanatoria culminata nel predetto provvedimento di rigetto (determinazione n. 99930/09 e ordinanza n. 2249/09 e conseguente demolizione).»

TAR PIEMONTE, SEZIONE I n.3701 del 21/12/2009 - Relatore: Paolo Giovanni Nicolò Lotti -
Presidente: Franco Bianchi

Sintesi:

L'annullamento giurisdizionale del diniego di concessione edilizia obbliga il Comune a riesaminare l'istanza del privato sulla base della normativa urbanistica vigente al momento

della notificazione o della comunicazione in via amministrativa della sentenza, quindi tenendo conto della disciplina pianificatoria sopravvenuta in corso di giudizio che abbia modificato lo strumento urbanistico vigente al momento di presentazione dell'originaria domanda.

Estratto: «La ricorrente non ha impugnato in questa sede né la rielaborazione parziale del Comune, iniziale, nonché quest'ultima, né, soprattutto, l'approvazione definitiva della Regione. Il ricorso, a parere del Collegio, è, dunque, diventato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse poiché il provvedimento impugnato nel presente giudizio (nota Responsabile del servizio territorio e sviluppo economico Comune di Cuorné 21 luglio 1999, n. 10290) è stato superato da successivi atti dell'Amministrazione comunale sfavorevoli per la ricorrente e impedienti la realizzazione degli interessi materiali fatti valere nel presente giudizio (l'ottenimento della concessione per la realizzazione degli edifici descritti in parte narrativa), atti non contestati in sede giurisdizionale. Come è noto, la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse s'impone al verificarsi di una situazione oggettivamente incompatibile con la realizzazione dell'utilità o della situazione di vantaggio alla quale mira il ricorso, circostanza che si verifica quando l'eliminazione giurisdizionale dell'atto impugnato non sarebbe di alcuna utilità per parte ricorrente. Infatti, i successivi atti di pianificazione territoriale della Regione e del Comune, direttamente incidenti sulla sfera giuridica del ricorrente, non sono mai stati impugnati da quest'ultima e sono applicabili al caso in esame. L'annullamento giurisdizionale del diniego di concessione edilizia obbliga il Comune a riesaminare l'istanza del privato sulla base della normativa urbanistica vigente al momento della notificazione o della comunicazione in via amministrativa della sentenza, quindi tenendo conto della disciplina pianificatoria sopravvenuta in corso di giudizio che abbia modificato lo strumento urbanistico vigente al momento di presentazione dell'originaria domanda (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 15 febbraio 2007, n. 641).»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.4848 del 31/07/2009 - Relatore: Armando Pozzi -
Presidente: Luigi Cossu

Sintesi:

In caso di annullamento in sede giurisdizionale del diniego di titolo edilizio, il ricorrente vittorioso, nel caso di sopravvenienza di uno strumento urbanistico in virtù del quale il titolo non può più essere rilasciato, può avanzare alla P.A. un'istanza affinché essa riveda lo strumento urbanistico, al fine di valutare se a quest'ultimo possa essere apportata una variante che recuperi la previsione del piano regolatore abrogato, sulla quale il privato stesso ha originariamente fondato la domanda di titolo abilitativo.

Sintesi:

L'annullamento in sede giurisdizionale del diniego di titolo edilizio comporta l'obbligo per l'Amministrazione di riesaminare l'originaria domanda applicando la disciplina in materia vigente al momento della domanda amministrativa, il cui diniego è stato annullato con la sentenza passata in giudicato; ove invece sopravvenienze di fatto e di diritto comportino un diverso assetto dei pubblici interessi, il provvedimento finale deve necessariamente essere condizionato dallo "jus superveniens", a cui deve necessariamente conformarsi anche quando sia stato emanato a seguito di rinnovazione del procedimento.

Estratto: «3 - Naturalmente, il ricordato principio di rilevanza delle sopravvenienze normative in materia urbanistica ha subito, da parte della giurisprudenza, tutti gli aggiustamenti resi necessari per renderlo conforme ai principi costituzionali di effettività del diritto di difesa. Così, si è ritenuto che l'annullamento in sede giurisdizionale del diniego di concessione edilizia implica che il privato vittorioso è titolare d'un interesse pretensivo, da

far valere con un'apposita istanza, a che la p.a. riveda "in parte qua" lo strumento urbanistico sopravvenuto, al fine di valutare se a quest'ultimo possa essere apportata una variante che recuperi, in tutto o in parte e compatibilmente con l'interesse pubblico, la previsione del piano regolatore abrogato, sulla quale il privato stesso ha originariamente fondato la domanda di concessione edilizia, in quanto lo " jus superveniens " non fa di per sé venir meno la pretesa all'intervento edificatorio progettato e ritenuto dal giudice adito rispettoso delle pregresse prescrizioni di piano (Cons. St., sez. V, 1 aprile 1999 , n. 345). Più in generale, secondo un orientamento diffuso il contemperamento tra diritto soggettivo di difesa e interesse pubblico perseguito dagli atti sopravvenuti si realizza con riferimento al momento del verificarsi di questi ultimi: ad esempio, l'esecuzione del giudicato trova impedimento e limite nelle sopravvenienze di fatto e di diritto verificatesi anteriormente alla notificazione della sentenza, restando invece irrilevanti solo le sopravvenienze successive alla notificazione medesima.⁴ - Siffatto orientamento è stato affermato soprattutto con riferimento alle sopravvenienze in materia di edilizia e urbanistica, rispetto a provvedimenti di diniego di concessione edilizia , annullati in sede giurisdizionale, e ha trovato la sua giustificazione nella circostanza che l' interesse all'esecuzione del giudicato in materia edilizia -urbanistica deve essere mediato con l' interesse generale al rispetto dei nuovi assetti in materia nel frattempo intervenuti (Cons. St., Ad. pl., 8 gennaio 1986, n. 1).Si è, però, anche affermato che le sopravvenienze di fatto e di diritto anteriori alla notifica della sentenza rilevino ostantivamente nel giudizio di ottemperanza solo laddove le stesse comportino un diverso assetto dei pubblici interessi che sia inconciliabile con l' interesse privato salvaguardato dal giudicato; ove, invece, detta inconciliabilità non vi sia, deve, al contrario, darsi piena espansione alla regola secondo cui la durata del processo non deve andare in danno della parte vittoriosa e la parte vittoriosa ha, pertanto, diritto all'esecuzione del giudicato in base allo stato di fatto e di diritto vigente al momento dell'adozione degli atti lesivi caducati in sede giurisdizionale.⁵ - In applicazione di tale principio, si è così affermato che il giudicato non può in via generale essere rimesso in discussione da norme successivamente intervenute, giacché in caso contrario sarebbe consentito al legislatore di vanificare la funzione giurisdizionale, dando ai rapporti un assetto diverso e sostitutivo di quello determinato attraverso la pronuncia del giudice divenuta definitiva (Cons. St., sez. V, 8 marzo 2006 n. 1227).Di conseguenza, in applicazione del principio di effettività e pienezza della tutela giurisdizionale (il quale impone che la situazione di fatto e di diritto risultante dalla sentenza passata in giudicato debba considerarsi insensibile agli eventi, anche di natura normativa, sopravvenuti), si è affermato che l'annullamento in sede giurisdizionale del diniego di autorizzazione comporta, con le limitazioni sopra evidenziate, l'obbligo per l'Amministrazione di riesaminare l'originaria domanda applicando la disciplina in materia vigente al momento della domanda amministrativa, il cui diniego è stato annullato con la sentenza passata in giudicato. Mentre, ove le sopravvenienze di fatto e di diritto comportino un diverso assetto dei pubblici interessi, il provvedimento finale deve necessariamente essere condizionato dallo " jus superveniens ", a cui deve necessariamente conformarsi anche quando sia stato emanato a seguito di rinnovazione del procedimento.»

TAR PUGLIA, SEZIONE III LECCE n.1944 del 24/07/2009 - Relatore: Antonio Cavallari -
Presidente: Antonio Cavallari

Sintesi:

La P.A. dopo l'annullamento in sede giurisdizionale di un diniego di permesso edilizio può adottare un nuovo atto di diniego fondato su motivi diversi da quelli ritenuti fondati dal giudice, col limite però del dovere di esaminare compiutamente la situazione ed esprimere la valutazione della stessa sotto tutti i profili.

Estratto: «La sentenza n.6431 del 2003, indipendentemente dalla coerenza con altre sentenze, ha portata conformativa. Questa portata va indagata in applicazione dell'art. 2909 c.c., secondo il quale la sentenza passata in giudicato fa stato fra le parti, i loro eredi e aventi causa. La sentenza in parola non è passata in giudicato atteso che della relativa affermazione il Consorzio ricorrente non ha dato prova e la contro interessata P.C.M. costruzioni s.r.l. ha affermato che è stato prodotto appello; la stessa, tuttavia, è esecutiva (art. 33 legge n.1034 del 1971) e come tale impone all'amministrazione l'obbligo della conformazione. Tale obbligo si conforma in funzione della salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa; e questo non solo in forza delle espressa previsione dell'art. 45 del R.D. n.1054 del 1924, ma ancor più del fatto che la pronuncia del giudice (e con essa la forza conformativa della sentenza esecutiva prima e del giudicato poi) si fonda sui motivi dedotti e accolti, sicché l'amministrazione (dopo l'annullamento in sede giurisdizionale di un diniego di permesso edilizio) può adottare un nuovo atto di diniego fondato su motivi diversi da quelli ritenuti fondati dal giudice (col limite, individuato dalla giurisprudenza, della illegittimità della ulteriore reiterazione del diniego per la violazione del dovere di esaminare compiutamente la situazione ed esprimere la valutazione della stessa sotto tutti i profili). La prima conclusione che si può trarre da quanto espresso è che il giudicato amministrativo (e prima di esso la forza conformativa della sentenza esecutiva) non investe "il dedotto e il deducibile", ma solo "il dedotto", cioè i motivi dedotti e accolti...»

TAR VENETO, SEZIONE I n.86 del 19/01/2009 - Relatore: Fulvio Rocco - Presidente: Elvio Antonelli

Sintesi:

Colui che abbia ottenuto un giudicato favorevole consistente nell'annullamento del diniego di rilascio di un titolo edilizio ha un interesse pretensivo a che l'autorità titolare del potere di pianificazione urbanistica riveda "in parte qua" il piano vigente al fine di valutare se ad esso possa essere apportata una deroga che recuperi in tutto o in parte e compatibilmente con l'interesse pubblico la previsione del piano abrogato, sulla quale si fondava originariamente la domanda di concessione.

Estratto: «Secondo Cons. Stato, A.P. 8 gennaio 1986 n. 1, nel provvedere su di una domanda di rilascio del titolo edilizio proposto dopo l'annullamento di un precedente diniego, l'Amministrazione Comunale deve uniformarsi alla normativa vigente al momento della nuova domanda, tenendo presente tuttavia che non sono opponibili all'interessato le variazioni dello strumento urbanistico sopravvenute dopo la notificazione della sentenza di accoglimento del ricorso contro il precedente diniego e salva la valutazione discrezionale della possibilità di accordare la concessione in deroga alla nuova normativa: ossia, detto altrimenti, colui che abbia ottenuto un giudicato favorevole consistente nell'annullamento del diniego di rilascio di un titolo edilizio ha un interesse pretensivo a che l'autorità titolare del potere di pianificazione urbanistica riveda "in parte qua" il piano vigente al fine di valutare se ad esso possa essere apportata una deroga che recuperi in tutto o in parte e compatibilmente con l'interesse pubblico la previsione del piano abrogato, sulla quale si fondava originariamente la domanda di concessione.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.6538 del 24/12/2008 - Relatore: Carlo Saltelli - Presidente: Luigi Cossu

Sintesi:

Qualora venga annullato il provvedimento di diniego di concessione edilizia, la nuova

valutazione della domanda deve essere fatta con riferimento alla disciplina urbanistica vigente al momento in cui viene notificata al Comune interessato la sentenza di annullamento del diniego, ferma restando la facoltà dell'interessato di chiedere all'amministrazione comunale di valutare una eventuale variante alla nuova disciplina urbanistica per consentire il pieno soddisfacimento della propria situazione giuridica ingiustamente lesa.

Estratto: «Occorre preliminarmente ricordare che, in tema di risarcimento del danno conseguente all'annullamento di un provvedimento amministrativo, la giurisprudenza ha affermato in via generale che manca il nesso di causalità tra l'illegittimità dell'atto lesivo ed il danno lamentato allorché la pubblica amministrazione conserva integro l'ambito di apprezzamento discrezionale del provvedimento ampliativo richiesto e la possibilità di una legittima diversa determinazione (C.d.S., sez. V, 7 ottobre 2008, n. 4868; 22 aprile 2004, n. 2994); ancor più decisamente (C.d.S., sez. IV, 15 luglio 2008, n. 3552) è stato precisato che, in caso di annullamento di un atto per vizi formali, che non intaccano sostanzialmente la discrezionalità dell'agire della pubblica amministrazione, non c'è spazio per alcun risarcimento del danno, poiché la pretesa alla legittimità (formale) del provvedimento viene adeguatamente ristorata attraverso l'eliminazione del vizio formale stesso, non avendo l'impugnata sentenza deciso nulla in ordine alla spettanza o meno del sottostante bene della vita. Con riguardo all'annullamento di un diniego di concessione edilizia, la giurisprudenza ha evidenziato che la nuova valutazione della domanda deve essere fatta con riferimento alla disciplina urbanistica vigente al momento in cui viene notificata al Comune interessato la sentenza di annullamento del diniego, venendo così in rilievo anche la nuova disciplina intervenuta nelle more del giudizio, e ferma restando la facoltà dell'interessato di chiedere all'amministrazione comunale di valutare una eventuale variante alla nuova disciplina urbanistica per consentire il pieno soddisfacimento della propria situazione giuridica ingiustamente lesa (A.P. 8 gennaio 1986, n. 1). Deve essere aggiunto, poi, che, allorché sussistano tutti i presupposti di legge, ed in particolare la conformità del progetto presentato alla vigente disciplina urbanistica, il Comune non può legittimamente denegare la concessione edilizia.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.3615 del 15/07/2008 - Relatore: Anna Leoni -
Presidente: Giovanni Vacirca

Sintesi:

In sede di esecuzione del giudicato di annullamento di un diniego di concessione edilizia, l'Amministrazione non può non tener conto delle modificazioni dei piani urbanistici sopravvenute in corso di giudizio, salvo il potere-dovere della stessa di rivedere in parte qua il piano vigente al fine di valutare se ad esso possa essere apportata una deroga che recuperi, in tutto o in parte, e compatibilmente con l'interesse pubblico, la previsione del piano abrogato, sulla quale si fondava originariamente la domanda di concessione.

Estratto: «La terza questione, che riguarda la controversia in esame, concerne il rapporto fra giudicato e residui poteri della P.A. in materia edilizio-urbanistica. Al riguardo la decisione dell'Adunanza Plenaria n. 1 del 1986 ha, a suo tempo, affermato che in sede di esecuzione del giudicato di annullamento di un diniego di concessione edilizia, l'Amministrazione non può non tener conto delle modificazioni dei piani urbanistici sopravvenute in corso di giudizio, salvo gli effetti che derivano dalla notificazione della sentenza di accoglimento del ricorso contro il silenzio-rifiuto e salvo il potere-dovere dell'Amministrazione di rivedere in parte qua il piano vigente al fine di valutare se ad esso possa essere apportata una deroga che recuperi, in tutto o in parte, e compatibilmente con l'interesse pubblico, la previsione del piano abrogato, sulla quale si fondava

originariamente la domanda di concessione. I più recenti orientamenti giurisprudenziali ritengono che lo jus aedificandi, quale facoltà compresa nel diritto di proprietà dei suoli, non sia un diritto assoluto, ma un interesse sottoposto a conformazione da parte della legge e della Pubblica amministrazione, in funzione dei molteplici interessi, pubblici e privati, diversi da quelli del proprietario del suolo, che vengono coinvolti dall'edificazione privata, con la precisazione che tale conformazione discende non solo dalla normativa di carattere urbanistico- edilizio, ma anche da altre normative settoriali, quali quelle preposte alla tutela del paesaggio e dell'ambiente.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE II NAPOLI n.1875 del 04/04/2008 - Relatore: Umberto Maiello -
Presidente: Carlo d'Alessandro

Sintesi:

La sentenza che, ritenendo insufficiente la constatazione della mancata approvazione del piano attuativo, annulli il provvedimento di diniego del titolo abilitativo non preclude alla P.A. di reiterare il diniego mettendo in luce la mancata compatibilità urbanistica dell'intervento.

Estratto: «Occorre ora focalizzare l'attenzione sulle censure che investono la ragione assorbente dell'opposto diniego, vale a dire il contrasto dell'intervento eseguito dai ricorrenti con il locale regime urbanistico. Vale preliminarmente ribadire che il suddetto contrasto involge, anzitutto, nell'economia del provvedimento impugnato, la stessa destinazione urbanistica impressa dal P.R.G. alla zona in questione, con la quale l'intervento edilizio attuato dai ricorrenti sarebbe in contrasto. Sul punto – e contrariamente a quanto dedotto – mette conto evidenziare, anzitutto, che le suddette valutazioni confluite nell'atto di diniego non confliggono con le statuizioni coperte da giudicato. Ed invero, è sufficiente notare che, nel decisum di annullamento del primo atto di diniego, il Tribunale (cfr. Tar Campania, Seconda Sezione, n. 2498/2006 dell'1.3.2006) censurava il fatto che il Comune resistente si fosse limitato a constatare la mancata approvazione del (pur prescritto) piano attuativo, senza però svolgere alcuna valutazione in merito all'adeguatezza delle opere di urbanizzazione già presenti. Venivano, in altri termini, valorizzate censure di difetto di istruttoria e di motivazione; di contro l'indagine svolta si era spinta fino al punto da esplorare il concreto assetto di interessi riferibile al territorio in argomento. Orbene, così ricostruita la vicenda processuale, appare di evidenza intuitiva che l'effetto conformativo rinveniente dalla richiamata decisione di accoglimento si esaurisce giustappunto nel porre il descritto obbligo di riesame, che evoca valutazioni rimesse naturaliter alla sola Amministrazione procedente. Relativamente ai profili non pregiudicati dal giudicato da eseguire, l'amministrazione ben poteva, dunque, adottare atti che, non essendo in contrasto con il contenuto precettivo della decisione, restavano espressione del potere discrezionale concernente modalità estrinseche al nucleo di assoluta imperatività proprio del giudicato (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 11 dicembre 1998, n. 1784). Lo stesso giudice di prime cure, nella richiamata sentenza n. 2498/2006, si premurava espressamente di evidenziare che l'esercizio della potestà amministrativa, per quanto condizionato dalle coordinate fissate nella decisione, rimaneva connotato da ampi margini di discrezionalità tecnica nella valutazione di compatibilità del progetto presentato con il regime urbanistico vigente nel Comune. In ragione di ciò, appare priva di pregio la dedotta violazione delle pregresse statuizioni giurisdizionali, atteso che gli adempimenti curati dall'Amministrazione resistente si sono sviluppati proprio nel solco delle coordinate tracciate da questo Tribunale.»

ANNULLAMENTO --> EFFETTI

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.2416 del 21/04/2009 - Relatore: Goffredo Zaccardi -

Presidente: Giovanni Vacirca

Sintesi:

L'annullamento di un provvedimento amministrativo non comporta come effetto automatico la sussistenza della colpa dell'Amministrazione nel determinare il danno causato al destinatario dell'atto, essendo, invece, necessaria una specifica valutazione sulla violazione delle regole proprie dell'azione amministrativa desumibili dai principi costituzionali di imparzialità, buon andamento, efficacia e trasparenza nonché dai principi generali dell'ordinamento.

Estratto: «6-3) Assume poi un valore significativo nella interpretazione della disposizione la circostanza che nella zona B3 qui in considerazione, a differenza di quanto è previsto per le zone B1, B6 e B7 del Comune di Sanremo contemplate nello stesso articolo 24 delle NTA, non sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia il che conferma in modo chiaro che, essendo escluse anche le mere ristrutturazioni edilizie, nella zona B3 non sono ammessi nuovi edifici senza la previa adozione del previsto strumento attuativo.6-4) Le osservazioni che precedono sono avvalorate dalla considerazione che l'edificio assentito rimarrebbe privo di quelle necessarie opere di collegamento viario alla viabilità principale del Piano Regolatore Generale nel che è una delle ragioni essenziali della necessità di prevedere l'adozione dello strumento attuativo che di tale esigenza si dia carico.6-5) Ritiene, pertanto, il Collegio che, ferma la statuizione della sentenza n. 175/2000 che non è qui in discussione, non possa di certo imputarsi un comportamento colposo al Comune di Sanremo per avere interpretato in modo lineare le disposizioni urbanistiche dettate per la zona B3 del suo territorio .E' utile ricordare che secondo indirizzi giurisprudenziali ormai consolidati (vedi tra le altre le decisioni n. 312 del 22 giugno 2006 del Cons. Giust. Amm. della Regione Sicilia, n. 7386 del 13 dicembre 2006 del Consiglio di Stato, sezione sesta, n. 1304 del 19 marzo 2007 della sezione quinta, n. 2618 del 24 maggio 2007 della sezione quinta, n. 2015 del 6 maggio 2008 della sezione sesta e n. 4241 dell'8 settembre 2008 della sezione quinta) l'annullamento di un provvedimento amministrativo non comporta come effetto automatico la sussistenza della colpa dell'Amministrazione nel determinare il danno causato al destinatario dell'atto essendo, invece, necessaria una specifica valutazione sulla violazione delle regole proprie dell'azione amministrativa desumibili dai principi costituzionali di imparzialità, buon andamento, efficacia e trasparenza sia dai principi generali dell'ordinamento nonché della equivocità delle norme applicate nella adozione nell'atto.»

ANNULLAMENTO --> EFFETTI --> CONFORMATIVO

TAR CAMPANIA, SEZIONE II NAPOLI n.10597 del 23/09/2008 - Relatore: Umberto Maiello -
Presidente: Carlo d'Alessandro

Sintesi:

Non si può ritenere che la portata dell'effetto conformativo del giudicato si esaurisca nell'imporre come titolo di legittimazione (in luogo della denuncia di inizio attività) il permesso di costruire, lasciando viceversa del tutto impregiudicata la diversa questione del regime urbanistico. Tale scissione, infatti, non è consentita dal sistema che, attraverso un costante rinvio alle categorie edilizie, si avvale proprio della pregiudiziale qualificazione giuridica di ogni singolo intervento, per assegnare ad esso, in relazione alle singole zone omogenee, un proprio regime giuridico che vale in concreto a conformare lo ius aedificandi.

Estratto: «il Comune di Casoria non poteva non prendere atto dei postulati su cui si regge il richiamato "dictum" e tra essi, le seguenti statuizioni:- l'intervento ricostruttivo proposto dal